

**AS 2589**  
**RELAZIONE TECNICA**  
**MAXI EMENDAMENTO**

**Articolo 1, comma 1**

**1.4 Testo 2**

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto incide nel contenuto di linee guida che sono già adottate a legislazione vigente.

**Articolo 1, comma 2**

**1.7 id. 1.8 id. 1.11 (testo 2)**

La misura, di carattere meramente procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 2, comma 1**

**2.2 testo 2**

La misura, di carattere procedimentale e concernente adempimenti da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 2, comma 2-bis**

**2.3 testo 3, lettera a) e id. 2.7 testo 2**

La misura consente alle amministrazioni di assolvere gli obblighi di pubblicità connessi ai bandi di concorso attraverso la pubblicazione degli stessi sui siti istituzionali e sul sito [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it), già reso obbligatorio dall'articolo 2. La disposizione, pertanto, non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 2, comma 7**

**2.9 testo 2**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a declinare la tipologia di professionalità che può essere prevista in seno alle commissioni di concorso, che sono già aperte alla partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione ed i cui oneri gravano già sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente presso l'amministrazione che bandisce la procedura concorsuale.

**Articolo 2, comma 7**

**2.3 testo 3, lettera b) e id. 2.10**

La disposizione ha carattere procedimentale in quanto definisce la modalità di individuazione dei componenti delle commissioni di concorso, mediante sorteggio e non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



### **Articolo 3, comma 1**

#### **3.1 e id. 3.2 testo 2**

La disposizione specifica che il personale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non è soggetto alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 35-quater del predetto decreto legislativo 165/2001. Si tratta di una misura di carattere ordinamentale che non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3, comma 1.**

#### **3.3 testo 2**

La disposizione alla lettera a) dispone che la valutazione della lingua inglese venga effettuata ai sensi dell'art. 37 TUIPI e alla b) ridefinisce la nozione di "competenze", intese come "l'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego". Inoltre, dispone che per i profili iniziali e non specializzato la selezione si focalizzi sull'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali e delle attitudini. Si tratta di misure di carattere ordinamentale che non sono suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3, comma 1.**

#### **3.5**

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri permettendo di promuovere la partecipazione alle procedure concorsuali attraverso la valorizzazione delle abilità residue dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Inoltre, viene valorizzata l'adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove concorsuali da parte dei soggetti con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della legge 104 del 1992 o con disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della legge 170 del 2010. Si tratta di prevedere la valutazione delle abilità residue e di tener conto delle specifiche condizioni del soggetto che partecipa al concorso, senza che ciò comporti per l'amministrazione, ulteriori adempimenti di carattere organizzativo. La misura è neutrale sotto il profilo finanziario.

### **Articolo 3, comma 1, lettera d).**

#### **3.7 (testo 2)**

La disposizione ha la finalità di dare rilievo alle esperienze pregresse nell'amministrazione che indice la procedura per l'accesso ai profili specializzati. La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3, comma 1-bis**

#### **3.10 (testo 2)**

*La disposizione prevede l'avvalimento del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze da parte del Ministero dell'università e della ricerca per l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento dei titoli di studio esteri di formazione superiore, al fine di accelerare la procedura di equiparazione di titoli di studio e professionali prevista dall'articolo 38, comma 3, del d.lgs 165 del 2001.*



*L'avvalimento di Cimea avviene tramite una convenzione triennale stipulata con il Ministero dell'università e ricerca con un onere determinato in euro 800.000 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.*

### **Articolo 3, comma 2.**

#### **3.5**

La disposizione ha la finalità di dare rilievo alle esperienze pregresse nell'amministrazione che indice la procedura per l'accesso ai profili specializzati. La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3, commi 3-bis, 3-ter**

#### **3.12, 3.13**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il possesso del nuovo requisito per l'assunzione deve essere dimostrato, mediante autocertificazione, dagli stessi interessati e successivamente verificato a cura dell'amministrazione. Le verifiche si svolgono mediante strumenti telematici già previsti a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 3, comma 3-quater**

#### **3.16**

La disposizione riduce da 15 a 8 giorni i termini entro cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità. Viene ridotto da 45 a 20 giorni il lasso di tempo che decorre dalla comunicazione delle amministrazioni pubbliche ai dipendenti collocati in disponibilità di cui al comma 1 dell'articolo 34-bis del d.lgs 165/2001 all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

### **Articolo 3, commi 4-bis**

#### **3.20 testo 4, id. 3.21 testo 2**

Estende i termini al 31 dicembre 2024 previsti dall'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni), prevedendo la possibilità di bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l'amministrazione che bandisce il concorso. La disposizione, disponendo la proroga del termine entro cui portare a compimento le procedure di cui all'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ferma restando la cornice finanziaria prevista dal medesimo articolo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**4-ter** La disposizione interviene in materia di verifica del rispetto dei valori soglia definiti come rapporto percentuale tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE, utilizzati per la determinazione delle assunzioni a tempo indeterminato di Regioni, Città metropolitane, province e comuni e della conseguente sostenibilità finanziaria a regime delle stesse. La disposizione introduce un criterio di correzione nel caso in cui la spesa per i rinnovi contrattati, a causa di ritardi nella sottoscrizione ed entrata in vigore degli stessi, comporti il pagamento in una determinata annualità anche di arretrati di natura una tantum di competenza di annualità precedenti, con ciò determinando un incoerente effetto di compressione delle predette facoltà assunzionali. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto le facoltà assunzionali devono comunque essere esercitate a valere su risorse presenti nel bilancio degli enti e compatibilmente con un quadro di sostenibilità finanziaria a regime delle stesse, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

#### **Articolo 3, comma 7**

##### **3.22**

La modifica è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

#### **Articolo 4, comma 1**

##### **4.3 testo 2**

La disposizione dispone che il ciclo formativo sull'applicazione del codice di condotta venga svolto obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale. La modifica non comporta oneri dal momento che, come già previsto dalla norma in vigore, le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di tali corsi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente

#### **Articolo 6, comma 8**

##### **6.24 testo 2, id. al 6.25**

La disposizione proroga il termine per procedere alle assunzioni dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. Il nuovo termine viene fissato al 31 dicembre 2022 rispetto al 30 giugno 2022 previsto dal decreto-legge. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 6, comma 6-bis**

##### **6.26 (testo 2)**

La disposizione prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche possano prorogare, fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee, nelle more della approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali - finalizzate, tra l'altro, alla stabilizzazione di tale personale - da attivare entro il 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Ciò al fine di evitare che l'interruzione dei rapporti di lavoro del personale tecnico e artistico, oltre all'alea degli eventuali contenziosi che potrebbero insorgere, determinerebbe, altresì, la perdita del patrimonio delle conoscenze acquisite da tali lavoratori negli anni, con le conseguenti ripercussioni operative





sull'espletamento delle funzioni delle fondazioni lirico-sinfoniche. Peraltro, nel caso in cui non fosse possibile avvalersi del personale già in servizio, le Fondazioni si troverebbero nella necessità di dover assumere nuovo personale, parimenti a tempo determinato, al fine di espletare le necessarie attività nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento.

La norma risulta neutra dal punto di vista finanziario, in quanto si tratta di oneri già sostenuti a carico dei bilanci delle Fondazioni.

### **Articolo 7, comma 1**

#### **7.21 testo 2 id. al 7.22 (testo 2)**

La modifica chiarisce l'ambito di attività dell'apposita struttura di esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri deputata, in coerenza con una precisa progettualità del PNRR, volta non solo a supportare ma anche a verificare e controllare l'effettiva realizzazione dei progetti di trasformazione digitale previsti dalla MI del PNRR. La norma ha carattere ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

### **Articolo 7, comma 2-bis**

#### **7.100**

La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **7.20 (testo 2)**

**Articolo 7, commi 2-ter e 2-quater** prevede che alle circostanze indicate al primo periodo dell'articolo 106 comma 1 lettera c) n. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. Il **comma 2-ter** prevede che la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in modo che non sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Tali disposizioni, considerato che prevedono una perizia di variante con utilizzano risorse già previste nel quadro economico approvato, anche con una rimodulazione delle lavorazioni ancora da eseguire, ha carattere ordinamentale e quindi non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **7.57 testo 3**

**Articolo 7, comma 2-bis.** La norma apporta una modifica di carattere tecnico all'articolo 46-bis del dl n. 152/21. In particolare, si rende necessaria al fine di prevedere che criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse siano definiti con un autonomo decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **7.0.100**

**Articolo 7-bis** La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione saranno utilizzate le risorse già stanziare per il gruppo di lavoro AIR attualmente operante nell'ambito del NUVV, pari ad euro 402.051,00



annui nell'ambito del capitolo di bilancio istituito presso il centro di responsabilità del Dipartimento della programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### **Articolo 8, comma 3**

##### **8.4**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica in quanto si limita a prevedere la definizione di modalità di esercizio di funzioni già svolte a legislazione vigente.

#### **Articolo 10, comma 1**

##### **10.7, lettera a), testo 3**

La disposizione elimina il periodo di "raffreddamento" di due anni previsto per il conferimento di incarichi a personale in quiescenza. La modifica, di carattere ordinamentale, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 10, comma 1**

##### **10.20 (testo 2)**

La misura consente alle amministrazioni ivi indicate di conferire incarichi a personale in quiescenza anche nell'ambito degli interventi previsti nel Piano nazionale complementare nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci sulla base della legislazione vigente.

#### **Articolo 10, comma 1-bis**

##### **10.7, lettera b), testo 3**

La misura ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a stabilire i limiti di età per il conferimento di incarichi a personale in quiescenza

#### **Articolo 10, commi 4-bis e 4-ter**

##### **10.15**

La disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche, titolari di interventi previsti nel PNRR, nel contratto di assunzione del professionista da reclutare venga espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale dello stesso. In presenza di possibili conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività svolta dal professionista che si intende assumere, l'amministrazione dovrà inserire nella stipula del contratto, la clausola che preveda, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività del reclutato. La disposizione si applica in caso di contratti di prestazione professionale sottoscritti dopo la legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36. La disposizione è di carattere ordinamentale perché si limita, in presenza di potenziali conflitti di interesse da parte del professionista, ad aggiungere una clausola nella stipula del contratto di assunzione. Pertanto, la disposizione e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## Articolo 11, comma 2-bis

### 11.11

La misura incide, da un punto di vista procedurale, sulla disposizione di cui all'art. 31 bis, comma 8 e seguenti, del decreto-legge n. 152/2021 che, al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali del SUD, consente all'Agenzia per la coesione di procedere alla contrattualizzazione di collaborazione con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari la cui metodologia è in corso di approvazione. La disposizione è volta ad accelerare la predetta procedura di assunzione, stabilendo che i singoli enti locali (o gli enti capofila in caso di unioni o aggregazioni) contestualmente all'indicazione all'Agenzia per la coesione dei profili professionali di cui necessitano (a valle del processo di ricognizione dei fabbisogni), possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 e sulla base di uno schema tipo predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale. La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse finanziarie previste rimangono invariate.

## Articolo 12, commi 1, 3

### 12.100 testo 4

Con riferimento alle lettere a), c) e d), capoverso e-ter) della disposizione, gli oneri lordo amministrazione, per il ripristino di una posizione dirigenziale di livello generale nell'ambito della dotazione organica della presidenza del Consiglio dei Ministri, sono quantificati in euro 330.536,92, tenendo conto delle componenti retributive di parte fissa e variabile, ivi compresa la retribuzione di risultato. Di seguito il dettaglio delle citate componenti retributive.

	Stipendio e vacanza contrattuale	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione posizione variabile	Retribuzione di risultato*	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Anm.ne	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo
Segretario Generale	58.570,17	37.593,20	80.750,00	64.600,00	241.513,37	89.023,55	330.536,92	330.536,92

*Le altre modifiche, intervenendo a chiarire la posizione giuridica ricoperta dal Vicepresidente già istituito, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

## Articolo 12, comma 2-bis

### 12.7, 12.8, 12.9

La misura ha natura ordinamentale e si limita a prevedere la soppressione di un termine concernente requisiti per il conferimento di incarichi di docenza. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

## Articolo 14, comma 4-bis.

### 14.4 testo 2 - 14.5 testo 4

La misura concerne la durata del mandato dei componenti il Consiglio direttivo dell'ANVUR e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Articolo 14, commi 4-ter – 4-quater

### 14.6 testo 2



I commi hanno natura ordinamentale e non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 4-ter, lettera a) introduce il profilo professionale del ricercatore nell'ambito del personale AFAM specificando che la figura del ricercatore ha preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. L'introduzione del profilo del ricercatore nell'area di contrattazione del personale docente AFAM rappresenta esclusivamente la creazione di un nuovo profilo professionale, senza che vengano creati nuovi posti nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM. Sarà quindi possibile per le istituzioni inserire ricercatori in organico solo a parità di spesa, ovvero convertendo posti vacanti di altri profili. La norma, dunque, non inserisce nuovi posti nell'organico delle istituzioni AFAM ma crea un nuovo profilo nell'ambito di quelli ad oggi previsti per il comparto dalla contrattazione collettiva. La previsione di tale nuova figura di ricercatore non determina impatti finanziari, in quanto il reclutamento è realizzato nei limiti delle dotazioni organiche disponibili delle singole istituzioni. Inoltre, al fine di poter effettivamente procedere al reclutamento dei ricercatori sarà necessaria la regolazione del profilo nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale docente del comparto istruzione e ricerca sezione alta formazione artistica musicale e coreutica nonché l'introduzione di misure che definiscano le competenze nonché i criteri e le modalità sulla scorta dei quali le istituzioni disciplinano, con regolamento, le procedure di reclutamento dei ricercatori. La lettera b) introduce tra i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali devono essere emanati i regolamenti delegati di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 508/1999 i principi della programmazione triennale, del decentramento delle procedure di reclutamento con conseguente valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni e la conseguente previsione di un regime della mobilità che tenga conto di tali innovazioni. Tali previsioni in quanto aventi natura meramente ordinamentale e rappresentando principi di massima ai quali si dovranno ispirare i relativi regolamenti attuativi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, con la lettera l-ter si introduce la facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito negli organici delle istituzioni AFAM: tale previsione è di natura ordinamentale, poiché l'istituzione di cattedre a tempo definito ("mezze cattedre") è consentita esclusivamente nel rispetto della legislazione vigente, ovvero senza incrementi di spesa. Sarà quindi possibile che, mediante variazioni di organico a parità di spesa, le istituzioni convertano una cattedra a tempo pieno in due cattedre a tempo definito, i cui docenti saranno retribuiti in misura corrispondente (ovvero al 50% del docente a tempo pieno). Tale innovazione consentirà di istituire cattedre a tempo definito per insegnamenti la cui necessità formativa è limitata, ottenendo una diminuzione del ricorso a incarichi di docenza esterni. Il comma 4- quater concerne esclusivamente la trasformazione degli elenchi "A" e "B" di cui al D.P.C.M. 9 settembre 2021 in graduatorie triennali, senza aumentare il numero di assunzioni consentite. La norma in particolare prevede che gli elenchi continuino ad avere validità ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato entro il limite delle dotazioni organiche. Pertanto, in conseguenza di quanto precisato e tenuto conto della natura ordinamentale delle disposizioni in parola, il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 14, commi da 6-bis a 6- vicies ter**

##### **14.7 testo 3**

I commi da 6-bis a 6-vicies bis contribuiscono alla realizzazione di tre distinti obiettivi del PNRR: le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-sexies si riferiscono alla Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 ("Riforma delle classi di laurea"), e quelle di cui ai commi 6-septies e seguenti si riferiscono alla Missione 4, Componente 2, riforma 1.1. ("Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire la



semplificazione e mobilità”); infine, le disposizioni di cui ai commi 6-vicies e 6-vicies semel agevolano il raggiungimento degli obiettivi dell’Investimento 6 della Missione 1, Componente 2 (“Investimento nel sistema della proprietà industriale”). La prima aveva già avuto un primo intervento legislativo, necessario al conseguimento di un primo traguardo (M4C1-1), che era stato approvato entro il termine previsto dal Piano (T4 2021) con il decreto-legge n. 152/2021 (v., in particolare, l’art. 14). In vista, tuttavia, dei passi successivi per il raggiungimento degli obiettivi previsti su analogo tema (di cui all’ulteriore traguardo M4C1-10 che ha come orizzonte temporale il T4 2023), anche alla luce delle interlocuzioni intercorse nel procedimento degli atti conseguenti alla disposizione appena citata, è emersa l’opportunità di un completamento della cornice legislativa utile per l’adozione degli atti sublegislativi necessari per il conseguimento degli obiettivi del Piano

A valle, infatti, dovranno adottarsi atti regolamentari e amministrativi dai quali dipende il raggiungimento del citato traguardo M4C1-10, quali: l’adozione di un DM regolamentare di modifica del regolamento sulle classi di laurea (DM 270/2004); i conseguenti adeguamenti dei regolamenti didattici di ateneo; il decreto di natura non regolamentare previsto dalla disposizione che qui si introduce come sostitutiva dell’art. 15 della l. 240/2010, di individuazione dei gruppi scientifico-disciplinari, in conseguenza del quale si dovrà operare anche la modifica dei regolamenti riguardanti il funzionamento dell’abilitazione scientifica nazionale. Insomma, nonostante la distanza temporale dal T4 2023, i passaggi intermedi per il raggiungimento del traguardo M4C1-10 impongono di agire tempestivamente, per assicurare tempi congrui per i “seguiti” necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati.

La seconda riforma, invece, ha un traguardo (M4C2-4) assai più immediato, posto al T2 2022, e dunque l’inserimento per via emendativa nel presente decreto-legge rende possibile la piena operatività della misura entro il termine previsto dal Piano.

Il terzo plesso di interventi ha invece un obiettivo più di là da venire, T4 2025, ma la disposizione costituisce una mera cornice abilitante rispetto all’attivazione degli uffici del trasferimento tecnologico, rispetto ai quali saranno necessari ulteriori interventi nell’arco di tempo a disposizione fino al termine indicato.

Per i primi due interventi, si tratta di misure tendenti, da un lato, a favorire flessibilità e interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, e, dall’altro, a porre le basi per un coinvolgimento più strutturato dei giovani ricercatori, al fine di aumentarne l’impegno nelle attività di ricerca grazie al consolidamento di un percorso professionale più chiaro. Quanto all’ultimo, invece, mira a favorire il trasferimento tecnologico e il rapporto tra ricerca di base e ricerca applicata, sempre in coerenza con gli obiettivi del PNRR (per altro, a cavallo tra Missione 1 e Missione 4). Muovendo dalla prima delle parti indicate, è bene chiarire che l’obiettivo dell’intervento è quello di integrare l’accrescimento della flessibilità e della interdisciplinarietà con le caratterizzazioni proprie dei singoli percorsi formativi, anche in ragione del necessario ancoraggio al quadro europeo di riconoscibilità delle competenze e dei profili professionali. Anche alla luce della interlocuzione avvenuta con il Consiglio Universitario Nazionale, si è ritenuto di poter raggiungere i sopra citati obiettivi mediante un intervento di semplificazione e razionalizzazione del quadro esistente, che attualmente prevede ben quattro livelli di classificazione delle competenze, rispettivamente ripartiti tra aree scientifico-disciplinari (c.d. “aree CUN”, in totale 12), nelle quali sono individuati i settori scientifico-disciplinari (SSD, attualmente in numero di 383). L’evoluzione normativa a partire dalla l. 240/2010 aveva condotto all’individuazione di due livelli intermedi tra le aree CUN e i SSD, ossia i settori concorsuali (SC, costruiti come raggruppamenti di SSD, in numero di 190) e i macrosettori (86). Ne è derivata, tuttavia, una serie di asimmetrie e di reciproche rigidità che hanno impedito una interazione virtuosa tra le varie classificazioni: i SSD continuano a essere il principale riferimento per l’organizzazione didattica e i SC costituiscono i perimetri per i procedimenti di abilitazione scientifica nazionale, senza tuttavia che questo abbia favorito quella spinta verso l’accrescimento di flessibilità e interdisciplinarietà dei corsi di studio che sono proprio al centro della riforma contenuta nel PNRR. Riprova di tali asimmetrie e rigidità vi è stata nell’esperienza di un tentativo di modifica del regolamento di modifica dell’attuale disciplina delle classi di laurea, rispetto al quale il parere del CUN aveva mostrato i limiti della legislazione vigente al fine di promuovere gli obiettivi citati di



flessibilità e interdisciplinarietà. Di conseguenza, la disposizione propone di operare una semplificazione nella legislazione di settore, sostituendo l'art. 15 della l. 240/2010 (che disciplinava l'individuazione di SC e macrosettori), identificando un nuovo (e unico) livello intermedio tra le aree CUN e i SSD nei "gruppi scientifico-disciplinari" (GSD), individuati secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale. I nuovi GSD sono individuati con decreto del Ministro, su proposta del CUN, analogamente a quanto avveniva prima per i SC, ma con novità estremamente rilevanti rispetto alla loro funzionalità, che rende possibile – finalmente – ricondurre a una logica di classificazione delle competenze sia i percorsi di reclutamento (inclusa l'ASN), sia la classificazione della didattica, così da poter mettere a disposizione dell'università strumenti più adatti a favorire percorsi di maggiore integrazione. Inoltre, la numerosità dei nuovi "contenitori" dovrà essere uguale o inferiore ai precedenti settori concorsuali, favorendo così la realizzazione dei già richiamati obiettivi di interdisciplinarietà e intersettorialità, previsti dal PNRR. Nel fare questo, la disposizione si prende cura anche di non rendere inoperative le procedure in corso, garantendo la continuità delle procedure ASN in corso (comma 6-ter). Si prevedono altresì disposizioni transitorie, finalizzate a rendere comunque operanti, sin dall'entrata in vigore della legge di conversione, i nuovi percorsi di reclutamento dei ricercatori tenure-track, prevedendo una ultrattività dei settori concorsuali e dei macrosettori, fino alla disponibilità dei nuovi gruppi scientifico-disciplinari. I commi 6-quater e 6-quinquies prevedono disposizioni di mero coordinamento normativo, reso necessario dalle nuove disposizioni. Infine, il comma 6-sexies introduce una serie di innovazioni ulteriormente operative, al fine di agevolare l'integrazione tra i percorsi didattici tradizionali (frontali) con attività seminariali o laboratoriali, sempre in coerenza con il perseguimento degli obiettivi di flessibilità e interdisciplinarietà dei corsi di studi. Si dispone altresì al fine di poter computare lo svolgimento degli obblighi didattici nelle varie forme previste, e non solo nell'ambito della didattica frontale. Ciò chiarito, la disposizione ha carattere meramente ordinamentale, incidendo sulla definizione dei gruppi scientifico-disciplinari ai fini delle procedure abilitative, all'inquadramento dei professori, alla definizione degli ordinamenti didattici e all'adempimento degli obblighi didattici del docente. I commi 6-septies e seguenti danno invece attuazione alla riforma 1.1. della Missione 4, Componente 2, del PNRR, tesa alla costruzione di un percorso maggiormente certo (e, dunque, attrattivo) per i giovani ricercatori, al fine di attirare le migliori energie nel percorso di ricerca e di alta formazione, in coerenza con gli obiettivi generali della Missione 4 del PNRR. La prima parte dell'intervento (commi da 6-septies a 6-novies) interviene sul segmento del pre-ruolo universitario successivo al conseguimento del dottorato di ricerca. In particolare, novellando l'articolo 22 della l. 240/2010, si sostituiscono le disposizioni relative all'attuale assegno di ricerca con una diversa figura legata al c.d. contratto di ricerca, che offre maggiori garanzie in termini di durata, livelli retributivi e tutele proprie del rapporto di lavoro dipendente, offrendo risposte maggiormente efficaci alla plurale realtà della ricerca scientifica, disciplinando una figura comune tra università enti pubblici di ricerca. I contratti di ricerca sono stipulati per la durata di due anni e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, si prevede inoltre che i contratti di ricerca abbiano durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in considerazione delle specifiche esigenze sottese agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In ogni caso, si fissa il limite di durata complessiva non superiore a cinque anni, anche in caso di stipula con istituzioni differenti, al fine di evitare un abuso dello strumento. Per l'accesso alle procedure di selezione, si prevede il possesso del titolo di dottorato di ricerca ovvero del titolo di specializzazione di area medica, ferma la possibilità di accedere "con riserva" per coloro che siano iscritti al terzo anno del corso di dottorato ovvero all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del bando di selezione. Si prevede, inoltre, una deroga per gli enti pubblici di ricerca, i quali possono consentire l'accesso alla selezione anche ai soggetti che, pur in assenza del titolo di dottorato di ricerca, sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca (contribuendo così, ove sia disposto dall'autonomia regolamentare degli EPR, alla formazione di figure professionali per il loro inserimento nella carriera di tecnologo, per la quale può non essere previsto come requisito il possesso del dottorato di ricerca). Ciò, fermo restando che i suddetti titoli previsti per l'accesso alla selezione costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle



relative graduatorie e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.

Si dispone altresì che l'importo del contratto di ricerca non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito o, per gli enti pubblici di ricerca, al trattamento iniziale per il terzo livello di ricercatore o tecnologo. Ad ogni buon conto, al fine di rafforzare ulteriormente la neutralità finanziaria della misura, di per sé avente comunque carattere ordinamentale, si specifica che la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non possa essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

La norma tiene conto, anzi trae origine dalla esigenza di delineare un quadro maggiormente compatibile alla normativa dell'Unione europea, anche alla luce delle indicazioni emerse dal contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni. In particolare, la sentenza C-326/19, per quanto non sia riferita agli assegni di ricerca (che è l'istituto che si intende sostituire con il nuovo "contratto di ricerca") indica principi generali ai quali il comma 6-septies intende attenersi, con particolare riferimento alla valorizzazione della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, sulla quale è stata resa la pronuncia citata.

L'assenza di contrasto con la normativa UE riscontrata in occasione della sentenza C-326/19 (relativamente ai contratti da ricercatore a tempo determinato) risulta, infatti, confermata dalla modifica, che interviene in conformità ai principi enunciati nella pronuncia citata.

Si rammenta, infatti, che la citata sentenza ha statuito che la succitata clausola 5 non vieta in maniera assoluta agli Stati membri di fare ricorso ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, né impone una durata massima di tali contratti, ma richiede unicamente l'adozione di misure idonee a prevenire il ricorso abusivo a tale forma di contratto, sostanziandosi nella ripetizione di contratti a tempo determinato o in un numero indefinito di proroghe del medesimo contratto, con conseguente lesione delle legittime aspettative di stabilizzazione del lavoratore. In tal senso, la clausola prevede che gli Stati debbano adottare non tutte ma una o più delle seguenti misure relative a:

- definizione di ragioni obiettive per giustificare il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato;
- definizione di una durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche successivi, stipulabili con un medesimo soggetto;
- definizione di un numero massimo di proroghe o di contratti di lavoro a tempo determinato stipulabili con il medesimo dipendente.

Come è stato chiarito dalla stessa Corte di Giustizia UE nella sentenza resa nell'ambito del procedimento C-331/17, si tratta di misure, non già cumulative, quanto piuttosto alternative la cui adozione da parte degli Stati membri si ritiene sufficiente a prevenire il rischio di un utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato. Nella sostanza, la disciplina del contratto a tempo determinato che sia caratterizzata dall'adozione di una o più delle misure indicate dalla clausola, deve ritenersi non in contrasto con il diritto UE in quanto munita degli strumenti che consentono di distinguere l'utilizzo legittimo di tale formula contrattuale, dall'utilizzo abusivo che scaturisca dalla violazione dei limiti fissati dal legislatore e si traduca in una lesione dei diritti del lavoratore.

Già a proposito dei contratti da ricercatore a tempo determinato, disciplinati all'art. 24, comma 3, lett. a), della l. 240/2010, proprio la sentenza C-326/19 aveva chiarito l'assenza di violazioni del diritto UE e della clausola citata, proprio alla luce della predeterminazione della durata del contratto e della durata della possibile proroga. Gli stessi elementi sussistono anche nella modifica dell'art. 22 (v. specie il comma 2) recata dal comma 6-septies, che appunto definisce la durata dei contratti, il numero e l'entità delle eventuali proroghe, in perfetta compatibilità con il diritto europeo più volte citato.

Del resto, la modifica recata dal comma 6-septies è ispirata proprio dallo studio del quadro comparato, e dal modello tedesco in particolare all'interno del quale, nell'ambito degli stessi vincoli derivanti dal diritto dell'UE, si prevedono contratti di ricerca di tipo subordinato a tempo determinato, della durata



massima di 6 anni (9 anni per il campo medico). La disciplina è dettata dalla Legge sui contratti di lavoro a tempo determinato nelle scienze (Wissenschaftszeitvertragsgesetz – WissZeitVG) del 2007, da ultimo modificata nel 2020.

Con riferimento ai profili finanziari della riforma, si rappresenta quanto segue.

Attualmente, l'importo minimo di un assegno di ricerca, ai sensi del DM 9 marzo 2011, n. 102, risulta essere di 19.367 euro annui. Con il passaggio alla nuova forma contrattuale, ossia di contratto di lavoro subordinato, l'importo lordo del singolo contratto di ricerca è rimesso alla contrattazione collettiva, parametrando al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (pari a circa 40.000 euro lordi).

Ciononostante, l'aumento del costo unitario per singolo contratto non si traduce in un maggior onere per le università, per gli enti pubblici di ricerca o comunque per il bilancio dello Stato. Infatti, nell'ambito della loro autonomia, le università e gli enti pubblici di ricerca continueranno a stabilire il numero di contratti finanziabili in considerazione delle disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. Inoltre, la disposizione stabilisce espressamente che tali contratti sono finanziabili anche con fondi esterni (circostanza, questa, strettamente connaturata alla funzione della presente tipologia di rapporto, sotto tale profilo in continuità con la figura del RTDA). La disposizione, pertanto, risulta neutra dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Stanti le risorse finanziarie a disposizione dei singoli atenei o enti di ricerca, l'aumento del costo unitario del contratto comporterà la riduzione del numero dei contratti finanziabili.

Per valutare l'impatto della modifica

si consideri che attualmente gli assegnisti di ricerca in servizio presso le università sono circa 13mila. Con l'entrata a regime della disposizione, a parità di risorse tale ammontare si ridurrebbe nel tempo, fino a raggiungere il numero di circa 6-7000 unità. Tale dato, per altro, risulta coerente con il numero attuale di ricercatori a tempo determinato, nel senso di rendere più armonica la struttura piramidale della carriera accademica, restringendo il passaggio dalla fascia dei contratti di ricerca a quella dei ricercatori strutturati e garantendo al contempo una progressione economica maggiormente graduale tra i vari livelli della carriera accademica o di ricerca. E', questo, dunque, un effetto previsto dalla presente proposta, in quanto orientato a restringere la platea dei soggetti precedentemente interessata dallo strumento degli assegni di ricerca per concentrarsi su di un istituto, quello dei contratti di ricerca, qualitativamente superiore e, comunque, maggiormente orientato alla possibilità di crescita nell'ambito del sistema della formazione superiore.

Sotto il profilo finanziario, dunque, la disposizione ha natura meramente ordinamentale, in quanto essa si limita a ridisegnare una figura del pre-ruolo delle carriere accademica e della ricerca (e, conseguentemente, l'importo dei relativi contratti), senza di per sé attivare procedure di reclutamento, immissione in ruolo o stabilizzazione, e dunque senza comportare alcun onere. Procedure di selezione ai fini della stipula di detti contratti potranno avvenire poi – sulla base della cornice normativa recata dalla disposizione – su iniziativa delle singole università, degli EPR e delle istituzioni AFAM, a carico e nei limiti dei rispettivi bilanci (nonché, come si dirà, con la possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni per la copertura di dette posizioni).

Vi è certamente – ed è un intento esplicito della proposta – l'aumento del costo unitario della singola posizione, che tuttavia non si traduce in un maggior onere per le università, per gli enti pubblici di ricerca o comunque per il bilancio dello Stato. Infatti, nell'ambito della loro autonomia, università ed EPR continueranno a stabilire il numero di contratti finanziabili in considerazione delle disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore, dunque sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché fermo restando il già citato limite derivante dalla spesa media complessiva sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca. Anzi, gli effetti della disposizione e del nuovo e più alto importo della singola posizione potranno avere l'effetto di una riduzione del numero assoluto di soggetti titolari delle stesse, contribuendo a una più precisa e funzionale canalizzazione delle risorse, anche al fine di ridurre le pressioni per ulteriori interventi normativi tesi alla stabilizzazione dei soggetti che avessero goduto di tali contratti.

Inoltre, la disposizione stabilisce espressamente che tali contratti possano essere finanziati anche con fondi esterni (circostanza, questa, strettamente connaturata alla funzione della presente tipologia di





rapporto, sotto tale profilo in continuità con la figura del RTDA. La disposizione, pertanto, risulta neutra dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Da ultimo, sul punto, si fa presente, in ogni caso, che l'intervento di cui al comma 6-septies va letto alla luce del complessivo quadro della riforma, che prevede la integrale soppressione di una figura di ricercatore (quella denominata "RTDA", peraltro avente un peso economico superiore rispetto a quella dei contratti di ricerca) ed un effetto finale sul periodo massimo di svolgimento di rapporti "non strutturati" comunque inferiore alla legislazione vigente. Tale precisazione, oltre ad avvalorare l'allineamento, dal punto di vista ordinamentale, della nuova disciplina a quella europea, costituisce una ulteriore conferma anche della impossibilità, si potrebbe dire "in radice", di generare costi ulteriori, anche indiretti, sui bilanci delle università.

Infine, si chiarisce che i contratti di ricerca non possono essere computati ai fini delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: ciò esclude, in radice, la possibilità di determinare aspettative di stabilizzazione del rapporto di lavoro, poiché il comma 9 della novella recata all'art. 22 della l. 240/10 dal comma 6-septies esclude esplicitamente qualsiasi possibilità che i contratti di ricerca diano luogo a diritto di accesso al ruolo, o che siano computati ai fini di stabilizzazioni.

In conseguenza del nuovo testo dell'articolo 22, con il comma 6-octies si apportano modifiche all'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del d.lgs n. 165/2001, per prevedere che le pubbliche amministrazioni possano richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, oltre al possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello, anche l'essere stati titolari per almeno due anni dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2010, n. 240, in tal caso, indicando nelle procedure di reclutamento le aree dei settori scientifico-disciplinari afferenti al contratto. Tale ultima disposizione ha carattere meramente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Da ultimo, il comma 6-novies contiene una previsione specifica per le AFAM, estendendo anche a queste la possibilità di stipulare contratti di ricerca, specificando che questo sia possibile unicamente su risorse esterne, così da assicurare la neutralità finanziaria della misura. Inoltre, in considerazione delle specificità delle AFAM, si introduce una disposizione transitoria limitatamente al periodo necessario all'entrata in funzione dei dottorati AFAM e alla conseguente disponibilità dei primi dottori di ricerca. Visto che i dottorati da parte delle istituzioni AFAM non sono stati ancora attivati, in attesa di definire le procedure di accreditamento delle sedi e dei corsi, si propone di inserire un regime transitorio di 5 anni, in considerazione della durata dei corsi di dottorato e del tempo necessario alla loro attivazione, durante il quale le istituzioni AFAM potranno conferire contratti di ricerca anche a soggetti sprovvisti di tale titolo, ma comunque in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca (conseguito presso università) costituisca titolo preferenziale. Il conferimento dei predetti contratti di ricerca è effettuato nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sugli aspetti di copertura, dunque, valgono le medesime considerazioni espresse in relazione al 6-septies (incremento del costo unitario, e conseguenziale contrazione del numero assoluto delle posizioni). La disposizione è volta unicamente a permettere – fino all'entrata a pieno regime dei dottorati AFAM (e al conseguimento del titolo dei primi partecipanti) – la possibilità di bandire contratti di ricerca senza il requisito del dottorato di ricerca. Si ribadisce pertanto la natura meramente ordinamentale della previsione. I commi da 6-decies a 6-duodecies si inseriscono nell'ambito della realizzazione della riforma 1.1. della Missione 4, Componente 2, del PNRR. Nella descrizione specifica degli obiettivi del PNRR (parte II), si rileva infatti che il Ministero dell'università e della ricerca è incaricato di introdurre un unico percorso di tenure-track che avrebbe riunito le attuali figure di ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B, consentendo in tal modo di realizzare un approccio alle attività di ricerca più elevato, nonché un percorso di carriera più chiaro. La disposizione modifica la lettera b) del comma 2 dell'articolo 24, al fine di escludere dalla possibilità di stipulare contratti di ricerca a tempo determinato anche ai soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge



30 dicembre 2010, n. 240, ossia i ricercatori a tempo determinato (RTD), cosiddetti ricercatori in tenure-track. Lo scopo della norma è quello di evitare che, dopo aver prestato servizio per un certo tempo in un ateneo, tali soggetti ottengano la medesima posizione in un altro ateneo più gradito. Si tratta, pertanto, di una norma avente tenore meramente ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione sostituisce inoltre la lettera d) del comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010, al fine di stabilire che il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione e che in caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore concorsuale in relazione al dipartimento interessato. Si tratta, pertanto, di una norma avente tenore meramente ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sotto il profilo finanziario, si segnala, in particolare, che la disposizione di cui al comma 6-decies, lettera h) è meramente ripetitiva del secondo periodo del comma 8 dell'articolo 24 già vigente, sopprimendo la parte relativa agli attuali RTDa e adeguando conseguentemente il secondo periodo del testo vigente. Nella prefigurazione di una figura unica di ricercatore (in luogo delle due previste dalla normativa vigente: RTDa e RTDb) si conferma il trattamento economico già vigente per le figure di RTDb, che condividono con il "nuovo" contratto da ricercatore la natura tenure-track, finalizzata all'immissione in ruolo quale professore associato.

La disposizione sostituisce altresì il comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010, al fine di determinare la durata del contratto da ricercatore a tempo determinato in tenure-track a sei anni. Inoltre, dispone l'incompatibilità del contratto da RTD con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato a qualunque titolo stipulato o con altri assegni di ricerca o borse conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo che l'assegnazione sia finalizzata alla promozione della mobilità internazionale per attività di ricerca (es. borse Fulbright). Si sostituisce poi il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010, prevedendo che la valutazione fatta dall'università del titolare del contratto di ricerca che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, avvenga su istanza di quest'ultimo ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia e che possa avvenire a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di durata del contratto. La disposizione non modifica quanto già attualmente previsto in relazione allo svolgimento della procedura di valutazione, per la quale si conferma che la stessa deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'articolo 18, comma 2. Inoltre, si sostituisce il comma 5-bis dell'articolo 24 prevedendo che la valutazione di cui al comma 5 prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica. Si abroga il comma 7 dell'articolo 24, che stabilisce, mediante rinvio all'articolo 22, comma 9, la durata massima dei contratti. L'intervento si rende necessario a fronte della nuova disposizione sulla durata massima dei contatti, prevista in sei anni.

Infine, oltre a disposizioni di mero coordinamento normativo, si stabilisce che l'attività didattica di ricerca e di terza missione svolta dai ricercatori di cui al comma 3 concorre alla valutazione svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso da parte dell'ente alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del d.l. n. 69/2013. Tutte le disposizioni contenute nei precedenti commi sono attuate mediante le risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e senza oneri per la finanza pubblica per espresse previsione del comma 6-duodecies. Le disposizioni contenute nei commi dal 6-terdecies al 6-noviesdecies introducono una serie di disposizioni transitorie, quantomai necessarie al fine di armonizzare la piena operatività delle numerose innovazioni apportate al pre-ruolo universitario con quanto finora previsto dalla legislazione vigente.

Anzitutto si prevede un periodo di ultrattività delle procedure finalizzata a reclutare ricercatori di tipo b) per un ulteriore anno, applicando l'articolo 24, comma 3, nel testo finora vigente, facendo comunque espressamente salvi i numerosi piani straordinari attivati negli ultimi anni per il reclutamento proprio dei ricercatori di tipo b). Nella stessa sede si interviene al fine di rendere possibile l'utilizzo delle medesime risorse di cui ai citati piani straordinari per la stipula di contratti da ricercatore tenure-track come introdotti dal comma 6-decies. La stessa possibilità è introdotta con riferimento ai ricercatori di tipo a) che possono essere assunti per i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della legge, esclusivamente a valere sulle risorse del PNRR. La differenza temporale è data



dalla differenza tra le due figure (la prima tenure-track e la seconda invece a termine), che rende le risorse rinvenienti dal PNRR spendibili unicamente per la seconda.

Si introduce altresì la possibilità per le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM, limitatamente alle risorse già programmate, di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 attualmente vigente. Le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le università determineranno il numero dei contratti finanziabili sulla base ed entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. La disposizione, pertanto, risulta neutra dal punto di vista finanziario. Con particolare riferimento al comma 6-quindecies, la disposizione reca un regime transitorio tale da consentire – nel periodo di attuazione del PNRR – l'ultrattività dell'art. 24, comma 3, lett. a), al fine di preservare la possibilità di utilizzare le risorse PON già assegnate all'università sulla base di specifiche iniziative (es. DM MUR 1062/2021), che – con le modifiche recate dal comma 6-decies, spec. lett. c) – difetterebbero di una base legislativa. La disposizione contribuisce solo a chiarire che tutte le iniziative del PNRR che prevedono, tra le spese rendicontabili, anche quelle connesse al costo del personale – le quali, per espressa impostazione del PNRR, non possono essere destinate a personale “in tenure” – possono proseguire, in questa fase di transizione che non può vedere immediatamente operativo il “contratto di ricerca”, avvalendosi dei contratti da RTDA. Ciò premesso, si fa presente che – fermo restando che da tale disposizione non si generano nuovi oneri, in assenza del presente comma si determinerebbero condizioni tali da porre in impasse una pluralità di iniziative del PNRR, con conseguente responsabilità dello Stato italiano. Si introduce inoltre una riserva, della durata di trentasei mesi, successivi all'entrata in vigore della legge, non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricerca introdotti dalla presente legge, destinata ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla norma. È altresì prevista la possibilità per i titolari per almeno trentasei mesi di contratti da RTDA nel testo attualmente vigente e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 5 del presente disegno di legge di richiedere il riconoscimento di un periodo di servizio di tre anni, che avverrà a seguito di una valutazione fatta non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Previsione analoga è introdotta per i titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 attualmente vigente, da almeno trentasei mesi, i quali possono chiedere che gli venga riconosciuto un periodo di servizio di due anni. Infine, si conferma l'applicazione del limite temporale di dodici anni per la durata dei contratti stipulati secondo le disposizioni attualmente vigenti, specificando che in tale limite non rientrano i rapporti instaurati secondo le disposizioni del presente disegno di legge. A tal riguardo, si precisa che la disposizione reca un regime transitorio tale da consentire – nel periodo di attuazione del PNRR – l'ultrattività dell'art. 24, comma 3, lett. a), al fine di preservare la possibilità di utilizzare le risorse PON già assegnate all'università sulla base di specifiche iniziative (es. DM MUR 1062/2021), che – con le modifiche recate dal comma 6-decies, spec. lett. c) – difetterebbero di una base legislativa. Identica ultrattività è prevista per consentire l'attuazione del Programma Nazionale della ricerca (PNR) 2021-2027. La finalità di questo intervento è quello di consentire un armonico inserimento della riforma all'interno del sistema, garantendo il raggiungimento degli obiettivi già individuati dagli strumenti di programmazione interni ed eurounitari.

A titolo esemplificativo, infatti, si tengano presente i seguenti target e milestones del PNRR che prevedono al loro interno, con quote diverse, tra i costi ammissibili anche interventi sul personale, da intendersi tuttavia, secondo le linee generali del piano, esclusivamente relativi a come soggetti strutturati:

- Nella Missione 4, Componente 1:

- o Investimento 1.6 - Orientamento attivo nella transizione scuola – università;
- o Riforma 1.7 - Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti;
- o Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università;
- o Riforma 1.5 - Riforma delle classi di laurea;
- o Riforma 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni;
- o Investimento 3.4 - Didattica e competenze universitarie avanzate;
- o Investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la PA e il patrimonio culturale;



- Riforma 4.1 - Riforma dei dottorati;
- Nella Missione 4, Componente 2:
  - Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità;
  - Investimento 1.1 - Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN);
  - Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori;
  - Investimento 1.3 - Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca;
  - Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies;
  - Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S" ;
  - Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione;
  - Investimento 3.3 - Introduzione di dott. innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese;
- Nonché, infine, ulteriori specifiche iniziative già in corso di realizzazione mediante strumenti di pianificazione interni, quali:
  - il Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021, finalizzato alla distribuzione di nuove risorse dal PON Ricerca e Innovazione 14-20 per contratti di ricerca su tematiche green e sui temi dell'innovazione (con esplicito riferimento ai contratti ex art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010);
  - il Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021, recante Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR);

La disposizione contribuisce solo a chiarire che tutte le iniziative del PNRR che prevedono, tra le spese rendicontabili, anche quelle connesse al costo del personale. Ciò premesso, si fa presente che – fermo restando che da tale disposizione non si generano nuovi oneri, in assenza del presente comma si determinerebbero condizioni tali da porre in impasse una pluralità di iniziative del PNRR, con conseguente responsabilità dello Stato italiano. La presente disposizione interviene a chiarire aspetti relativi ai requisiti di partecipazione alle procedure per la stipula di contratti di ricerca e contratti da ricercatore a tempo determinato. La disposizione ha quindi mera natura ordinamentale e non presenta alcun effetto finanziario diretto o indiretto. Il fine della disposizione è quello di chiarire che il limite dei 12 anni, previsto dalla normativa vigente, per i contratti di cui ai commi 22 e 24 della l. 240/2010 continui ad applicarsi unicamente a quelle posizioni, e non anche ai contratti previsti dalle nuove disposizioni (contratti di ricerca e ricercatore tenure-track, come modificati dalla proposta stessa). La disposizione è necessaria, alla luce in particolare della durata della nuova tenure-track introdotta all'art. 24, comma 3 (6 anni). Ove non si escludesse dal perimetro di applicazione del tetto temporale di 12 anni previsto dalla normativa previgente si rischierebbe l'automatica esclusione di un numero assai significativo di attuali assegnisti di ricerca o ricercatori a tempo determinato, ai quali sarebbe preclusa la possibilità di partecipazione alle procedure introdotte dalla nuova normativa in quanto il montante temporale dei loro contratti pregressi e quello relativo al nuovo contratto sarebbe verosimilmente superiore rispetto al citato limite complessivo di 12 anni. Quanto infine alla possibilità che la non applicazione del termine dei dodici anni possa comportare un problema di compatibilità con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, in relazione alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e sulla necessità che i titolari di tali posizioni conoscano in anticipo il termine massimo di durata del rapporto, non sembrano emergere rilievi critici dalla proposta di modifica, in quanto:



- Per coloro che sono o sono stati titolari di assegni di ricerca o di contratti disciplinati dalla normativa previgente (o ambiscono ad esserlo), resta il termine dei 12 anni;
- Per coloro che saranno titolari delle nuove posizioni introdotte (ossia nuovi contratti di ricerca, di cui all'art. 22, o nuovi contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, come modificati), il limite temporale è ricavabile dalla durata massima delle singole posizioni, esplicitamente prevista dalla legge (durata biennale per i contratti di ricerca, possibilità di durata triennale solo per specifiche esigenze del progetto, limite massimo individuato in 5 anni per contratti stipulabili anche presso istituzioni diverse; durata del contratto da ricercatore tenure-track di 6 anni). Per altro, per l'accesso alla posizione tenure-track non sono previsti requisiti come per l'attuale RTDb (che richiede di essere stati, per almeno un triennio assegnisti o RTDa), ed è dunque certamente possibile che il percorso per l'immissione a tempo indeterminato avvenga in 6 anni. Anzi, alla luce della possibilità di anticipare la valutazione per l'upgrade al termine del terzo anno (ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, della l. 240/2010, come in ipotesi modificato), l'immissione in ruolo a tempo indeterminato è praticabile anche dopo soli 3 anni. Anche ipotizzando, tuttavia, il percorso massimo (che in ogni caso non è richiesto come necessario), combinando un contratto di ricerca triennale, un contratto di ricerca biennale e un contratto da ricercatore tenure track, la durata massima per l'immissione in ruolo è di 11 anni (3+2+6), dunque inferiore a quella attuale;
- Per coloro che sono o sono stati titolari di assegni di ricerca o di contratti disciplinati dalla normativa previgente e ambiscono ad attivare le posizioni introdotte (ossia nuovi contratti di ricerca, di cui all'art. 22, o nuovi contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, come modificati) il limite dei 12 anni non si applica, ma intervengono ulteriori disposizioni (previste al comma 6-octiesdecies) che permettono ai vincitori delle posizioni da ricercatore tenure-track di riconoscere l'anzianità già maturata in qualità di RTDa (3 anni) o assegnisti (2 anni). Dunque, anche nel caso in cui un soggetto fosse prossimo al limite dei 9 anni complessivi tra assegni di ricerca e RTDa (oltre il quale gli sarebbe stata preclusa la possibilità di partecipare a concorsi da RTDb), a richiesta dell'interessato la durata del contratto da ricercatore tenure-track è ridotta a 3 anni, riportando in ogni caso la durata massima del percorso a 12 anni (ferma restando la possibilità di anticipo dell'upgrade trascorsi 12 mesi dalla presa di servizio, e quindi portando il periodo complessivo di contratti a tempo determinato precedenti all'immissione in ruolo a 10 anni).

Tali ultime previsioni sono di carattere meramente ordinamentale e non comportano, pertanto, maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

I commi da 6-vicies a 6-vicies semel prevedono la possibilità per le università di assumere personale a tempo indeterminato con la qualifica di tecnologo, con la finalità di svolgere attività di alto profilo gestionale e direttivo relativamente ad attività di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale.

La norma stabilisce altresì che il rapporto di lavoro di tale figura professionale è disciplinato in apposita sezione del CCNL, prendendo a riferimento il trattamento economico e contrattuale della categoria EP, a sottolineare l'alto livello di professionalità della figura delineata.

La norma contiene inoltre un rinvio alla fonte regolamentare per la definizione delle condizioni e delle modalità di reclutamento che in ogni caso dovranno rispettare le disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche e dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in tema di assunzione di personale presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella qualifica di "Elevata professionalità".

Infine, si prevede che, in via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dalla data di adozione di tale ultimo decreto, le procedure concorsuali per l'assunzione dei tecnologi a tempo indeterminato prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il



personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio. Possono partecipare alle procedure riservate anche coloro che hanno prestato servizio come tecnologi a tempo determinato, secondo il già vigente art. 24-bis. Le università determineranno il numero delle assunzioni nell'ambito della propria programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste sulla base della legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore. La disposizione, pertanto, risulta neutra dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la disposizione relativa al personale INGV di cui al comma 6-vicies-semel, sub 4) è volta a consentire ai 'ricercatori geofisici' con ruolo in esaurimento di optare per l'applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e pertanto transitare nei ruoli degli enti pubblici di ricerca. Tale norma determina una armonizzazione della disciplina applicabile al personale dell'area ricerca dell'INGV con quella dettata per il personale dell'area ricerca degli altri enti pubblici di ricerca. Il collocamento dei geofisici straordinari, ordinari ed associati e dei ricercatori geofisici nel ruolo ad esaurimento ha comportato di fatto un blocco di carriera degli stessi e, quindi, una disparità di trattamento rispetto al personale di ricerca degli altri enti pubblici di ricerca. I bandi concorsuali relativi ai passaggi di fascia sono, infatti, rivolti al solo personale di ricerca collocato nei ruoli dei ricercatori e tecnologi secondo il contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Ai fini della stima degli effetti finanziari è stato considerato il personale ancora inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e proveniente quindi dall'ex Osservatorio Vesuviano di Ercolano (NA), struttura confluita nel 1999 nell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ammonta al 31/12/2021 a 8 unità. Conseguentemente, la disposizione si applica ad un numero massimo (qualora tutti i potenziali beneficiari decidessero di optare per il passaggio ai ruoli EPR) pari a 8 unità di personale. Il passaggio delle 8 unità di personale dai ruoli ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 381/1999 ai ruoli degli enti pubblici di ricerca determina un costo annuale pari a euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022. Il costo annuale è riferito ai soli geofisici che nel passaggio registrerebbero un aumento del compenso. L'impatto finanziario è stato calcolato tenendo presente l'anzianità di servizio delle unità di personale interessato al 31/12/2021 e applicando l'adeguamento ISTAT 2021 (previsione 0,91%) per le università e l'incremento del 3,78% per gli EPR E l'IVC 2022 del 0,50%, secondo la tabella in calce.

Profilo Inquadr. EPR	Fascia di Inquadramento	Costo Lordone UNIVERSITA' CON ACCESSORI	Lordone UNIVERSITA' SENZA ACCESSORI	Costo Lordone EPR CON ACCESSORI	IVP (già compresa in Lordone EPR CON accessori)	IQR (già compreso in Lordone EPR CON accessori)	IVC (0,50%) (già compresa in Lordone EPR CON accessori)	Lordone EPR SENZA ACCESSORI	IVC (0,50%) (già compresa in Lordone EPR senza accessori)	DIFFERENZA ad personam su emol. SENZA ACCESSORI	DIFFERENZA ad personam su emol. CON ACCESSORI	Oneri da coprire





Primo Ricercatore	VI (22-29)	108.813,40	95.969,28	100.164,41	1.978,60	390,00	303,96	96.910,02	303,96	940,74	-8.648,99	0,00
Ricercatore III	VI (22-29)	73.346,85	64.356,15	76.376,58	1.713,92	390,00	230,40	73.485,84	230,40	9.129,69	3.029,73	3.029,73
Ricercatore III	VI (22-29)	64.814,78	56.723,06	76.376,58	1.713,92	390,00	230,40	73.485,84	230,40	16.762,78	11.561,80	11.561,80
Ricercatore III	VI (22-29)	73.346,85	64.356,15	76.376,58	1.713,92	390,00	230,40	73.485,84	230,40	9.129,69	3.029,73	3.029,73
Ricercatore III	VI (22-29)	75.977,86	66.987,28	76.376,58	1.713,92	390,00	230,40	73.485,84	230,40	6.498,56	398,72	398,72
Ricercatore III	VII (+30)	81.131,44	72.140,70	83.852,86	1.713,92	390,00	253,92	80.962,13	253,92	8.821,43	2.721,42	2.721,42
Ricercatore III	VII (+30)	83.871,47	74.880,68	83.852,86	1.713,92	390,00	253,92	80.962,13	253,92	6.081,45	-18,61	0,00
Ricercatore III	VI (22-29)	75.977,95	66.987,28	76.376,58	1.713,92	390,00	230,40	73.485,84	230,40	6.498,56	398,63	398,63
		637.280,60	562.400,58	649.753,03	13.976,04	3.120,00	1.963,80	626.263,48	1.963,80	63.862,90	12.472,43	<u>21.140,03</u>

I costi indicati nella tabella sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'INGV e anche delle indennità IVP e IOS. Eventuali ed ulteriori trattamenti accessori e le progressioni saranno ordinariamente finanziati a valere sul bilancio dell'ente. Il comma 6-vicies bis, coerentemente con l'introduzione della nuova figura del contratto di ricerca, di cui all'art. 22 della l. 240/2010, come modificato alla luce del comma 6-septies, interviene ad abrogare una disposizione, per altro, datata, relativamente alla possibilità di conferire borse di ricerca post-dottorato, ai sensi della l. 398/1989, chiarendo come il contratto di ricerca costituisca il riferimento per lo sviluppo del dottore di ricerca che si avvia alla carriera accademica, e contribuendo alla razionalizzazione dell'impatto complessivo dell'intervento normativo, nonché alla migliore canalizzazione delle risorse, evitando di alimentare sacche di precariato che la riforma intenda appunto superare. L'intervento è meramente ordinamentale, e dunque non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Infine, con il comma 6-vicies ter, si interviene al fine di realizzare una misura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e specificamente la riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, recante "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti". Al fine dell'immediato aumento dei posti letto per studenti universitari, si prevede un intervento a breve termine, consistente nella revisione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di "Cofinanziamento statale per alloggi e residenze per studenti universitari", in aderenza alle esigenze che emergono dall'evoluzione della disciplina sui contratti pubblici e dalla necessità di rendere tempestivamente disponibili le strutture ricettive. L'obiettivo finale della misura è quello di addivenire alla creazione e assegnazione di 7.500 posti alloggio aggiuntivi entro il 2022. In attuazione della citata Riforma 1.7, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha innalzato dal 50 al 70 per cento la quota massima di cofinanziamento erogata dal Ministero dell'università e della ricerca e sulla base della novella legislativa è stato emanato un bando di finanziamento per un importo



complessivo di 407 milioni di euro, dei quali 300 a valere sulle risorse del PNRR. Al fine di agevolare il rispetto del target temporale previsto dal PNRR, di per sé molto breve e pertanto di difficile conseguimento, la disposizione in oggetto prevede la possibilità che, attraverso un nuovo bando emanato dal Ministero dell'università e della ricerca, le risorse del PNRR originariamente stanziare mediante bandi emanati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, vengano destinate all'acquisizione, da parte dei soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché da parte di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari. Più nel dettaglio, si prescrive che la disponibilità possa essere acquisita mediante l'acquisizione del diritto di proprietà, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, il conseguimento del possesso o della detenzione di immobili. Le risorse possono, altresì, essere utilizzate per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla già citata comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo. Il comma, infine, sottrae gli acquisti così effettuati all'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale subordina, con alcune esclusioni, le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. La disposizione prevede la facoltà di destinare risorse già previste dal PNRR, e segnatamente 300 milioni di euro, per il cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca di interventi di realizzazione di residenze universitarie, all'acquisto diretto della disponibilità di alloggi per studenti universitari. Conseguentemente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

#### **Art. 15-bis (Disposizioni in materia di patronati)**

##### **15.0.8 Testo 4**

La disposizione prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato in relazione alle domande di indennità una tantum pari a 200 euro previste dall'articolo 32 comma 8 del DL 50/2022. La stima del numero di domande presentate tramite gli istituti di patronato è di circa 520 mila sulla base delle evidenze registrate in occasione dei bonus covid tenuto del numero dei potenziali beneficiari pari a 750 mila soggetti. Si tenga presente che il fondo rappresenta una spesa massima ed è erogato agli Istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio.

La copertura finanziaria prevista, mediante riduzione da 33,5 milioni di euro a 31 milioni di euro per il 2022 del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 178/2020, è compatibile con le risultanze del monitoraggio dell'Inps sul numero e spesa dei benefici concessi. Infatti a fronte di 2400 potenziali beneficiari stimati le domande accolte sono state 1227, pertanto gli importi impegnati sono decisamente inferiori alle autorizzazioni di spesa.

#### **Art. 15-ter (Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)**

##### **15.0.5 testo 2, id. 15.0.6 testo 3**

La disposizione è finalizzata ad istituire il ruolo del personale dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, costituito da massimo 23 unità di personale, di cui n. 2 Unità con qualifica di Dirigente





di II fascia e n. 1 unità con qualifica di Dirigente di I fascia. La dotazione organica dovrebbe essere composta come da tabella 1 di seguito riportata.

Tab. 1

Dotazione Organica		
Personale Dirigenziale		
Qualifica	Fascia	Numero Unità
Dirigente	I	1
Dirigente	II	2
Personale Aree		
Categoria PCM	Numero Unità	
A	16	
B	4	

Si prevede l'inquadramento nei ruoli dell'Autorità del personale attualmente in posizione di comando e l'autorizzazione all'assunzione di personale di categoria A-F1, nei limiti dei posti rimasti vacanti. In continuità con quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 per il personale attualmente comandato presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la norma prevede l'applicazione al personale di ruolo dell'AGIA delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva, in quanto compatibili. La tabella 2 indica il dettaglio del personale attualmente in servizio presso l'AGIA, con equiparazione delle qualifiche di appartenenza a quelle di destinazione secondo il DPCM 26.06.2015.

Tab. 2

Categoria PCM	Qualifica Amministrazione di appartenenza	Qualifica di destinazione PCM	Numero Unità
Dirigente	Dirigente II fascia	Dirigente II fascia	1
A	Area III - f1 Comparto Ministeri	A1	1
	Area III - f2 Comparto Ministeri	A2	5
	Area III - f3 Comparto Ministeri	A3	2
	D3 ( Regioni )	A3	2
	Area III - f4 ( Comparto Ministeri )	A4	4
	Area III - f5 ( Comparto Ministeri )	A5	1
B	Area II - f2 ( Comparto Ministeri )	B4	1
	Area II - f3 ( Comparto Ministeri )	B5	2
	Area II - f5 ( Comparto Ministeri )	B7	1

Per quanto concerne il personale delle aree, ad oggi, residuerebbe un posto vacante, da coprire tramite assunzione di un funzionario A1.

La tabella 3 indica, in maniera sintetica i costi annuali di personale preventivati, il cui dettaglio viene riportato nelle tab. 4 – Dirigente I Fascia; 5 – Dirigenti II Fascia e 6 – Personale delle aree.



Tab. 3

Costi per Dirigente di I fascia	
A - Totale Lordo Stato Retribuzione Dirigente I Fascia (1 Unità)	313.051,19 €
Costi per Dirigenti di II fascia	
B - Totale Lordo Stato Retribuzioni Dirigenti II Fascia (2 Unità di Personale)	353.151,87 €
Costi personale non Dirigenziale	
C - Totale Lordo Stato Retribuzioni Personale delle Aree (20 unità)	1.576.736,69 €
<b>TOTALE RETRIBUZIONI LORDO STATO PERSONALE (A + B + C)</b>	
<b>2.242.939,75 €</b>	

Tab. 4 – Dirigente di I Fascia

unità	Stipendio comprensivo Incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-
1	57.892,87	37.593,20	60.856,60	156.342,67	60.004,32	63.990,84	20.925,00	301.262,83	312.650,57	400,62	313.051,19

Tab. 5 – Dirigenti II Fascia

unità	Stipendio comprensivo Incrementi CCNL 2016-2018	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (38,38%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro-capite totale	retribuzione con incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC	Totale costo
2	45.260,87	12.849,81	32.678,69	90.789,37	34.844,88	33.314,72	10.893,91	169.842,69	176.262,74	313,20	176.575,94	353.151,87

Tabella 6 – Personale delle aree



Fasce di destinazione PCM	Numero unità per fascia	Stipendio tabellare	Indennità di Presidenza mensile	Indennità di Presidenza annua	Indennità protrazione oraria	Tredicesima	Totale retribuzione Annuale (A)	Retribuzioni accessorie (FUP + Indennità (incarichi specifici) Annuale (B))	Totale Retribuzione e L.D. (A + B)	ONERI RIFLESSI			Totale retribuzione lordo Stato unitario annuo	Totale retribuzione unitaria con incremento medio contrattuale CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021 *	IVC 2022 (lordo Stato) *13	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato con incremento medio contrattuale per fasce	Totale retribuzione straordinario LS con incremento medio contrattuale per fasce (C)	Totale Retribuzione L.S. (A + B + C)
										IRAP 8,50%	INPDAP 24,20%	TFR 9,60% SU 80%						
A1	2	22.456,56	629,00	7.548,00	11.880,00	1.871,38	43.755,94	3.000,00	46.755,94	3.974,25	11.314,94	3590,86	65.635,99	70.401,16	168,38	141.139,08	12.329,09	153.468,17
A2	5	23.260,60	629,00	7.548,00	11.880,00	1.938,38	44.626,98	3.000,00	47.626,98	4.048,29	11.525,73	3657,75	66.858,75	71.712,70	174,32	359.435,09	31.922,67	391.357,76
A3	4	24.571,59	635,00	7.620,00	11.880,00	2.047,63	46.119,22	3.000,00	49.119,22	4.175,13	11.886,85	3772,36	68.953,56	73.959,59	184,21	296.575,20	26.992,00	323.567,20
A4	4	26.991,80	676,00	8.112,00	11.880,00	2.249,32	49.233,12	3.000,00	52.233,12	4.439,82	12.640,42	4011,5	73.324,85	78.648,24	202,38	315.402,48	29.651,02	345.053,50
A5	1	28.747,91	676,00	8.112,00	11.880,00	2.395,66	51.135,57	3.000,00	54.135,57	4.601,52	13.100,81	4157,61	75.995,51	81.512,79	215,51	81.728,30	7.895,78	89.624,08
B4	1	19.338,46	550,00	6.600,00	9.420,00	1.611,54	36.970,00	3.000,00	39.970,00	3.397,45	9.672,74	3059,7	56.109,89	60.441,57	144,99	60.586,56	5.331,26	65.917,82
B5	2	20.572,15	550,00	6.600,00	9.420,00	1.714,35	38.306,50	3.000,00	41.306,50	3.511,05	9.996,17	3172,34	57.986,06	62.195,85	154,17	124.700,04	11.286,52	135.986,56
B7	1	22.539,04	550,00	6.600,00	9.420,00	1.878,25	40.437,29	3.000,00	43.437,29	3.692,17	10.511,82	3335,98	60.977,27	65.404,22	168,82	65.573,14	6.188,46	71.761,59
<b>Totale</b>	<b>20</b>															<b>1.445.139,90</b>	<b>131.596,79</b>	<b>1.576.736,69</b>

- Nel numero di unità per l'area A1 è stata conteggiata anche l'unità da assumere sul posto che, ad oggi, resterebbe vacante.
- Considerato che la PCM è indietro di due tornate contrattuali (CCNL 2016-2018 e 2019-2021), l'onere complessivo (lordo Stato) è stato aggiornato con gli incrementi medi contrattuali del 7,26% (3,48 + 3,78) per tutte le posizioni economiche della categoria A e per le fasce economiche dalla F9 alla F5 della cat. B e del 7,72% (3,48 + 4,24) per la cat. B dalla F4 alla F1.
- Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.798,39 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.596,79 annui a decorrere dall'anno 2023. Il predetto onere è stato calcolato sulla base dell'effettuazione di 28 ore di straordinario per dipendente, come rappresentato nella tabella che segue:

Tabella 7 – Prestazioni di lavoro straordinario

Fasce di destinazione PCM	Numero unità per fascia	tariffe orarie straordinario	Straordinario mensile ( 28 ore )	Totale Straordinario Annuale LD	ONERI RIFLESSI 32,70% (IRAP 8,50% + INPDAP 24,20%)	totale straordinario annuo LS	Totale retribuzione unitaria LS con incremento medio contrattuale CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021	Totale retribuzione straordinario LS con incremento medio contrattuale per fasce
A1	2,00	12,89	360,92	4.331,04	1.416,25	5.747,29	6.164,54	12.329,09
A2	5,00	13,35	373,80	4.485,60	1.466,79	5.952,39	6.384,53	31.922,67
A3	4,00	14,11	395,08	4.740,96	1.550,29	6.291,25	6.748,00	26.992,00
A4	4,00	15,50	434,00	5.208,00	1.703,02	6.911,02	7.412,76	29.651,02
A5	1,00	16,51	462,28	5.547,36	1.813,99	7.361,35	7.895,78	7.895,78
B4	1,00	11,10	310,80	3.729,60	1.219,58	4.949,18	5.331,26	5.331,26
B5	2,00	11,80	330,40	3.964,80	1.296,49	5.261,29	5.643,26	11.286,52
B7	1,00	12,94	362,32	4.347,84	1.421,74	5.769,58	6.188,46	6.188,46
<b>Totale</b>	<b>20,00</b>							<b>131.596,79</b>

Tenuto conto di quanto espresso nelle tabelle di cui alla presente relazione tecnica, la copertura finanziaria necessaria all'istituzione del ruolo organico dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza, come descritto in tab.1, viene stimata in € 1.121.470 per l'anno 2022 (rateo di sei mesi) e in € 2.242.940 a decorrere dall'anno 2023 cui si provvede quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a euro 121.470 per l'anno 2022 mediante corrispondente



versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

## Articolo 16, commi 1 e 2.

### 16.100

I costi relativi alle ulteriori assunzioni, a tempo determinato, di 10 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, sono indicati nella sottostante tabella.



## Ministero dell'Interno

Calcolo costo n. 10 unità di personale area III - F1 presso il DIP VVF (PNRR)

Ministero dell'Interno	RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE				Oneri riflessi	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro capite totale	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (0,74%)	IVC 2022 (Fondo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INDIC. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC	UNITA'	ONERE ANNUO COMPLESSIVO	RATIO 2022 (6/30/2022)
	Stipendio	Tredicesima mensilità	Indennità amministrativa d.P.C.M. 21 dicembre 2021	Totale fondamentale lordo dipendente										
AM - F1	22.291,78	1.857,65	4.993,60	29.142,43	1184,66	40.327,29	1.467,84	41.795,13	1.579,86	167,12	43.542,11	10	435.421,10	217.710,55

È stata applicata una riduzione di sei mesi per l'annualità 2022 atteso il decorso della prima parte dell'anno e i tempi necessari allo svolgimento delle procedure assunzionali.

Pertanto, a fronte di un onere pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 relativo all'assunzione delle prime 20 unità, l'onere complessivo – con l'aggiunta di quello per le ulteriori 10 unità, come sopra evidenziato in tabella – ammonta a euro 653.132 per l'anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026

Ai maggiori oneri pari a euro 217.710 per l'anno 2022 e a euro 435.421 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

## Articolo 16-bis (Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

### 16.0.1 testo 3 - 16.0.7 testo 3 - 16.0.8 testo 2 - 16.0.9 testo 3 - 16.0.10 testo 2

La norma al comma 1 prevede l'incremento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di 3 unità. Il costo lordo complessivo indicato al comma 3, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022, tiene conto della data di conferimento degli incarichi al 1° luglio 2022; a decorrere dal 2023 il costo a regime è pari ad euro 861.469. Nella tabella che segue si riporta il dettaglio della quantificazione dei predetti costi:



N. Dirigenti	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	IVC	IVC DAL 1° luglio 2022	Retribuzione di risultato	Totale	Costo unitario lordo	Costo complessivo anno 2022	Costo complessivo dal 2023	
a	b	c	d	e	f	g	$h = (b+c+d+e+f) \cdot 1,3838$	$i = (b+c+d+e+f) \cdot 1,3838$	$j = (g) \cdot 1,327$	$k = (j)$
3	57.892,87	37.593,20	49.000,00	405,21	289,51	65.000,00	210.180,79	287.156,18	430.734	861.469

Al comma 2 si prevede che l'agenzia possa conferire uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga alle percentuali di cui all'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001. L'onere complessivo è posto a carico delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per l'Agenzia delle Dogane e monopoli.

Ai maggiori oneri, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 ed euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### Art. 16-ter comma 1.

#### 16.0.23 testo 2

#### Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa

*La disposizione si inserisce nel quadro della riforma orizzontale di contesto della Pubblica Amministrazione prevista dal PNRR, che prevede fra l'altro il rafforzamento delle capacità di gestione nonché la promozione di avanzamenti di carriera e differenziazione dei percorsi manageriali, anche attraverso il ricambio generazionale. In particolare, la norma, con l'obiettivo di rispondere alle predette esigenze, prevede la possibilità di conferire incarichi di funzione dirigenziale di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero in deroga al limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165 del 2001 fino al 31 dicembre 2027.*

*Nel dettaglio, si evidenzia che la dotazione organica del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013, recante Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, prevede n. 9 posizioni dirigenziali di livello generale, cui si aggiunge la posizione del Vice Segretario generale civile, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*Il termine della deroga è fissato al 31 dicembre 2027, periodo nel quale matureranno i requisiti per il passaggio alla prima fascia i dirigenti di seconda fascia attualmente incaricati e quelli che verranno incaricati nei prossimi mesi, a copertura delle posizioni che si renderanno vacanti nel corso del 2022.*

*La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è intesa a disciplinare le modalità di copertura di posizioni già previste in organico.*

*Art. 16-ter comma 2. L'intervento normativo è volto ad apportare mirate modifiche al D.Lgs. n. 69/2001 ("Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza") al fine di adeguarne i contenuti alle novità medio tempore introdotte dal:*

*a. D.Lgs. n. 172/2019 ["Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma*



1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»];

b. decreto-legge n. 104/2020 (“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”).  
Le disposizioni in parola - in quanto di natura strettamente ordinamentale e di mero coordinamento normativo - non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e all’attuazione delle stesse si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 16-quater

##### 16.0.24 testo 2

##### **Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell’erario atteso che l’assunzione degli allievi agenti in parola è disposta nei limiti numerici e finanziari previsti dalla copertura del turn-over per l’anno 2022, relativi rispettivamente alle cessazioni intervenute nell’anno 2021. Il numero di candidati da assumere è il frutto di una valutazione che si basa su considerazioni di ordine gestionale unitamente a quelle basate sul dato tratto dall’esperienza. Punto di partenza è l’individuazione del punteggio conseguito alla prova scritta cui ancorare lo scorrimento individuato in 8,25/10 valendosi dell’identico voto già assunto dalle tre consimili procedure assunzionali extra ordinem approvate tra il 2019 e il 2022 a beneficio degli idonei alla prova scritta del concorso immediatamente precedente: in valore assoluto, tale contingente annovera 1.968 unità. Tenuto conto che sulla scorta del dato esperienziale dei precedenti scorrimenti rispetto al numero dei convocati il tasso di effettiva adesione alla convocazione è stimabile in poco più del 50%, è ragionevolmente prevedibile che su 1.968 unità, circa 1000 candidati si presenteranno effettivamente alle visite di idoneità. Sempre sulla scorta dell’esperienza maturata nei precedenti scorrimenti il tasso dei candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici è pari al 50% dei candidati esaminati. Ne consegue che rispetto ai candidati che si presume si presenteranno, pari come si è detto a 1000 unità, è stimabile che risulteranno idonee circa 500 unità. Tale contingente consentirà l’avvio di un congruo numero di giovani al prescritto corso allievi agenti già a partire dagli ultimi mesi dell’anno 2022, unitamente a coloro che saranno reclutati in applicazione dello scorrimento della graduatoria del precedente concorso allievi agenti disciplinato dall’art. 29-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 35. Al riguardo, occorre, tuttavia, precisare che, nell’ambito di tale ultimo scorrimento, solo poche decine di interessati hanno manifestato formale interesse alla relativa selezione, presumibilmente a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento della procedura concorsuale e la successiva convocazione determinata dallo scorrimento di graduatoria, con la conseguenza che gli effettivi reclutati non potranno in alcun caso raggiungere il numero fissato dal richiamato art. 29-bis (600 unità per il 2022; 700 per il 2023). Tale circostanza rende necessario affiancare a tali reclutati un congruo numero di ulteriori giovani, del pari assunti al termine di modalità più rapide di quelle ordinarie: risulta, quindi, ulteriormente necessario, e urgente (sempre in vista dell’avvio a corso nel volgere di pochi mesi), l’aggiunta di questa ulteriore misura assunzionale extra ordinem. Quest’ultima può fondatamente ritenersi capace di raggiungere l’obiettivo prefisso grazie al fatto di individuare la platea degli interessati nei soggetti che non è stato possibile assumere al termine di un concorso d’origine conclusosi da appena pochi mesi. Come noto, la copertura del turn over è dotata di autonomo finanziamento il cui limite massimo di spesa è costituito dall’ammontare complessivo dei risparmi ottenuti in conseguenza delle corrispondenti cessazioni dal servizio. Tenendo presente che la Polizia di Stato vanta una capacità assunzionale complessiva di circa 3.200 unità per il 2022 (cessazioni dell’anno 2021), di cui destinabili a reclutamento di agenti poco più di 2.100 (a cui si aggiungono, comunque, 961 unità già previste a legislazione vigente per assunzioni straordinarie, ossia extra-turn over) l’assunzione entro un massimo di 500 unità per il 2022 degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato del 2020 rientra nel bacino di assunzioni disponibili.



#### **Art. 17-bis.**

### **Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione**

#### **17.0.100**

Al fine di realizzare una strutturale implementazione degli organici delle componenti del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) ha previsto all'articolo 1, comma 961, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di uno specifico fondo recante le risorse stanziato per la manovra complessiva, demandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la fase attuativa.

Ciò posto, per consentire l'immediata realizzazione dei citati incrementi organici si rende necessario intervenire sul richiamato **comma 961**, sopprimendo il rimando alla menzionata decretazione di rango secondario e introducendo singole previsioni di dettaglio allo scopo di specificare i contorni degli interventi che interesseranno ciascuna Forza di polizia ed il predetto Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nell'arco del prossimo decennio.

Conseguentemente, i commi da 961-bis a 961-quinquies disciplinano nel dettaglio le misure rispettivamente di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, mentre il comma 961-sexies è dedicato alle procedure assunzionali straordinarie relative alle predette Forze di polizia. Infine, il successivo comma 961-septies descrive la manovra del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La manovra è stata elaborata, sulla scorta dei seguenti criteri contabili:

- a. il primo di tipo "quantitativo", consistente nell'attestarsi su una percentuale di incremento organico pari allo 0,66% della dotazione organica complessiva di ciascuna Forza di polizia.
- b. il secondo di ordine "finanziario", relativo al limite di spesa della manovra organica complessiva, tiene conto del criterio fondamentale dell'incremento dello 0,66% della dotazione organica, riferito al costo della qualifica di base.

In particolare, al fine di assicurare un adeguato aumento di organico anche per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2022 (quantificati, come noto, sulle sole esigenze delle Forze di polizia, nonostante la stessa disposizione trovi espressa applicazione anche per il suddetto Corpo), la quantificazione del budget disponibile per ciascuna Forza di polizia è stata elaborata calcolando la media della retribuzione della qualifica di base (ossia 46.906 euro pro capite), sviluppata su un decennio per le unità di incremento previste, nonché riducendo di ulteriori 150.000 euro tale disponibilità massima per ciascuna Forza di polizia.



## POLIZIA DI STATO

Il **comma 961-bis** introduce una serie di incrementi organici per alcune qualifiche della Polizia di Stato, distribuiti nel tempo, in armonia con le concrete esigenze operative e nel rispetto della sostenibilità assunzionale delle nuove immissioni.

Più nel dettaglio, il citato **comma 961-bis** reca alcuni interventi di sostituzione e modifica alle tabelle che a livello normativo contengono l'indicazione delle dotazioni organiche del personale dei diversi ruoli della Polizia di Stato, prevedendo, come detto, una serie di incrementi organici, riportati – per una completa visione di insieme – nel seguente prospetto, ove sono indicate anche le rispettive decorrenze, così stabilite al fine di contenere tali incrementi nell'ambito del budget previsto:

	<b>Ruolo/Qualifica</b>	<b>Incrementi organici Complessivi</b>	<b>Decorrenze</b>
Qualifiche dirigenziali	Dirigenti generali di pubblica sicurezza	3 unità	tutti dal 30/06/2022
	Dirigenti superiori "ruolo ordinario"	1 unità	dal 31/12/2022
	Primi dirigenti "ruolo ordinario"	28 unità	n. 2 dal 30/06/2023 n. 2 dal 31/12/2023 n. 2 dal 30/06/2024 n. 4 dal 31/12/2024 n. 4 dal 30/06/2025 n. 4 dal 31/12/2025 n. 5 dal 30/06/2026 n. 5 dal 31/12/2026
	Vice questori/Vice questori aggiunti "ruolo ordinario"	39 unità	n. 3 dal 31/12/2022 n. 3 dal 30/06/2023 n. 3 dal 31/12/2023 n. 6 dal 30/06/2024 n. 6 dal 31/12/2024 n. 7 dal 30/06/2025 n. 11 dal 31/12/2025
	Dirigenti superiori tecnici ruolo ingegneri	1 unità	dal 30/06/2022
	Primi dirigenti tecnici ruolo fisici	2 unità	tutti dal 31/12/2022
	Medici superiori/Medici capo	5 unità	tutti dal 31/12/2025
Qualifiche sub-direttive	Sovrintendenti "ruolo ordinario"	80 unità	n. 25 dal 31/12/2022 n. 25 dal 31/12/2023 n. 30 dal 31/12/2024
	Agenti/Assistenti "ruolo ordinario"	430 unità	n. 20 dal 01/10/2026 n. 30 dal 01/10/2027 n. 30 dal 01/10/2028





			n. 40 dal 01/10/2029 n. 40 dal 01/10/2030 n. 270 dal 01/10/2031
	Agenti tecnici (per reclutamento atleti paralimpici)	20 unità	tutti dal 30/06/2022

Nel richiamare i criteri contabili su descritti, si precisa che per la **Polizia di Stato**, si è tenuto conto della dotazione organica complessiva al 2027, pari a **108.403 unità**, con un'aliquota dello 0,66% di incremento pari a **715 unità**, tutte riferite al costo della qualifica di base.

Come meglio indicato nella Tabella 2, il *budget* a disposizione per la Polizia di Stato nel periodo 2022/2041 entro il quale si sono potuti sviluppare gli incrementi organici è il seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Risorse disponibili a regime con esecuzioni
FDS Risorse disponibili calcolate	619.711,80 €	4.421.257,37 €	9.452.343,34 €	15.245.715,07 €	18.904.686,69 €	20.886.629,65 €	21.648.915,40 €	22.563.658,31 €	23.478.401,21 €	24.058.229,81 €	32.321.592,00 €	32.321.592,00 €

Fermo restando i limiti anzidetti, la quantificazione finanziaria per ciascuna manovra di incremento organico, è stata così sviluppata:

- A. **per le qualifiche dirigenziali** (da Vice questore aggiunto a Dirigente generale di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate, non accessibili dalla "vita civile"):
1. considerazione degli oneri connessi al **trattamento economico fisso e continuativo**, in base ai valori del 2020, spettante annualmente alla qualifica oggetto di incremento, tenendo conto, altresì, dello sviluppo di carriera giuridico ed economico spettante ai beneficiari secondo la normativa vigente, nonché dell'adeguamento annuale ISTAT 2021 pari allo 0,91% (quest'ultimo previsto dal d.P.C.M. 15 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. 24 maggio 2022, n. 120);
  2. considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle **competenze accessorie**, in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i valori del conto annuale 2020, anche in questo caso tenendo conto dell'adeguamento annuale ISTAT 2021 pari allo 0,91%;
  3. il tutto calcolando la quota differenziale tra la nuova qualifica e quella di provenienza, nonché gli oneri sempre differenziali che le promozioni producono a seguito delle vacanze nelle qualifiche sottostanti (in sostanza, **il computo degli oneri conseguenti agli incrementi organici è assunto in termini integrali**, ossia in base all'intero trattamento spettante ai dipendenti che effettivamente accedono alle qualifiche incrementate);
- B. **per le qualifiche "contrattualizzate" di vice sovrintendente e agente del ruolo "ordinario", nonché di agente tecnico** (precisandosi, al riguardo, che soltanto quelle di agente "ordinario" e tecnico sono accessibili dalla "vita civile"):



1. considerazione degli oneri connessi al **trattamento economico fisso e continuativo** spettante annualmente alla qualifica oggetto di incremento – di accesso del nuovo personale (in caso di agente) o di promozione (in caso di vice sovrintendente) – tenendo conto, altresì:
  - dello sviluppo di carriera giuridico ed economico spettante ai beneficiari secondo la normativa vigente;
  - dei nuovi importi connessi al rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 per il Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021, di cui al d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (recante: “*Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2019-2021*”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 – Suppl. ordinario n. 21;
  - dell’indennità di vacanza contrattuale dello 0,5% per il 2022 solo con riferimento al trattamento economico fisso (questa, ad eccezione degli allievi);
2. considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle **competenze accessorie**, in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i valori del conto annuale 2019 e tenendo conto dell’aumento percentuale del 2,86% connesso al rinnovo contrattuale per il triennio 2019/2021 per il Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021, di cui al d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (recante: “*Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2019-2021*”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 – Suppl. ordinario n. 21;
3. considerazione, altresì, degli oneri stimabili in ordine alle competenze previste nell’ambito del **fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (F.E.S.I.)**, in base alla media annuale rilevata per il personale attualmente in servizio nelle qualifiche di riferimento, assumendo come riferimento i dati del conto annuale 2019, sul presupposto che tale dato è analogo al 2020 depurato dello stanziamento di 210 milioni assegnato per l’intero comparto, quale misura eccezionale *una tantum*;
4. inoltre:
  - con riferimento alle **qualifiche accessibili dalla “vita civile”** (ossia, **gli agenti del ruolo “ordinario” e del ruolo tecnico**), **il computo degli oneri conseguenti agli incrementi organici è assunto in termini integrali**, ossia in base all’intero trattamento spettante ai dipendenti che effettivamente accedono alle qualifiche incrementate, precisandosi che:
    - per gli agenti del ruolo tecnico, sono stati comunque calcolati per intero gli oneri finanziari, senza riferimento a piani assunzionali;
    - con riferimento ai 430 agenti che espletano funzioni di polizia, gli oneri sono stati calcolati in relazione ai *piani di assunzioni straordinarie* di cui al comma 961-*sexies*;



- **con riferimento alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo “ordinario”, che non è accessibile dalla “vita civile”, la quantificazione degli oneri è calcolata sulla quota differenziale tra la predetta qualifica e quella di provenienza.**

Ciò in considerazione del fatto che l’incremento della dotazione organica di tale qualifica, interamente alimentata dal ruolo sottostante degli agenti e assistenti, non comporta un aumento della dotazione organica di tale ultimo ruolo, ma soltanto una corrispondente riduzione della sua forza effettiva di personale. Tale diminuzione di forza effettiva nel ruolo degli agenti e assistenti è ripianabile, eventualmente, in due modi:

- tramite assunzioni ordinarie da *turn-over*, autorizzate anno per anno e finanziate dal risparmio di spesa derivante dalle cessazioni dal servizio ai sensi dell’art. 66, commi 9-bis e 10 del d.l. n. 112/2008;
- tramite assunzioni straordinarie che saranno eventualmente realizzate attraverso gli appositi provvedimenti.

In ogni caso, si tratterebbe di assunzioni di allievi agenti appositamente finanziate. Pertanto, l’unico onere derivante dall’aumento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è costituito dal differenziale di costo, sussistente inizialmente tra la qualifica di vice sovrintendente e quella sottostante di assistente, quest’ultima assunta come valore di media in considerazione della possibilità, anche per le qualifiche inferiori ad assistente capo, di essere immesse nel ruolo dei sovrintendenti (mediante concorso);

C. **per le spese di funzionamento**, queste sono state stimate per le sole qualifiche provenienti dalla “vita civile” (ossia gli Agenti e gli Agenti tecnici), con riferimento ai costi sostenuti dall’Amministrazione per le **spese di vitto e vestiario**, così calcolati:

- **spese di vitto**, comprendenti *pro-capite*: per il periodo relativo al corso di formazione, 2 pasti al giorno da 7,00 euro cadauno per 220 “giorni-lavoro”; successivamente, 1 pasto da 6,00 euro, moltiplicato sempre per 220 “giorni-lavoro”;
- **spese di vestiario**, comprendenti costi *pro-capite* di euro 1.500,00, da sostenere ciclicamente ogni 3 anni;

D. **il piano di distribuzione degli incrementi organici**, ad eccezione per quelli relativi agli agenti del “ruolo ordinario”, è sviluppato nell’arco di 5 anni, ossia dal 2022 al 2026, in modo da compiersi negli stessi tempi stabiliti per il piano programmatico pluriennale adottato (a seguito del riordino) con decreto del Ministro dell’Interno in data 20 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come meglio indicato nell’allegata **Tabella 1 richiamata nella relazione illustrativa**.

Con tale Tabella, sono precisate, innanzitutto, le modalità con le quali si perviene, in maniera graduale, all’incremento delle dotazioni organiche per le qualifiche di primo dirigente e di Vice questore/Vice questore aggiunto del “ruolo ordinario”, nei limiti indicati dalla lettera a), nn. 3) e 4), che comporteranno le conseguenti modifiche alle previsioni dell’attuale piano programmatico pluriennale, da realizzarsi con apposito decreto del Ministro dell’Interno.

In tale piano, in occasione dell’applicazione delle disposizioni ivi previste, secondo un’ottica di completa sistematicità e piena trasparenza, saranno, comunque, riportate anche le modificazioni delle dotazioni organiche conseguenti alle novelle delle tabelle



A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 335, 337 e 338 del 1982, di cui alle lettere a), b) e c).

**Il piano di distribuzione degli incrementi organici relativi agli agenti del “Ruolo ordinario”, invece, è sviluppato gradualmente nell’arco di 6 anni, ossia dal 2026 al 2031, come meglio indicato sempre nella richiamata Tabella 1.**

- E. **la quantificazione degli oneri economici è sviluppata su 10 anni per ciascun singolo intervento di incremento e, comunque, sino al 2041, ultimo anno di quantificazione per gli interventi che hanno inizio nel 2031. Il maggior onere annuo “lordo Stato” - a regime (dal 2041) è pari ad euro 32.125.779 così come evidenziato dalla tabella riassuntiva sottostante:**



INCREMENTO ORGANICO - ONERI DA FINANZIARE

qualifica	INCREMENTO ORGANICO	UNITA' DI FINANZIAMENTO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
AMMINISTRATIVE	1	3	79.873,00	93.745,00	99.237,00	65.137,00	61.837,00	64.578,00	623.448,00	628.308,00	634.068,00	634.868,00	644.868,00	651.350,00	651.350,00	651.350,00	651.350,00	651.350,00	651.350,00	651.350,00	651.350,00	651.350,00	651.350,00
AMMINISTRATIVE	1	1	-	328.887,00	328.887,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00	164.443,00
AMMINISTRATIVE	1	1	79.184,00	158.367,00	160.208,00	161.600,00	163.333,00	164.992,00	166.576,00	168.190,00	169.836,00	171.517,00	173.236,00	174.996,00	176.799,00	178.638,00	180.517,00	182.440,00	184.403,00	186.411,00	188.469,00	190.583,00	192.750,00
AMMINISTRATIVE	2	2	-	110.139,00	596.697,00	1.482.204,00	2.655.016,00	3.988.815,00	5.490.465,00	7.167.760,00	8.971.556,00	10.851.400,00	12.858.800,00	14.951.200,00	17.184.000,00	19.612.800,00	22.294.400,00	25.182.400,00	28.243.200,00	31.443.200,00	34.848,00	39.496.361,00	44.348,00
AMMINISTRATIVE	2	2	-	238.375,00	328.375,00	261.540,00	243.540,00	246.096,00	248.652,00	251.208,00	253.764,00	256.320,00	258.876,00	261.432,00	263.988,00	266.544,00	269.100,00	271.656,00	274.212,00	276.768,00	279.324,00	281.880,00	284.436,00
AMMINISTRATIVE	19	19	-	374.450,00	1.000.321,00	2.060.451,00	3.136.115,00	4.211.779,00	5.287.443,00	6.363.107,00	7.438.771,00	8.514.435,00	9.590.099,00	10.665.763,00	11.741.427,00	12.817.091,00	13.892.755,00	14.968.419,00	16.044.083,00	17.119.747,00	18.195.411,00	19.271.075,00	20.346.739,00
AMMINISTRATIVE	5	5	-	-	-	-	425.500,00	420.800,00	426.100,00	431.400,00	436.700,00	442.000,00	447.300,00	452.600,00	457.900,00	463.200,00	468.500,00	473.800,00	479.100,00	484.400,00	489.700,00	495.000,00	498.000,00
AMMINISTRATIVE	10	10	-	14.029,00	328.057,00	524.856,00	524.893,00	497.204,00	469.517,00	441.830,00	414.143,00	386.456,00	358.769,00	331.082,00	303.395,00	275.708,00	248.021,00	220.334,00	192.647,00	164.960,00	137.273,00	109.586,00	81.900,00
AMMINISTRATIVE	410	410	-	-	-	-	25.687,00	860.548,00	2.100.038,00	3.449.483,00	5.125.042,00	6.800.601,00	8.476.160,00	10.151.719,00	11.827.278,00	13.502.837,00	15.178.396,00	16.853.955,00	18.529.514,00	20.205.073,00	21.880.632,00	23.556.191,00	25.231.750,00
AMMINISTRATIVE	20	20	105.374,00	1.077.175,00	871.801,00	671.801,00	871.801,00	907.722,00	943.643,00	979.564,00	1.015.485,00	1.051.406,00	1.087.327,00	1.123.248,00	1.159.169,00	1.195.090,00	1.231.011,00	1.266.932,00	1.302.853,00	1.338.774,00	1.374.695,00	1.410.616,00	1.446.537,00

differentiale



Ciò premesso, si indicano, di seguito, le misure elaborate per l'incremento organico delle qualifiche indicate.

## 2. INCREMENTI DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI

### 2.1. INCREMENTO DI 3 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a **incrementare, a decorrere dal 30 giugno 2022, di 3 unità la dotazione organica della qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza**, che passerebbe dalle attuali 32 a 35 unità.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati al punto 1) – lettera A) di questa relazione, il maggior onere "*lordo Stato*" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 651.350 così suddiviso: euro 296.873 nel 2022, euro 593.746 nel 2023, euro 599.507 nel 2024, euro 605.267 nel 2025, euro 611.027 nel 2026, euro 616.788 nel 2027, euro 622.548 nel 2028, euro 628.308 nel 2029, euro 634.069 nel 2030, euro 639.829 nel 2031, euro 645.589 nel 2032. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "*lordo Stato*" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



**SCHEDA COSTO DIRIGENTE GENERALE**

trattamento economico		Dirigente Generale			
		lordo dipendente D.P.C.M. 13.11.2020	anno 2021 aumento 0,91%	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	41.227,68	375,17	41.602,85	17.477,36
	13^ mensilità	3.435,64	31,26	3.466,90	1.456,45
retribuzione Individuale di anzianità	gennaio/dicembre		-		
	13^ mensilità		-		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	15.840,48	144,15	15.984,63	5.226,97
	13^ mensilità	1.320,04	12,01	1.332,05	435,58
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.875,32	108,07	11.983,39	4.326,96
	13^ mensilità	989,61	9,01	998,62	360,58
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	28.481,27	259,18	28.740,45	11.030,58
	13^ mensilità	2.373,44	21,60	2.395,04	919,22
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
voci accessorie *					50.177,83
<b>TOTALI</b>		<b>105.543,48</b>	<b>960,45</b>	<b>106.503,93</b>	<b>91.411,53</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>197.915,46</b>

\* conto annuale 2020 aumentato indice ISTAT 2021 pari a 0,91%

differenziale classe pari ad euro 3.840,21 annuo lordo  
amministrazione per 13 mensilità







## 2.2. INCREMENTO DI 1 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE SUPERIORE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare, a decorrere dal 31 dicembre 2022, di 1 unità la dotazione organica della qualifica di Dirigente superiore della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che passerebbe così, dalla stessa data, dalle attuali 192 a 196 unità.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati al punto 1) – lettera A) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 174.799 così suddiviso: euro 158.387 nel 2023, euro 158.387 nel 2024, euro 161.669 nel 2025, euro 161.669 nel 2026, euro 164.952 nel 2027, euro 164.952 nel 2028, euro 168.234 nel 2029, euro 168.234 nel 2030, euro 171.517 nel 2031, euro 171.517 nel 2032. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.

SCHEDA COSTO DIRIGENTE SUPERIORE					
trattamento economico		Dirigente Superiore			
		lordo dipendente D.P.C.M. 13.11.2020	anno 2021 aumento 0,91%	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	35.239,40	320,68	35.560,08	14.938,79
	13 <sup>a</sup> mensilità	2.936,62	26,72	2.963,34	1.244,90
retribuzione individuale di anzianità*	gennaio/dicembre		-		
	13 <sup>a</sup> mensilità		-		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	14.558,63	132,48	14.691,11	4.803,99
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.213,22	11,04	1.224,26	400,33
indennità Int. Speciale	gennaio/dicembre	11.453,44	104,23	11.557,67	4.173,24
	13 <sup>a</sup> mensilità	954,45	8,69	963,14	347,77
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	20.820,55	189,47	21.010,02	8.063,64
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.735,05	15,79	1.750,84	671,97
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *					34.021,90
<b>TOTALI</b>		<b>88.911,36</b>	<b>809,09</b>	<b>89.720,45</b>	<b>68.666,54</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>158.387,00</b>	

\* conto annuale 2020 aumentato indice ISTAT 2021 pari a 0,91%

differenziale classe pari ad euro 3.282,43 annuo lordo  
amministrazione per 13 mensilità



UNID	CLASIFICA	PERIODO	COSTO ANUAL LÍQUIDO STATO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
				nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes	nr. costo periodo Mes
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2023	31/12/2023	154.387,00																			
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2024	31/12/2024	154.387,00	12	154.387,00																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2025	31/12/2025	154.668,43	12	154.668,43																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2026	31/12/2026	154.669,43	12	154.669,43																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2027	31/12/2027	154.665,86	12	154.665,86																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2028	31/12/2028	154.658,86	12	154.658,86																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2029	31/12/2029	156.242,29	12	156.242,29																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2030	31/12/2030	156.242,29	12	156.242,29																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2031	31/12/2031	174.514,73	12	174.514,73																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2032	31/12/2032	174.514,73	12	174.514,73																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2033	31/12/2033	174.799,15	12	174.799,15																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2034	31/12/2034	174.799,15	12	174.799,15																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2035	31/12/2035	174.799,15	12	174.799,15																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2036	31/12/2036	174.799,15	12	174.799,15																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2037	31/12/2037	174.799,15	12	174.799,15																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2038	31/12/2038	174.799,15	12	174.799,15																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2039	31/12/2039	174.799,15	12	174.799,15																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2040	31/12/2040	174.799,15	12	174.799,15																	
1	DIRIGENTE SUPERIORE	01/01/2041	31/12/2041	174.799,15	12	174.799,15																	
					154.387,00	154.387,00	154.668,43	154.668,43	154.665,86	154.658,86	156.242,29	156.242,29	174.514,73	174.514,73	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15

					154.387,00	154.387,00	154.668,43	154.668,43	154.665,86	154.658,86	156.242,29	156.242,29	174.514,73	174.514,73	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15	174.799,15
--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



### 2.3. INCREMENTO DI 28 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a **incrementare di 28 unità la dotazione organica della qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia** – passando così a regime (ossia dal 1° gennaio 2027) da 658 a **686 unità** – con andamento graduale a cadenza semestrale (dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2026), da attuarsi attraverso una rimodulazione del già vigente “piano programmatico pluriennale” adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 20 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

In tal senso, sempre come evidenziato nella relazione illustrativa, al fine di prevedere l'aumento di organico della qualifica in argomento nei limiti degli stanziamenti assegnati alla Polizia di Stato, **sono stati previsti gli incrementi graduali specificatamente sottoriportati**, che saranno attuati attraverso una rimodulazione del predetto piano programmatico pluriennale, meglio dettagliata nella allegata Tabella 1, ove sono riportate anche le modifiche da apportare allo stesso piano programmatico pluriennale:

Qualifica	Incrementi organici complessivi	Incrementi graduali e decorrenze
Primi dirigenti “ruolo ordinario”	28 unità	n. 2 dal 30/06/2023 n. 2 dal 31/12/2023 n. 2 dal 30/06/2024 n. 4 dal 31/12/2024 n. 4 dal 30/06/2025 n. 4 dal 31/12/2025 n. 5 dal 30/06/2026 n. 5 dal 31/12/2026

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati al punto 1) – lettera A) di questa relazione, il maggior onere “*lordo Stato*” complessivo a regime nel 2037 sarà pari ad euro 3.690.361 così suddiviso: euro 119.139 nel 2023, euro 595.697 nel 2024, euro 1.432.204 nel 2025, euro 2.455.016 nel 2026, euro 3.368.816 nel 2027, euro 3.400.465 nel 2028, euro 3.439.708 nel 2029, euro 3.471.356 nel 2030, euro 3.510.600 nel 2031, euro 3.542.248 nel 2032, euro 3.581.492 nel 2033, euro 3.613.140 nel 2034, euro 3.649.852 nel 2035, euro 3.671.373 nel 2036. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua “*lordo Stato*” unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



## SCHEMA COSTO PRIMO DIRIGENTE

trattamento economico		Primo Dirigente			
		loro dipendente D.P.C.M. 13.11.2020	anno 2021 aumento 0,91%	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.181,43	247,35	27.428,78	11.522,83
	13 <sup>a</sup> mensilità	2.265,12	20,61	2.285,73	960,24
retribuzione individuale di anzianità*	gennaio/dicembre		-		
	13 <sup>a</sup> mensilità		-		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.524,58	113,97	12.638,55	4.132,81
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.043,72	9,50	1.053,22	344,40
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	10.872,20	98,94	10.971,14	3.961,46
	13 <sup>a</sup> mensilità	906,02	8,24	914,26	330,12
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	12.703,66	115,60	12.819,26	4.920,03
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.058,64	9,63	1.068,27	410,00
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *					23.378,25
<b>TOTALI</b>		<b>68.555,37</b>	<b>623,85</b>	<b>69.179,22</b>	<b>49.960,15</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>119.139,37</b>

\* conto annuale 2020 aumentato indice ISTAT 2021 pari a 0,91%

differenziale classe pari ad euro 2.531,85 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità
--















**2.4. INCREMENTO DI 39 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE E VICE QUESTORE AGGIUNTO DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA**

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a **incrementare di 39 unità la dotazione organica della qualifica di Primo dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia** – passando così a regime (ossia dal 1° gennaio 2027) da 1.295 a **1.334 unità** – con andamento graduale a cadenza semestrale (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025), da attuarsi attraverso una rimodulazione del già vigente “piano programmatico pluriennale” adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 20 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

In tal senso, sempre come evidenziato nella relazione illustrativa, al fine di prevedere l'aumento di organico della qualifica in argomento nei limiti degli stanziamenti assegnati alla Polizia di Stato, **sono stati previsti gli incrementi graduali specificatamente sottoriportati**, che saranno attuati attraverso una rimodulazione del predetto piano programmatico pluriennale, meglio dettagliata nella allegata Tabella 1, ove sono riportate anche le modifiche da apportare allo stesso piano programmatico pluriennale:

Qualifica	Incrementi organici complessivi	Incrementi graduali e decorrenze
Vice questori/ Vice questori aggiunto “ruolo ordinario”	39 unità	n. 3 dal 31/12/2022 n. 3 dal 30/06/2023 n. 3 dal 31/12/2023 n. 6 dal 30/06/2024 n. 6 dal 31/12/2024 n. 7 dal 30/06/2025 n. 11 dal 31/12/2025

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati al punto 1) – lettera A) di questa relazione, il maggior onere “*lordo Stato*” complessivo a regime nel 2035 sarà pari ad euro 3.884.617 così suddiviso: euro 378.450 nel 2023, euro 1.009.201 nel 2024, euro 2.060.451 nel 2025, euro 3.256.215 nel 2026, euro 3.216.735 nel 2027, euro 3.224.065 nel 2028, euro 3.269.620 nel 2029, euro 3.482.923 nel 2030, euro 3.735.505 nel 2031, euro 3.773.913 nel 2032, euro 3.823.617 nel 2033, euro 3.851.857 nel 2034. Le tabelle sottostanti rappresentano le schede costo annue “*lordo Stato*” unitarie delle qualifiche e il riepilogo complessivo dell'intervento.



## SCHEDA COSTO VICE QUESTORE

trattamento economico		Vice questore			
		lordo dipendente D.P.C.M. 13.11.2020	anno 2021 aumento 0,91%	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.255,01	220,72	24.475,73	10.282,25
	13 <sup>a</sup> mensilità	2.021,25	18,39	2.039,64	856,85
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		-		
	13 <sup>a</sup> mensilità		-		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.524,58	113,97	12.638,55	4.132,81
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.043,72	9,50	1.053,22	344,40
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	10.872,20	98,94	10.971,14	3.961,46
	13 <sup>a</sup> mensilità	906,02	8,24	914,26	330,12
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.885,45	26,26	2.911,71	1.117,51
	13 <sup>a</sup> mensilità	240,45	2,19	242,64	93,12
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *					18.721,59
<b>TOTALI</b>		<b>54.748,68</b>	<b>498,21</b>	<b>55.246,89</b>	<b>39.840,13</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>95.087,02</b>

\* conto annuale 2020 aumentato indice ISTAT 2021 pari a 0,91%

differenziale classe pari ad euro 2.259,27 annuo lordo amministrazione per 13 mensilità
--



## SCHEDA COSTO VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3

trattamento economico		Vice Questore aggiunto + 3			
		lordo dipendente D.P.C.M. 13.11.2020	anno 2021 aumento 0,91%	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	18.289,08	166,43	18.455,51	7.753,16
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.524,09	13,87	1.537,96	646,10
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		-		
	13 <sup>a</sup> mensilità		-		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.380,12	94,46	10.474,58	3.425,19
	13 <sup>a</sup> mensilità	865,02	7,87	872,89	285,44
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.523,92	86,67	9.610,59	3.470,19
	13 <sup>a</sup> mensilità	793,66	7,22	800,88	289,18
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.758,60	25,10	2.783,70	1.068,39
	13 <sup>a</sup> mensilità	229,88	2,09	231,97	89,03
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *					17.041,38
<b>TOTALI</b>		<b>44.364,37</b>	<b>403,72</b>	<b>44.768,09</b>	<b>34.068,05</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>78.836,13</b>

\* conto annuale 2020 aumentato indice ISTAT 2021 pari a 0,91%



**SCHEMA COSTO VICE QUESTORE AGGIUNTO**

trattamento economico		Vice questore aggiunto			
		lordo dipendente D.P.C.M. 13.11.2020	anno 2021 aumento 0,91%	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.756,46	161,58	17.918,04	7.527,37
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.479,71	13,47	1.493,18	627,28
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		-		
	13 <sup>a</sup> mensilità		-		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.380,19	94,46	10.474,65	3.425,21
	13 <sup>a</sup> mensilità	865,02	7,87	872,89	285,44
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.523,92	86,67	9.610,59	3.470,19
	13 <sup>a</sup> mensilità	793,66	7,22	800,88	289,18
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.758,60	25,10	2.783,70	1.068,39
	13 <sup>a</sup> mensilità	229,88	2,09	231,97	89,03
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *					23.132,06
<b>TOTALI</b>		<b>43.787,44</b>	<b>398,47</b>	<b>44.185,91</b>	<b>39.914,15</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>84.100,06</b>

\* conto annuale 2020 aumentato indice ISTAT 2021 pari a 0,91%







UNDA	QUALIFICA	PERÍODO	CUSTO ANEXO LÍQUIDO STATO	COSTO ANEXO																		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033							
				Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
4	VICE QUESTORE ASSOCIATO	01/01/2024	30/09/2025	41.101,36																		
4	VICE QUESTORE ASSOCIATO	01/01/2026	31/12/2026	41.101,36																		
4	VICE QUESTORE ASSOCIATO	01/01/2027	31/12/2027	41.101,36																		
4	VICE QUESTORE ASSOCIATO+3	01/01/2028	31/12/2028	78.611,31																		
4	VICE QUESTORE ASSOCIATO+3	01/01/2029	31/12/2029	78.611,31																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2030	31/12/2030	96.821,36																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2031	31/12/2031	96.821,36																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2032	31/12/2032	96.821,36																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2033	31/12/2033	96.821,36																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2034	31/12/2034	96.821,36																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2035	31/12/2035	96.821,36																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2036	31/12/2036	96.821,36																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2037	31/12/2037	96.821,36																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2038	31/12/2038	96.821,36																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2039	31/12/2039	96.821,36																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2040	31/12/2040	96.821,36																		
4	VICE QUESTORE	01/01/2041	31/12/2041	96.821,36																		
					394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36

UNDA	QUALIFICA	PERÍODO	CUSTO ANEXO LÍQUIDO STATO	COSTO ANEXO																		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033							
				Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
7	VICE QUESTORE ASSOCIATO	01/01/2024	31/12/2024	41.101,36																		
7	VICE QUESTORE ASSOCIATO	01/01/2025	31/12/2025	41.101,36																		
7	VICE QUESTORE ASSOCIATO	01/01/2026	31/12/2026	41.101,36																		
7	VICE QUESTORE ASSOCIATO	01/01/2027	31/12/2027	41.101,36																		
7	VICE QUESTORE ASSOCIATO+3	01/01/2028	31/12/2028	78.611,31																		
7	VICE QUESTORE ASSOCIATO+3	01/01/2029	31/12/2029	78.611,31																		
7	VICE QUESTORE ASSOCIATO+3	01/01/2030	31/12/2030	78.611,31																		
7	VICE QUESTORE	01/01/2031	31/12/2031	96.821,36																		
7	VICE QUESTORE	01/01/2032	31/12/2032	96.821,36																		
7	VICE QUESTORE	01/01/2033	31/12/2033	96.821,36																		
7	VICE QUESTORE	01/01/2034	31/12/2034	96.821,36																		
7	VICE QUESTORE	01/01/2035	31/12/2035	96.821,36																		
7	VICE QUESTORE	01/01/2036	31/12/2036	96.821,36																		
7	VICE QUESTORE	01/01/2037	31/12/2037	96.821,36																		
7	VICE QUESTORE	01/01/2038	31/12/2038	96.821,36																		
7	VICE QUESTORE	01/01/2039	31/12/2039	96.821,36																		
7	VICE QUESTORE	01/01/2040	31/12/2040	96.821,36																		
7	VICE QUESTORE	01/01/2041	31/12/2041	96.821,36																		
					394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36	394.400,36







## 2.5. INCREMENTO DI 1 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE SUPERIORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO (DEL RUOLO INGEGNERI)

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a incrementare, a decorrere dal 30 giugno 2022, di 1 unità la dotazione organica della qualifica di Dirigente superiore tecnico del ruolo ingegneri, che passerebbe così, dalla stessa data, da 13 a 14 unità.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati al punto 1) – lettera A) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 174.799 così suddiviso: euro 79.194 nel 2022, euro 158.387 nel 2023, euro 160.028 nel 2024, euro 161.669 nel 2025, euro 163.311 nel 2026, euro 164.952 nel 2027, euro 166.593 nel 2028, euro 168.234 nel 2029, euro 169.876 nel 2030, euro 171.517 nel 2031, euro 173.158 nel 2032. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.

SCHEDA COSTO DIRIGENTE SUPERIORE TECNICO					
trattamento economico		Dirigente Superiore Tecnico			
		lordo dipendente D.P.C.M. 13.11.2020	anno 2021 aumento 0,91%	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	35.239,40	320,68	35.560,08	14.938,79
	13^ mensilità	2.936,62	26,72	2.963,34	1.244,90
retribuzione individuale di anzianità*	gennaio/dicembre		-		
	13^ mensilità		-		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	14.558,63	132,48	14.691,11	4.803,99
	13^ mensilità	1.213,22	11,04	1.224,26	400,33
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	11.453,44	104,23	11.557,67	4.173,24
	13^ mensilità	954,45	8,69	963,14	347,77
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	20.820,55	189,47	21.010,02	8.063,64
	13^ mensilità	1.735,05	15,79	1.750,84	671,97
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
voci accessorie *					34.021,90
<b>TOTALI</b>		<b>88.911,36</b>	<b>809,09</b>	<b>89.720,45</b>	<b>68.666,54</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>158.387,00</b>

\* conto annuale 2020 aumentato indice ISTAT 2021 pari a 0,91%

differenziale classe pari ad euro 3.282,43 annuo lordo  
amministrazione per 13 mensilità





## 2.6. INCREMENTO DI 2 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO (DEL RUOLO FISICI)

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a **incrementare, a decorrere dal 31 dicembre 2022, di 2 unità la dotazione organica della qualifica di Primo dirigente tecnico del ruolo fisici**, passando così, dalla stessa data, da 20 a **22 unità**.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati al punto 1) – lettera A) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 263.597 così suddiviso: euro 238.279 nel 2023, euro 238.279 nel 2024, euro 243.342 nel 2025, euro 243.342 nel 2026, euro 248.406 nel 2027, euro 248.406 nel 2028, euro 253.470 nel 2029, euro 253.470 nel 2030, euro 258.534 nel 2031, euro 258.534 nel 2032. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.

SCHEDA COSTO PRIMO DIRIGENTE TECNICO					
trattamento economico		Primo Dirigente Tecnico			
		lordo dipendente D.P.C.M. 13.11.2020	anno 2021 aumento 0,91%	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	27.181,43	247,35	27.428,78	11.522,83
	13^ mensilità	2.265,12	20,61	2.285,73	960,24
retribuzione individuale di anzianità*	gennaio/dicembre		-		
	13^ mensilità		-		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.524,58	113,97	12.638,55	4.132,81
	13^ mensilità	1.043,72	9,50	1.053,22	344,40
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	10.872,20	98,94	10.971,14	3.961,46
	13^ mensilità	906,02	8,24	914,26	330,12
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	12.703,66	115,60	12.819,26	4.920,03
	13^ mensilità	1.058,64	9,63	1.068,27	410,00
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
voci accessorie *					23.378,25
<b>TOTALI</b>		<b>68.555,37</b>	<b>623,85</b>	<b>69.179,22</b>	<b>49.960,15</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>119.139,37</b>

\* conto annuale 2020 aumentato indice ISTAT 2021 pari a 0,91%

differenziale classe pari ad euro 2.531,85 annuo lordo  
amministrazione per 13 mensilità





## 2.7. INCREMENTO DI 5 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE DI MEDICO SUPERIORE E MEDICO CAPO DELLA POLIZIA DI STATO

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a **incrementare**, a decorrere dal 31 dicembre 2025, di **5 unità la dotazione organica delle qualifiche di Medico superiore e Medico capo della Polizia di Stato**, che passano così, dalla predetta data, da 185 a 190 unità.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati al punto 1) – lettera A) di questa relazione, il maggior onere "lordo Stato" complessivo a regime nel 2035 sarà pari ad euro 498.028 così suddiviso: euro 420.500 nel 2026, euro 420.500 nel 2027, euro 420.500 nel 2028, euro 394.181 nel 2029, euro 394.181 nel 2030, euro 475.435 nel 2031, euro 475.435 nel 2032, euro 486.731 nel 2033, euro 486.731 nel 2034. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "lordo Stato" unitaria della qualifica e il riepilogo complessivo dell'intervento.

SCHEDA COSTO MEDICO SUPERIORE					
trattamento economico		medico superiore			
		lordo dipendente D.P.C.M. 13.11.2020	anno 2021 aumento 0,91%	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	24.255,01	220,72	24.475,73	10.282,25
	13^ mensilità	2.021,25	18,39	2.039,64	856,85
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		-		
	13^ mensilità		-		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	12.524,58	113,97	12.638,55	4.132,81
	13^ mensilità	1.043,72	9,50	1.053,22	344,40
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	10.872,20	98,94	10.971,14	3.961,46
	13^ mensilità	906,02	8,24	914,26	330,12
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.885,45	26,26	2.911,71	1.117,51
	13^ mensilità	240,45	2,19	242,64	93,12
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
voci accessorie *					18.721,59
<b>TOTALI</b>		<b>54.748,68</b>	<b>498,21</b>	<b>55.246,89</b>	<b>39.840,13</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>95.087,02</b>

\* conto annuale 2020 aumentato indice ISTAT 2021 pari a 0,91%

differenziale classe pari ad euro 2.259,27 annuo lordo  
 amministrazione per 13 mensilità



## SCHEDA COSTO MEDICO CAPO + 3

trattamento economico		Medico capo + 3			
		lordo dipendente D.P.C.M. 13.11.2020	anno 2021 aumento 0,91%	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	18.289,08	166,43	18.455,51	7.753,16
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.524,09	13,87	1.537,96	646,10
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		-		
	13 <sup>a</sup> mensilità		-		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.380,12	94,46	10.474,58	3.425,19
	13 <sup>a</sup> mensilità	865,02	7,87	872,89	285,44
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.523,92	86,67	9.610,59	3.470,19
	13 <sup>a</sup> mensilità	793,66	7,22	800,88	289,18
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.758,60	25,10	2.783,70	1.068,39
	13 <sup>a</sup> mensilità	229,88	2,09	231,97	89,03
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *					17.041,38
<b>TOTALI</b>		<b>44.364,37</b>	<b>403,72</b>	<b>44.768,09</b>	<b>34.068,05</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>78.836,13</b>

\* conto annuale 2020 aumentato indice ISTAT 2021 pari a 0,91%



## SCHEDA COSTO MEDICO CAPO

trattamento economico		Medico Capo			
		lordo dipendente D.P.C.M. 13.11.2020	anno 2021 aumento 0,91%	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	17.756,46	161,58	17.918,04	7.527,37
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.479,71	13,47	1.493,18	627,28
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre		-		
	13 <sup>a</sup> mensilità		-		
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	10.380,19	94,46	10.474,65	3.425,21
	13 <sup>a</sup> mensilità	865,02	7,87	872,89	285,44
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre	9.523,92	86,67	9.610,59	3.470,19
	13 <sup>a</sup> mensilità	793,66	7,22	800,88	289,18
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre	2.758,60	25,10	2.783,70	1.068,39
	13 <sup>a</sup> mensilità	229,88	2,09	231,97	89,03
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *					23.132,06
<b>TOTALI</b>		<b>43.787,44</b>	<b>398,47</b>	<b>44.185,91</b>	<b>39.914,15</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>84.100,06</b>

\* conto annuale 2020 aumentato indice ISTAT 2021 pari a 0,91%







### **3. INCREMENTI DELLE QUALIFICHE DEI SOVRINTENDENTI E DEGLI AGENTI CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZI, NONCHE' DEGLI AGENTI TECNICI**

#### **3.1. INCREMENTO 80 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA**

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a **incrementare di 80 unità la dotazione organica del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia**, con andamento graduale (+25 al 31 dicembre 2022, +25 al 31 dicembre 2023 e +30 al 31 dicembre 2024), passando così, a regime, da 24.000 a **24.080 unità**.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati al punto 1) – lettera B) di questa relazione, il maggior onere "*lordo Stato*" complessivo a regime nel 2034 sarà pari ad euro 360.574 così suddiviso: euro 164.029 nel 2023, euro 328.057 nel 2024, euro 524.891 nel 2025, euro 524.891 nel 2026, euro 597.204 nel 2027, euro 469.517 nel 2028, euro 436.293 nel 2029, euro 381.636 nel 2030, euro 326.980 nel 2031, euro 292.387 nel 2032, euro 323.381 nel 2033. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "*lordo Stato*" unitaria della qualifica, il costo differenziale annuo "*lordo Stato*" computato nel tempo a seguito della progressione economica e il riepilogo complessivo dell'intervento.



**SCHEDA COSTO VICE SOVRINTENDENTE**

trattamento economico		Vice Sovrintendente			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.787,34	595,42	21.382,76	8.982,90
	13^ mensilità	1.732,28	49,62	1.781,90	748,57
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			106,91	44,91
	13^ mensilità			8,91	3,74
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.740,08	650,28	9.390,36	3.070,65
	13^ mensilità	728,34	54,19	782,53	255,89
Indennità Int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20		1.800,20	690,92
	13^ mensilità	150,02		150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario				5.025,94
	fesi				1.526,07
<b>TOTALI</b>		<b>33.938,26</b>	<b>1.349,51</b>	<b>35.403,59</b>	<b>20.407,16</b>
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>55.810,75</b>

\* conto annuale 2019



## SCHEMA COSTO SOVRINTENDENTE

trattamento economico		Sovrintendente			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.633,08	619,65	22.252,73	9.348,37
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.802,76	51,63	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			111,26	46,74
	13 <sup>a</sup> mensilità			9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.781,24	653,28	9.434,52	3.085,09
	13 <sup>a</sup> mensilità	731,77	54,44	786,21	257,09
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20		1.800,20	690,92
	13 <sup>a</sup> mensilità	150,02		150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario				3.933,87
	fesi				1.357,04
<b>TOTALI</b>		<b>34.899,07</b>	<b>1.379,00</b>	<b>36.398,61</b>	<b>19.559,62</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>55.958,23</b>

\* conto annuale 2019



## SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE CAPO

trattamento economico		Sovrintendente Capo			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.122,71	633,68	22.756,39	9.559,96
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.843,56	52,81	1.896,37	796,66
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			113,78	47,80
	13 <sup>a</sup> mensilità			9,48	3,98
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.304,68	692,28	9.996,96	3.269,01
	13 <sup>a</sup> mensilità	775,39	57,69	833,08	272,42
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20		1.800,20	690,92
	13 <sup>a</sup> mensilità	150,02		150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario				5.453,97
	fesi				1.400,55
<b>TOTALI</b>		<b>35.996,56</b>	<b>1.436,46</b>	<b>37.556,28</b>	<b>21.552,84</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>59.109,11</b>

\* conto annuale 2019



**SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE CAPO + 4**

trattamento economico		Sovrintendente Capo + 4			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	22.122,71	908,40	23.031,11	9.675,37
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.843,56	75,70	1.919,26	806,28
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			115,16	48,38
	13 <sup>a</sup> mensilità			9,60	4,03
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	9.304,68	692,28	9.996,96	3.269,01
	13 <sup>a</sup> mensilità	775,39	57,69	833,08	272,42
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20		1.800,20	690,92
	13 <sup>a</sup> mensilità	150,02		150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario				5.453,97
	fesi				1.400,55
<b>TOTALI</b>		<b>35.996,56</b>	<b>1.734,07</b>	<b>37.855,38</b>	<b>21.678,49</b>
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>59.533,87</b>

\* conto annuale 2019



## SCHEDA COSTO ASSISTENTE

trattamento economico		Assistente			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	19.941,60	571,20	20.512,80	8.617,43
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.661,80	47,60	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			102,56	43,09
	13 <sup>a</sup> mensilità			8,55	3,59
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.278,84	541,56	7.820,40	2.557,27
	13 <sup>a</sup> mensilità	606,57	45,13	651,70	213,11
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *	straordinario				4.412,22
	fesi				1.879,38
<b>TOTALI</b>		<b>29.488,81</b>	<b>1.205,49</b>	<b>30.805,41</b>	<b>18.444,20</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>49.249,61</b>

\* conto annuale 2019



**SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO**

trattamento economico		Assistente Capo			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.742,83	594,15	21.336,98	8.963,67
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.728,57	49,51	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			106,68	44,82
	13 <sup>a</sup> mensilità			8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	591,84	8.546,40	2.794,67
	13 <sup>a</sup> mensilità	662,88	49,32	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *	straordinario				3.767,81
	fesi				1.460,77
<b>TOTALI</b>		<b>31.088,84</b>	<b>1.284,82</b>	<b>32.489,24</b>	<b>18.015,34</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>50.504,57</b>

\* conto annuale 2019





**SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO + assegno funzione**

trattamento economico		Assistente Capo + assegno funzione			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.742,83	594,15	21.336,98	8.963,67
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.728,57	49,51	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			106,68	44,82
	13 <sup>a</sup> mensilità			8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	591,84	8.546,40	2.794,67
	13 <sup>a</sup> mensilità	662,88	49,32	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36		1.458,36	559,72
	13 <sup>a</sup> mensilità	121,53		121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario				3.767,81
	fesi				1.460,77
<b>TOTALI</b>		<b>32.668,73</b>	<b>1.284,82</b>	<b>34.069,13</b>	<b>18.621,70</b>
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>52.690,82</b>

\* conto annuale 2019



**SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + ASSEGNO FUNZIONE**


trattamento economico		Assistente Capo Coordinatore + assegno funzione			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	21.633,08	619,65	22.252,73	9.348,37
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.802,76	51,64	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			111,26	46,74
	13 <sup>a</sup> mensilità			9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	591,84	8.546,40	2.794,67
	13 <sup>a</sup> mensilità	662,88	49,32	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.458,36		1.458,36	559,72
	13 <sup>a</sup> mensilità	121,53		121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario				4.038,97
	fesi				1.684,85
<b>TOTALI</b>		<b>33.633,17</b>	<b>1.312,45</b>	<b>35.066,15</b>	<b>19.535,79</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>54.601,94</b>

\* conto annuale 2019



**SCHEDA COSTO VICE SOVRINTENDENTE**

trattamento economico	Vice Sovrintendente			
	lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019- 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	20.787,34	595,42	21.382,76	8.982,90
retribuzione individuale di anzianità	1.732,28	49,62	1.781,90	748,57
vacanza contrattuale			106,91	44,91
indennità mensile pensionabile	8.740,08	650,28	9.390,36	3.070,65
indennità int. Speciale	728,34	54,19	782,53	255,89
indennità dirigenziale				
assegno di funzione	1.800,20		1.800,20	690,92
voci accessorie *	150,02		150,02	57,58
	straordinario			5.025,94
	festi			1.526,07
<b>TOTALI</b>	<b>33.938,26</b>	<b>1.349,51</b>	<b>35.403,59</b>	<b>20.407,16</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>55.810,75</b>




**SCHEDA COSTO ASSISTENTE**

trattamento economico	Assistente			
	lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	19.941,60	571,20	20.512,80	8.617,43
retribuzione individuale di anzianità	1.661,80	47,60	1.709,40	718,12
vacanza contrattuale			102,56	43,09
indennità mensile pensionabile	7.278,84	541,56	7.820,40	2.557,27
indennità int. Speciale	606,57	45,13	651,70	213,11
indennità dirigenziale				
assegno di funzione				
voci accessorie *	straordinario			4.412,22
	festi			1.879,38
<b>TOTALI</b>	<b>29.488,81</b>	<b>1.205,49</b>	<b>30.805,41</b>	<b>18.444,20</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>49.249,61</b>
	<b>differenziale trattamento economico</b>			<b>6.561,14</b>



**SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE**

trattamento economico	Sovrintendente				oneri Amministrazione
	lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione	
stipendio	gennaio/dicembre	21.633,08	619,65	22.252,73	9.348,37
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.802,76	51,63	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			111,26	46,74
	13 <sup>a</sup> mensilità			9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	8.781,24	653,28	9.434,52	3.085,09
	13 <sup>a</sup> mensilità	731,77	54,44	786,21	257,09
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre	1.800,20		1.800,20	690,92
	13 <sup>a</sup> mensilità	150,02		150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario				3.933,87
	festi				1.357,04
<b>TOTALI</b>		<b>34.899,07</b>	<b>1.379,00</b>	<b>36.398,61</b>	<b>19.559,62</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>55.958,23</b>



**SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO**


trattamento economico	Assistente Capo				oneri Amministrazione
	lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione	
stipendio	gennaio/dicembre	20.742,83	594,15	21.336,98	8.963,67
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.728,57	49,51	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			106,68	44,82
	13 <sup>a</sup> mensilità			8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	591,84	8.546,40	2.794,67
	13 <sup>a</sup> mensilità	662,88	49,32	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *	straordinario				3.767,81
	festi				1.460,77
<b>TOTALI</b>		<b>31.088,84</b>	<b>1.284,82</b>	<b>32.489,24</b>	<b>18.015,34</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>50.504,57</b>

**5.453,66**  
differenziale trattamento economico



**SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE**

trattamento economico	Sovrintendente			
	lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	21.633,08	619,65	22.252,73	9.348,37
13ª mensilità	1.802,76	51,63	1.854,39	779,03
retribuzione individuale di anzianità				
13ª mensilità				
vacanza contrattuale			111,26	46,74
13ª mensilità			9,27	3,90
indennità mensile pensionabile	8.781,24	653,28	9.434,52	3.085,09
13ª mensilità	731,77	54,44	786,21	257,09
indennità int. Speciale				
13ª mensilità				
indennità dirigenziale				
13ª mensilità				
assegno di funzione	1.800,20		1.800,20	690,92
13ª mensilità	150,02		150,02	57,58
voci accessorie *	straordinario			3.933,87
	festi			1.357,04
<b>TOTALI</b>	<b>34.899,07</b>	<b>1.379,00</b>	<b>36.398,61</b>	<b>19.559,62</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>55.958,23</b>



**SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO + assegno funzione**

trattamento economico	Assistente Capo + assegno funzione			
	lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	20.742,83	594,15	21.336,98	8.963,67
13ª mensilità	1.728,57	49,51	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità				
13ª mensilità				
vacanza contrattuale			106,68	44,82
13ª mensilità			8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	7.954,56	591,84	8.546,40	2.794,67
13ª mensilità	662,88	49,32	712,20	232,89
indennità int. Speciale				
13ª mensilità				
indennità dirigenziale				
13ª mensilità				
assegno di funzione	1.458,36		1.458,36	559,72
13ª mensilità	121,53		121,53	46,64
voci accessorie *	straordinario			3.767,81
	festi			1.460,77
<b>TOTALI</b>	<b>32.668,73</b>	<b>1.284,82</b>	<b>34.069,13</b>	<b>18.621,70</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>52.690,82</b>
<b>differenziale trattamento economico</b>				<b>3.267,40</b>



**SCHEDA COSTO SOVRINTENDENTE CAPO**

trattamento economico	Sovrintendente Capo			
	lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	22.122,71	633,68	22.756,39	9.559,96
retribuzione individuale di anzianità	1.843,56	52,81	1.896,37	796,66
vacanza contrattuale			113,78	47,80
indennità mensile pensionabile	9.304,68	692,28	9.996,96	3.269,01
indennità int. Speciale	775,39	57,69	833,08	272,42
indennità di anzianità				
assegno di funzione	1.800,20		1.800,20	690,92
voci accessorie *	150,02		150,02	57,58
				5.453,97
				1.400,55
<b>TOTALI</b>	<b>35.996,56</b>	<b>1.436,46</b>	<b>37.556,28</b>	<b>21.552,84</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>59.109,11</b>



**SCHEDA COSTO ASSISTENTE CAPO COORDINATORE + ASSEGNO FUNZIONE**

trattamento economico	Assistente Capo Coordinatore + assegno funzione			
	lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	21.633,08	619,65	22.252,73	9.348,37
retribuzione individuale di anzianità	1.802,76	51,64	1.854,39	779,03
vacanza contrattuale			111,26	46,74
indennità mensile pensionabile	7.954,56	591,84	8.546,40	2.794,67
indennità int. Speciale	662,88	49,32	712,20	232,89
indennità di anzianità				
assegno di funzione	1.458,36		1.458,36	559,72
voci accessorie *	121,53		121,53	46,64
				4.038,97
				1.684,85
<b>TOTALI</b>	<b>33.633,17</b>	<b>1.312,45</b>	<b>35.066,15</b>	<b>19.535,79</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>54.601,94</b>
	<b>differenziale trattamento economico</b>			<b>4.507,18</b>

\* conto annuale 2019









### 3.2. INCREMENTO DI 430 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a **incrementare di 430 unità la dotazione organica del ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato** che espletano funzioni di polizia, con incremento alle date del 1° ottobre 2026 (+20), del 1° ottobre 2027 (+30), del 1° ottobre 2028 (+30), del 1° ottobre 2029 (+40), del 1° ottobre 2030 (+40) e del 1° ottobre 2031 (+270), determinando l'aumento della dotazione organica, a regime, da 51.870 a **52.300 unità**.

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati al punto 1) – lettera B) e C) (**spese di funzionamento**) di questa relazione, il maggior onere "*lordo Stato*" complessivo a regime nel 2041 sarà pari ad euro 20.758.662 così suddiviso: euro 82.687 nel 2026, euro 860.568 nel 2027, euro 2.100.638 nel 2028, euro 3.449.683 nel 2029, euro 5.125.654 nel 2030, euro 7.838.115 nel 2031, euro 17.016.452 nel 2032, euro 18.950.269 nel 2033, euro 19.067.011 nel 2034, euro 19.210.693 nel 2035, euro 19.571.257 nel 2036, euro 20.345.163 nel 2037, euro 20.407.188 nel 2038, euro 20.474.382 nel 2039, euro 20.557.082 nel 2040, euro 20.758.662 nel 2041. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "*lordo Stato*" unitaria della qualifica, il riepilogo complessivo dell'intervento, e il riepilogo delle spese di funzionamento.



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE IL CORSO DI FORMAZIONE ADEGUATO SECONDO GLI IMPORTI E LE DECORRENZE PREVISTE DAL CCNL in corso di pubblicazione**

<b>DECORRENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021</b>				
STIPENDIO a.I. parametro 105,25 x punto parametrale € 183,15 - D.P.R.				€ 19.276,54
INDENNITA' PENSIONABILE a. I. (€ 531,70 per 12 mesi art. 4 D.P.R. 39/2018)				€ 6.855,12
<b>TOTALE RETRIBUZIONE a. I.</b>				<b>€ 26.131,66</b>
<u>RETRIBUZIONE MENSILE:</u>				
TOTALE RETIBUZIONE a. I. : 12	€ 26.131,66	:	12	€ 2.177,64
<u>TRATTAMENTO ECONOMICO ALLIEVI AGENTI:</u>				
RETRIBUZIONE MENSILE	€ 2.177,64	x	72,7381 %	€ 1.583,97
DETRAZIONE SPESE PER VITTO Euro 12,07 per 26 giorni				€ 313,82
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.270,15</b>
				<b>15.241,80</b>
		IRAP	0,085	1.295,55
				<b>16.537,35</b>



**SCHEDA COSTO AGENTE ORDINARIO E TECNICO**

trattamento economico		Agente			
		loro dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	18.739,76	536,78	19.276,54	8.098,07
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.561,65	44,73	1.606,38	674,84
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			96,38	40,49
	13 <sup>a</sup> mensilità			8,03	3,37
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	6.380,40	474,72	6.855,12	2.241,62
	13 <sup>a</sup> mensilità	531,70	39,56	571,26	186,80
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *	straordinario				2.581,55
	fesi				1.349,59
<b>TOTALI</b>		<b>27.213,51</b>	<b>1.095,79</b>	<b>28.413,71</b>	<b>15.176,34</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>43.590,06</b>

\* conto annuale 2019



**SCHEDA COSTO AGENTE SCELTO ORDINARIO E TECNICO**

trattamento economico		Agente Scelto			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	19.318,43	553,35	19.871,78	8.348,13
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.609,87	46,11	1.655,98	695,68
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			99,36	41,74
	13 <sup>a</sup> mensilità			8,28	3,48
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	6.761,28	503,04	7.264,32	2.375,43
	13 <sup>a</sup> mensilità	563,44	41,92	605,36	197,95
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *	straordinario				4.101,32
	fesi				1.913,30
<b>TOTALI</b>		<b>28.253,02</b>	<b>1.144,42</b>	<b>29.505,08</b>	<b>17.677,03</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>47.182,11</b>

\* conto annuale 2019



**SCHEDA COSTO ASSISTENTE ORDINARIO E TECNICO**

trattamento economico		Assistente			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	19.941,60	571,20	20.512,80	8.617,43
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.661,80	47,60	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			102,56	43,09
	13 <sup>a</sup> mensilità			8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.278,84	541,56	7.820,40	2.557,27
	13 <sup>a</sup> mensilità	606,57	45,13	651,70	213,11
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *	straordinario				4.412,22
	fesi				1.879,38
<b>TOTALI</b>		<b>29.488,81</b>	<b>1.205,49</b>	<b>30.805,41</b>	<b>18.444,20</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>49.249,61</b>

\* conto annuale 2019



**SCHEMA COSTO ASSISTENTE CAPO**

trattamento economico		Assistente Capo			
		loro dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo loro dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	20.742,83	594,15	21.336,98	8.963,67
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.728,57	49,51	1.778,08	746,97
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			106,68	44,82
	13 <sup>a</sup> mensilità			8,89	3,73
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.954,56	591,84	8.546,40	2.794,67
	13 <sup>a</sup> mensilità	662,88	49,32	712,20	232,89
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *	straordinario				3.767,81
	fesi				1.460,77
<b>TOTALI</b>		<b>31.088,84</b>	<b>1.284,82</b>	<b>32.489,24</b>	<b>18.015,34</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>50.504,57</b>

\* conto annuale 2019

















### **3.3. INCREMENTO DI 20 UNITÀ DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA QUALIFICA DI AGENTE TECNICO, IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE RIGUARDANTE IL RECLUTAMENTO DI ATLETI PARALIMPICI, DA IMPIEGARE NELLA SEZIONE PARALIMPICA ISTITUITA NELL'AMBITO DEI RUOLI TECNICI E TECNICO-SCIENTIFICI**

L'intervento, come già detto in relazione illustrativa, è finalizzato a **incrementare, dal 30 giugno 2022, di 20 unità la dotazione organica degli Agenti tecnici della Polizia di Stato che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica**, che passa, pertanto, dalla predetta data, da 1.000 a 1.020 unità (ciò ai fini del reclutamento, attraverso pubblico concorso per titoli, di atleti paralimpici – in misura pari al 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", fissato dalle pertinenti disposizioni normative in 400 unità, e, comunque, nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente – da impiegare nella Sezione paralimpica istituita nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici).

Secondo i criteri di calcolo utilizzati, meglio specificati al punto 1) – lettera B) e C) di questa relazione, il maggior onere "*lordo Stato*" complessivo a regime nel 2033 sarà pari ad euro 984.992 così suddiviso: euro 165.374 nel 2022, euro 1.037.175 nel 2023, euro 871.801 nel 2024, euro 871.801 nel 2025, euro 871.801 nel 2026, euro 907.722 nel 2027, euro 943.642 nel 2028, euro 943.642 nel 2029, euro 943.642 nel 2030, euro 943.642 nel 2031, euro 964.317 nel 2032. Le tabelle sottostanti rappresentano la scheda costo annua "*lordo Stato*" unitaria della qualifica, il riepilogo complessivo dell'intervento e il riepilogo delle spese di funzionamento.



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AGLI ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO DURANTE IL CORSO DI FORMAZIONE ADEGUATO SECONDO GLI IMPORTI E LE DECORRENZE PREVISTE DAL CCNL in corso di pubblicazione**

<b>DECORRENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021</b>				
STIPENDIO a.l. parametro 105,25 x punto parametrale € 183,15 - D.P.R.				€ 19.276,54
INDENNITA' PENSIONABILE a. l. (€ 531,70 per 12 mesi art. 4 D.P.R. 39/2018)				€ 6.855,12
<b>TOTALE RETRIBUZIONE a. l.</b>				<b>€ 26.131,66</b>
<u>RETRIBUZIONE MENSILE:</u>				
TOTALE RETIBUZIONE a. l. : 12	€ 26.131,66	:	12	€ 2.177,64
<u>TRATTAMENTO ECONOMICO ALLIEVI AGENTI:</u>				
RETRIBUZIONE MENSILE	€ 2.177,64	x	72,7381 %	€ 1.583,97
DETRAZIONE SPESE PER VITTO Euro 12,07 per 26 giorni				€ 313,82
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.270,15</b>
				15.241,80
		IRAP	0,085	1.295,55
				<b>16.537,35</b>



**SCHEMA COSTO AGENTE ORDINARIO E TECNICO**

trattamento economico		Agente			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	18.739,76	536,78	19.276,54	8.098,07
	13 <sup>a</sup> mensilità	1.561,65	44,73	1.606,38	674,84
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			96,38	40,49
	13 <sup>a</sup> mensilità			8,03	3,37
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	6.380,40	474,72	6.855,12	2.241,62
	13 <sup>a</sup> mensilità	531,70	39,56	571,26	186,80
indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13 <sup>a</sup> mensilità				
voci accessorie *	straordinario				2.581,55
	fesi				1.349,59
<b>TOTALI</b>		<b>27.213,51</b>	<b>1.095,79</b>	<b>28.413,71</b>	<b>15.176,34</b>
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>43.590,06</b>

\* conto annuale 2019



**SCHEDA COSTO AGENTE SCELTO ORDINARIO E TECNICO**

trattamento economico		Agente Scelto			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	19.318,43	553,35	19.871,78	8.348,13
	13^ mensilità	1.609,87	46,11	1.655,98	695,68
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			99,36	41,74
	13^ mensilità			8,28	3,48
Indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	6.761,28	503,04	7.264,32	2.375,43
	13^ mensilità	563,44	41,92	605,36	197,95
Indennità int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
Indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
voci accessorie *	straordinario				4.101,32
	fesi				1.913,30
<b>TOTALI</b>		<b>28.253,02</b>	<b>1.144,42</b>	<b>29.505,08</b>	<b>17.677,03</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>47.182,11</b>

\* conto annuale 2019





**SCHEDA COSTO ASSISTENTE ORDINARIO E TECNICO**

trattamento economico		Assistente			
		lordo dipendente D.P.R. 39/2018	aumento contratto 2019 - 2021	nuovo lordo dipendente	oneri Amministrazione
stipendio	gennaio/dicembre	19.941,60	571,20	20.512,80	8.617,43
	13^ mensilità	1.661,80	47,60	1.709,40	718,12
retribuzione individuale di anzianità	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
vacanza contrattuale	gennaio/dicembre			102,56	43,09
	13^ mensilità			8,55	3,59
indennità mensile pensionabile	gennaio/dicembre	7.278,84	541,56	7.820,40	2.557,27
	13^ mensilità	606,57	45,13	651,70	213,11
indennità Int. Speciale	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
indennità dirigenziale	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
assegno di funzione	gennaio/dicembre				
	13^ mensilità				
voci accessorie *	straordinario				4.412,22
	fesi				1.879,38
<b>TOTALI</b>		<b>29.488,81</b>	<b>1.205,49</b>	<b>30.805,41</b>	<b>18.444,20</b>
				<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>49.249,61</b>

\* conto annuale 2019







## ARMA DEI CARABINIERI

Per quel che concerne l'intervento che interessa l'Arma dei carabinieri di cui al **comma 961-ter** verranno riportati di seguito - in modo descrittivo - gli oneri annuali riguardanti ogni singolo intervento (assunzioni o nuove promozioni) fino al 2032, aggiungendo poi il relativo onere sviluppato al 10° anno successivo a quello in cui la manovra di arruolamento verrà ultimata, in modo da dimostrare la sua compatibilità/sostenibilità finanziaria rispetto alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ripartite tra le pubbliche amministrazioni interessate in base al fabbisogno rappresentato. Per ogni singolo intervento, poi, verrà allegata la relativa tabella di sviluppo, la quale invece conterrà l'intera progressione annuale degli oneri (dal 2022 sino al 10° anno successivo all'ultima immissione nel ruolo).

Gli oneri complessivi derivanti dalle modifiche normative apportate dal **comma 961-ter** sono pari a euro 729.814,49 nel 2022, euro 3.689.189,28 nel 2023, euro € 10.168.591,80 nel 2024, euro 12.559.149,09 nel 2025, euro 14.598.716,08 nel 2026, euro 15.890.872,68 nel 2027, euro 16.872.200,74 nel 2028, euro 17.978.553,99 nel 2029, euro 18.922.381,98 nel 2030, euro 19.952.920,11 nel 2031 ed euro 20.963.533,45 nel 2032, nonché un onere a regime pari a euro 35.818.272,26 a decorrere dal 2066.

Si riporta, di seguito, l'impatto finanziario complessivo della manovra dell'Arma dei carabinieri fino al 2032

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>GEN.D. RN - TOT</b>	€ 66.102,16	€ 66.102,16	€ 67.217,74	€ 67.217,74	€ 101.384,40	€ 101.384,40	€ 103.057,77	€ 103.057,77	€ 104.731,14	€ 137.782,22	€ 139.455,57
<i>di cui ORG</i>	€ 66.102,16	€ 66.102,16	€ 67.217,74	€ 67.217,74	€ 68.333,32	€ 68.333,32	€ 69.448,90	€ 69.448,90	€ 70.564,48	€ 70.564,48	€ 71.680,04
<i>di cui CICLI</i>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33.051,08	€ 33.051,08	€ 33.608,87	€ 33.608,87	€ 34.166,66	€ 67.217,74	€ 67.775,53
<b>GEN.D. RT</b>	€ 33.051,08	€ 33.051,08	€ 33.608,87	€ 33.608,87	€ 34.166,66	€ 34.166,66	€ 34.724,45	€ 34.724,45	€ 35.282,24	€ 35.282,24	€ 35.840,02
<b>GEN.B. RN - TOT</b>	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 68.457,10	€ 68.457,10	€ 68.457,10	€ 68.457,73	€ 68.457,73	€ 68.457,10	€ 68.457,31	€ 68.457,31
<i>di cui ORG</i>	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.343,46	€ 51.343,46	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82
<i>di cui CICLI</i>	€ -	€ -	€ -	€ 17.114,27	€ 17.114,27	€ 17.114,27	€ 17.114,27	€ 17.114,27	€ 17.114,27	€ 17.114,49	€ 17.114,49
<b>GEN.B. RT - TOT</b>	€ 51.342,82	€ 68.457,10	€ 102.685,64	€ 119.799,92	€ 136.914,19	€ 154.028,46	€ 154.029,10	€ 154.029,10	€ 154.029,10	€ 171.143,37	€ 188.257,44
<i>di cui ORG</i>	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.343,46	€ 51.343,46	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82
<i>di cui CICLI</i>	€ -	€ 17.114,27	€ 51.342,82	€ 68.457,10	€ 85.571,37	€ 102.685,64	€ 102.685,64	€ 102.685,64	€ 102.685,64	€ 119.800,55	€ 136.914,61
<b>COL. RV</b>			€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.963,45	€ 112.963,45	€ 112.964,72
<b>COL. RT - TOT</b>	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 131.792,17	€ 150.619,62	€ 169.447,08	€ 188.274,53	€ 188.273,26	€ 207.100,71	€ 207.101,77	€ 225.929,01	€ 225.929,01
<i>di cui ORG</i>	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.963,45	€ 112.963,45	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72
<i>di cui CICLI</i>	€ -	€ -	€ 18.827,45	€ 37.654,91	€ 56.482,36	€ 75.309,81	€ 75.309,81	€ 94.137,26	€ 94.137,05	€ 112.964,29	€ 112.964,29
<b>U. RN</b>	€ 56.109,97	€ 224.439,89	€ 485.614,53	€ 932.478,62	€ 1.388.292,94	€ 1.896.534,33	€ 2.453.113,00	€ 3.009.691,67	€ 3.576.029,48	€ 4.161.885,59	€ 4.747.741,71
<b>U. RT</b>	€ 78.952,46	€ 315.809,85	€ 571.357,46	€ 864.285,52	€ 1.157.213,57	€ 1.450.141,63	€ 1.743.069,68	€ 2.035.997,74	€ 2.328.925,79	€ 2.622.197,17	€ 2.915.468,55
<b>U. RF</b>	€ 19.738,12	€ 78.952,46	€ 142.839,37	€ 216.071,38	€ 289.303,39	€ 362.535,41	€ 435.767,42	€ 508.999,43	€ 582.231,45	€ 655.549,29	€ 728.867,14
<b>TOTALE UFF.</b>	€ 469.604,15	€ 951.120,08	€ 1.699.423,33	€ 2.565.503,48	€ 3.458.144,04	€ 4.368.487,24	€ 5.293.457,13	€ 6.235.023,53	€ 7.169.751,52	€ 8.191.189,66	€ 9.162.981,45
<b>TOTALE IBAC - TATE</b>	€ 175.343,67	€ 1.640.520,32	€ 4.954.119,55	€ 5.975.129,55	€ 6.798.420,15	€ 7.057.973,60	€ 7.058.132,83	€ 7.101.379,17	€ 7.101.379,17	€ 7.101.379,17	€ 7.131.100,71
<b>TOTALE IBAC - TAA</b>		€ 350.687,33	€ 1.905.815,78	€ 2.268.819,89	€ 2.583.355,71	€ 2.696.516,27	€ 2.704.692,89	€ 2.739.289,97	€ 2.739.289,97	€ 2.739.289,97	€ 2.739.289,97
<b>TOTALE CAR. SPE</b>		€ 252.494,88	€ 1.414.299,81	€ 1.545.662,84	€ 1.545.662,84	€ 1.545.662,84	€ 1.584.584,55	€ 1.662.427,98	€ 1.662.427,98	€ 1.662.427,98	€ 1.662.427,98
<b>FUNZIONAMENTO</b>	€ 84.866,67	€ 494.366,67	€ 194.933,33	€ 204.033,33	€ 213.133,33	€ 222.233,33	€ 231.333,33	€ 240.433,33	€ 249.533,33	€ 258.633,33	€ 267.733,33
<b>TOTALE MANOVRA</b>	€ 729.814,49	€ 3.689.189,28	€ 10.168.591,80	€ 12.559.149,09	€ 14.598.716,08	€ 15.890.872,68	€ 16.872.200,74	€ 17.978.553,99	€ 18.922.381,98	€ 19.952.920,11	€ 20.963.533,45

Al riguardo, si precisa, a fattor comune, che gli oneri sono stati calcolati tenendo conto, per il periodo d'interesse e per ciascun livello grado delle varie componenti del trattamento economico fondamentale da riconoscere agli allievi durante il corso di formazione (i quali non percepiscono, per la durata del percorso addestrativo, compensi accessori, sia sotto forma di straordinario sia di FESI), di quello fisso e accessorio spettante al personale immesso in servizio, nonché delle spese di funzionamento. Nello specifico, la quantificazione degli oneri tiene conto:

- per il personale contrattualizzato (da Car. a Cap.), dell'incremento derivante dall'applicazione del provvedimento di concertazione 2019-2021, di cui al d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 (recante: "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2019-2021"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 - Suppl. ordinario n. 21, nella misura del 2,86% del trattamento economico fisso



e accessorio, nonché dell'incremento pari allo 0,5% riferibile all'applicazione dell'indennità di vacanza contrattuale dal 2022;

- per il personale dirigente (da Magg. a Gen. C.A.), dell'incremento del 0,91% (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2022) applicato al trattamento economico fisso e continuativo, nonché a quello accessorio spettante per l'anno 2020;
- la disciplina degli avanzamenti prevista dal combinato disposto agli articoli 783 e 1311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per i ruoli base e l'articolo 771, comma 2, del medesimo decreto per gli ispettori;
- delle spese di funzionamento *pro-capite*, consistenti negli oneri di vestiario (800,00 euro), di armamento ed equipaggiamento individuale (500,00 euro) e di istruzione (700,00 euro), il cui importo è stato calcolato per il solo primo anno di arruolamento per un complessivo pari a 2.000,00 euro, a cui si affiancano quelli per il vitto, stimato in 700,00 euro su base annua (dato ricavato dal conto annuale 2019).

Entrando nel dettaglio di ogni intervento dell'intera manovra di cui al comma 961-*ter*, si rappresenta che il dispositivo normativo di cui:

1. dalla lettera a) alla lettera k) [eccetto il numero 2) della lettera a)], determina un maggiore onere annuo “*lordo Stato*” nel 2032 pari a euro 9.283.014,78 e, a regime, dal 2066 pari a euro 23.907.541,58. L'impatto economico conseguente all'ampliamento organico degli ufficiali [di cui al numero 1) della lettera a)] del ruolo normale (+239) e del ruolo tecnico (+60) è stato calcolato ipotizzando l'effettiva entrata in vigore dell'incremento organico e delle relative promozioni, considerando quindi l'onere della nuova previsione organica diluita nel tempo [per l'incremento del numero degli ufficiali del ruolo forestale (+34) non valgono le considerazioni appena evidenziate rispetto ai citati due ruoli].

Ciò premesso, la disposizione prevede:

- a. per quanto concerne gli ufficiali del ruolo normale e tecnico, modifiche agli specchi della tabella 4 di cui all'articolo 1226-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [lettere d), e), f), i) e j)], le quali, a partire dal 1° gennaio 2022, determineranno l'incremento organico di n. 3 unità nel grado di generale di divisione (2 nel ruolo normale e 1 in quello tecnico), di n. 6 unità nel grado di generale di brigata (3 nel ruolo normale e 3 in quello tecnico) e di n. 12 unità del grado di colonnello (6 nel ruolo normale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e 6 in quello tecnico). Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che:
  - il menzionato incremento viene effettuato nel rispetto della disciplina “normalizzata” degli avanzamenti al grado superiore di cui al codice dell'ordinamento militare, in forza del quale il numero annuale delle promozioni è fissato dai relativi Specchi dei Quadri I e III della citata Tabella 4 in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
  - eventuali vacanze organiche potranno essere colmate con “promozioni aggiuntive” nei soli limiti previsti dall'articolo 1079 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non eccedendo “*un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori all'unità*” che, nel caso di specie, si tradurrebbe in 1 promozione aggiuntiva per i gradi di generale di divisione e generale di brigata e 3 promozioni aggiuntive per il grado di colonnello;
  - l'onere correlato ai diversi incrementi è stato calcolato tenendo conto della differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo [stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale e indennità di posizione (con incarico) da riconoscere ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 334/1997] e accessorio (straordinario) spettante al grado in esame inquadrato nella classe stipendiale “0” e quello del grado immediatamente inferiore inquadrato nella classe stipendiale “0”;
  - per i soli ufficiali del ruolo normale, il volume organico complessivo riportato negli specchi B e C del quadro I della Tabella 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reca erroneamente il numero



di 3391 unità, non valorizzando la riduzione degli organici dei tenenti colonnelli - da 1131 a 1128 e da 1108 a 1105 unità - riguardante i citati specchi, come modificati dalle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 17-*septies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Pertanto, il dato reale preso in esame per l'incremento oggetto della presente norma, desumibile dalla somma degli organici dei singoli gradi, è pari a 3388, dal quale si ricava il dato complessivo di 3627 unità (+239). Tale formulazione non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli evidenziate nelle tabelle allegate alla presente relazione. In ragione di quanto esposto al primo e secondo alinea, la manovra organica non produrrà "effetti indotti" diversi dalle eventuali promozioni aggiuntive, a esclusione delle conseguenze tecniche derivanti dalle necessarie specifiche modifiche dei cicli di promozione che, a loro volta e come sotto meglio esplicitato, determinano maggiori oneri finanziari, rinvenienti dai seguenti avanzamenti, ulteriori rispetto a quelli stabiliti a legislazione vigente (i cicli di promozione sono legati alla velocità di "immissione" nei vari gradi e non creano alcun ulteriore allargamento organico).

Pertanto, le novelle normative decorrenti dal 1° gennaio 2022 (ad eccezione di quelle relative all'incremento del grado di colonnello che decorrerà dal 1° gennaio 2024), comporteranno per il grado di:

1) generale di divisione del ruolo normale:

- la modifica del ciclo promozionale, oggi articolato su 5 anni con n. 4 promozioni il 1°, 3°, 4° e 5° anno e n. 5 promozioni il 2° anno, che determinerà l'incremento di n. 1 promozione sino al 2026 e di n. 2 promozioni ogni 15 anni a partire dal 2027 (per un totale di n. 3 promozioni in più tra il 2027 e il 2050, considerando la compensazione tra le promozioni ulteriori che si registreranno negli anni 2031, 2034, 2037, 2040, 2046 e 2049 e quelle che non saranno conferite negli anni 2033, 2038 e 2048) in forza di un ciclo triennale con n. 4 promozioni il 1° e 3° anno e n. 5 promozioni il 2° anno;
- l'immediato incremento organico derivante dalla norma, che si tradurrà - nel 2022 - al più, in n. 2 ulteriori promozioni (già prudenzialmente conteggiate nei relativi oneri).

L'onere complessivo discendente quindi è pari a euro 66.102,16 nel 2022, euro 66.102,16 nel 2023, euro 67.217,74 nel 2024, euro 67.217,74 nel 2025, euro 101.384,40 nel 2026, euro 101.384,40 nel 2027, euro 103.057,77 nel 2028, euro 103.057,77 nel 2029, euro 104.731,14 nel 2030, euro 137.782,22 nel 2031 ed euro 139.455,57 nel 2032, nonché un onere a regime pari a euro 211.135,65 a decorrere dal 2053.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri (per quelli derivanti dalla modifica del ciclo di promozione e dall'immediato incremento organico si inseriscono gli stralci delle tabelle sino all'anno 2032:



	Base				Base totale E = (A+B+C+D)	+ 0,91% F = (E*1,0091)	Straordinario lordo Stato G	+ 0,91% H = (G*1,0091)
	Stipendio	IMP	IIS	Ind.Dirig./Posiz.				
	A	B	C	D				
Gen.B. d. iniziale	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 123.243,69	€ 124.365,21	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 1 <sup>a</sup> cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 126.496,51	€ 127.647,63	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 2 <sup>a</sup> cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 129.749,33	€ 130.930,05	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 3 <sup>a</sup> cl.	€ 63.972,21	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 133.002,16	€ 134.212,48	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 4 <sup>a</sup> cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 136.254,98	€ 137.494,90	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 5 <sup>a</sup> cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 139.507,81	€ 140.777,33	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 6 <sup>a</sup> cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 142.760,63	€ 144.059,75	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 7 <sup>a</sup> cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 146.013,46	€ 147.342,18	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 8 <sup>a</sup> cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 149.266,28	€ 150.624,60	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 8 <sup>a</sup> cl./1	€ 82.242,24	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 151.272,19	€ 152.648,77	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 8 <sup>a</sup> cl./2	€ 84.248,15	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 153.278,10	€ 154.672,93	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.D. d. iniziale	€ 63.426,37	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 146.405,61	€ 147.737,90	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 1 <sup>a</sup> cl.	€ 67.231,95	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 150.211,19	€ 151.578,11	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 2 <sup>a</sup> cl.	€ 71.037,53	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 154.016,77	€ 155.418,32	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 3 <sup>a</sup> cl.	€ 74.843,12	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 157.822,36	€ 159.258,54	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 4 <sup>a</sup> cl.	€ 78.648,70	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 161.627,94	€ 163.098,75	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 5 <sup>a</sup> cl.	€ 82.454,28	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 165.433,52	€ 166.938,97	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 6 <sup>a</sup> cl.	€ 86.259,86	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 169.239,10	€ 170.779,18	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 7 <sup>a</sup> cl.	€ 90.065,44	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 173.044,68	€ 174.619,39	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 8 <sup>a</sup> cl.	€ 93.871,03	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 176.850,27	€ 178.459,61	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 8 <sup>a</sup> cl./1	€ 96.217,80	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 179.197,04	€ 180.827,73	€ 46.993,44	€ 47.421,08

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
GEN.D. RN - TOY	€ 66.102,16	€ 66.102,16	€ 67.217,74	€ 67.217,74	€ 101.384,40	€ 101.384,40	€ 103.057,77	€ 103.057,77	€ 104.731,14	€ 137.782,22	€ 139.455,57
di cui ORG	€ 66.102,16	€ 66.102,16	€ 67.217,74	€ 67.217,74	€ 68.333,32	€ 68.333,32	€ 69.448,90	€ 69.448,90	€ 70.564,48	€ 70.564,48	€ 71.680,04
di cui CCILU	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33.051,08	€ 33.051,08	€ 33.608,87	€ 33.608,87	€ 34.166,66	€ 67.217,74	€ 67.775,53

2022	DVTM <sup>1</sup>	Addebi- tamento (Base 2022)	Grado	onere annuo* (parametri e giornate da indagine)																										
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032						
				base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva	base complessiva					
2022	2	+ 0,91%	Gen.D.	Stipendio	€ 64.203,55	€ 64.203,55	€ 67.841,76	€ 67.841,76	€ 71.881,97	€ 71.881,97	€ 75.524,19	€ 75.524,19	€ 79.524,40	€ 79.524,40	€ 83.524,61	€ 83.524,61	€ 87.524,82	€ 87.524,82	€ 91.525,03	€ 91.525,03	€ 95.525,24	€ 95.525,24	€ 99.525,45	€ 99.525,45	€ 103.525,66	€ 103.525,66				
				I.M.P.	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30	€ 22.979,30			
				I.I.S.	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68	€ 17.659,68		
				Ind. Posizione	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37	€ 43.045,37		
				Straordinario	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08		
				Totale oneri	12	€ 138.318,89	12	€ 138.318,89	12	€ 146.867,80	12	€ 146.867,80	12	€ 155.416,71	12	€ 155.416,71	12	€ 163.965,62	12	€ 163.965,62	12	€ 172.514,53	12	€ 172.514,53	12	€ 181.063,44	12	€ 181.063,44	12	€ 189.612,35
				Stipendio	€ 54.701,09	€ 54.701,09	€ 57.289,53	€ 57.289,53	€ 60.229,97	€ 60.229,97	€ 63.170,41	€ 63.170,41	€ 66.110,85	€ 66.110,85	€ 69.051,29	€ 69.051,29	€ 72.000,73	€ 72.000,73	€ 74.941,17	€ 74.941,17	€ 77.881,61	€ 77.881,61	€ 80.822,05	€ 80.822,05	€ 83.762,49	€ 83.762,49	€ 86.702,93	€ 86.702,93	€ 89.643,37	
				I.M.P.	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	
				I.I.S.	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	
				Ind. Divisoriale	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	
Straordinario	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70					
Totale oneri	11	€ 112.107,81	11	€ 112.107,81	11	€ 118.396,33	11	€ 118.396,33	11	€ 124.684,85	11	€ 124.684,85	11	€ 130.973,37	11	€ 130.973,37	11	€ 137.261,89	11	€ 137.261,89	11	€ 143.550,41	11	€ 143.550,41	11	€ 149.838,93				
DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO				€ 66.102,16	€ 66.102,16	€ 67.217,74	€ 67.217,74	€ 68.333,32	€ 68.333,32	€ 69.448,90	€ 69.448,90	€ 70.564,48	€ 70.564,48	€ 71.680,04	€ 71.680,04	€ 72.795,62	€ 72.795,62	€ 73.911,20	€ 73.911,20	€ 75.026,78	€ 75.026,78	€ 76.142,36	€ 76.142,36	€ 77.257,94	€ 77.257,94					
Totale maggior onere				€ 66.102,16	€ 66.102,16	€ 67.217,74	€ 67.217,74	€ 68.333,32	€ 68.333,32	€ 69.448,90	€ 69.448,90	€ 70.564,48	€ 70.564,48	€ 71.680,04	€ 71.680,04	€ 72.795,62	€ 72.795,62	€ 73.911,20	€ 73.911,20	€ 75.026,78	€ 75.026,78	€ 76.142,36	€ 76.142,36	€ 77.257,94	€ 77.257,94	€ 78.373,52				

\* Il trattamento economico di dirigenze (L5) del personale con il grado di Generale di brigata e di Generale di divisione è stato adeguato dello 0,91%, tenuto conto della progressione per classi economiche biennali.



ANNO	CATEGORIA	RANGO	GRADO	ONERI ANNUALI* (parimenti ripartiti da Nordici)																								
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
				onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo			
2026	1	+ 0,91%	Gen.D.	Spese						€ 64.003,35	€ 64.003,35	€ 67.243,75	€ 67.243,75	€ 71.613,37	€ 71.613,37	€ 75.983,39	€ 75.983,39	€ 80.353,39	€ 80.353,39	€ 84.723,39	€ 84.723,39	€ 89.093,39	€ 89.093,39	€ 93.463,39	€ 93.463,39			
				L.M.P.						€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39		
				L.S.						€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	
				Ind. Posizione						€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	
				Strordinario						€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08
				Totale oneri						€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09
			Gen.B.	Spese						€ 54.727,09	€ 54.727,09	€ 57.967,49	€ 57.967,49	€ 61.207,89	€ 61.207,89	€ 65.577,91	€ 65.577,91	€ 69.947,93	€ 69.947,93	€ 74.317,95	€ 74.317,95	€ 78.687,97	€ 78.687,97	€ 83.057,99	€ 83.057,99	€ 87.427,99	€ 87.427,99	
				L.M.P.						€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70
				L.S.						€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81
				Ind. Dirigenziale						€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54
				Strordinario						€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70
				Totale oneri						€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09
DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO									€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04				
Totale maggior onere									€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
2031	1	+ 0,91%	Gen.D.	Spese						€ 64.003,35	€ 64.003,35	€ 67.243,75	€ 67.243,75	€ 71.613,37	€ 71.613,37	€ 75.983,39	€ 75.983,39	€ 80.353,39	€ 80.353,39	€ 84.723,39	€ 84.723,39	€ 89.093,39	€ 89.093,39	€ 93.463,39	€ 93.463,39			
				L.M.P.						€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39	€ 22.579,39		
				L.S.						€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	€ 17.669,65	
				Ind. Posizione						€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37	€ 43.645,37
				Strordinario						€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08	€ 47.421,08
				Totale oneri						€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09
			Gen.B.	Spese						€ 54.727,09	€ 54.727,09	€ 57.967,49	€ 57.967,49	€ 61.207,89	€ 61.207,89	€ 65.577,91	€ 65.577,91	€ 69.947,93	€ 69.947,93	€ 74.317,95	€ 74.317,95	€ 78.687,97	€ 78.687,97	€ 83.057,99	€ 83.057,99	€ 87.427,99	€ 87.427,99	
				L.M.P.						€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70	€ 21.139,70
				L.S.						€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81
				Ind. Dirigenziale						€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54
				Strordinario						€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70	€ 37.242,70
				Totale oneri						€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09	€ 112.318,09
DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO									€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04	€ 33.651,04				
Totale maggior onere									€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			

\* Il trattamento economico dirigenziale (L.S.) del personale con il grado di Generale di brigata e di Generale di divisione è stato adeguato dello 0,91%, tenuto conto della progressione per classi economiche biennali.

2) generale di brigata del ruolo normale:

- la modifica del ciclo promozionale, oggi articolato su 5 anni con n. 9 promozioni il 1°, 2°, 3° e 5° anno e n. 8 promozioni il 4° anno, che sarà "stabilizzato" a n. 9 promozioni annuali, anticipando in tal guisa quanto già previsto nel 2027 e determinando l'incremento di n. 1 promozione nell'anno 2025;
- l'immediato incremento organico derivante dalla norma, che si tradurrà - nel 2022 - al più, in n. 3 ulteriori promozioni (già prudenzialmente conteggiate nei relativi oneri).

L'onere discendente è pari a euro 51.342,82 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, euro 68.457,10 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, euro 68.457,73 nel 2028, euro 68.457,73 nel 2029, euro 68.457,10 nel 2030, euro 68.457,31 negli anni 2031 e 2032 ed euro 68.457,10 a decorrere dal 2033.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri (per quelli derivanti dalla modifica del ciclo di promozione e dall'immediato incremento organico si inseriscono gli stralci delle tabelle sino all'anno 2033:







- 3) colonnello del ruolo normale, in assenza di una modifica del ciclo di promozione, l'immediato incremento organico derivante dalla norma, che si tradurrà - nel 2022 - al più, in n. 6 ulteriori promozioni (già prudenzialmente conteggiate nei relativi oneri), senza in tal modo determinare rischi di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri.

L'onere discendente è pari a euro 112.964,72 a decorrere dal 2024.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri (per il solo incremento organico si inserisce lo stralcio della tabella sino all'anno 2033):

	Base				Base totale E = (A+B+C+D)	+ 0,91% F = (E*1,0091)	Straordinario lordo Stato G	+ 0,91% H = (G*1,0091)	Fondino Lordo Stato I
	Stipendio	IMP	IIS	Ind.Dirig./Posiz.					
	A	B	C	D					
Ten.Col. + 23	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 96.356,78	€ 97.233,63	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 1 <sup>a</sup> cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 99.609,60	€ 100.516,05	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 2 <sup>a</sup> cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 102.862,42	€ 103.798,47	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 3 <sup>a</sup> cl.	€ 63.972,21	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 106.115,25	€ 107.080,90	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 4 <sup>a</sup> cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 109.368,07	€ 110.363,32	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 5 <sup>a</sup> cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 112.620,90	€ 113.645,75	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 6 <sup>a</sup> cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 115.873,72	€ 116.928,17	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 7 <sup>a</sup> cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 119.126,55	€ 120.210,60	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 8 <sup>a</sup> cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 122.379,37	€ 123.493,02	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Col. + 23	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 111.075,45	€ 112.086,24	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 1 <sup>a</sup> cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 114.328,27	€ 115.368,66	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 2 <sup>a</sup> cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 117.581,09	€ 118.651,08	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 3 <sup>a</sup> cl.	€ 63.972,00	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 120.833,71	€ 121.933,30	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 4 <sup>a</sup> cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 124.086,74	€ 125.215,93	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 5 <sup>a</sup> cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 127.339,57	€ 128.498,36	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 6 <sup>a</sup> cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 130.592,39	€ 131.780,78	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 7 <sup>a</sup> cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 133.845,22	€ 135.063,21	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 8 <sup>a</sup> cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 137.098,04	€ 138.345,63	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 8 <sup>a</sup> cl./1	€ 82.242,24	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 139.103,95	€ 140.369,80	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 8 <sup>a</sup> cl./2	€ 84.248,15	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 141.109,86	€ 142.393,96	€ 32.610,64	€ 32.907,39	

ANNO	DETER.	Addebi. (D. 11/2011)	Grado	oneri annuo* (parimenti aggiunti da lordo)																								
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
				onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo		
2024	6	+ 0,91%	Col.	Stipendio																								
				IMP																								
				IIS																								
				Ind. Dirigenz.le																								
				Servizi																								
				Totale oneri																								
			Ten.Col.	Stipendio																								
				IMP																								
				IIS																								
				Ind. Dirigenz.le																								
				Servizi																								
				Totale oneri																								
DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO																												
Totale maggior onere				€ 0,00	€ 0,00	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72			

- 4) generale di divisione del ruolo tecnico, in assenza di una modifica del ciclo di promozione, l'immediato incremento organico derivante dalla norma, che si tradurrà - nel 2022 - al più, in n. 2 ulteriori promozioni (già prudenzialmente conteggiate nei relativi oneri).

L'onere discendente è pari a euro 33.051,08 nel 2022, euro 33.051,08 nel 2023, euro 33.608,87 nel 2024, euro 33.608,87 nel 2025, euro 34.166,66 nel 2026, euro 34.166,66 nel 2027, euro 34.724,45 nel 2028, euro 34.724,45 nel 2029, euro 35.282,24 nel 2030, euro 35.282,24 nel 2031 ed euro 35.840,02 a decorrere dall'anno 2032.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri (per il solo incremento organico si inserisce lo stralcio della tabella sino all'anno 2032):



	Base				Base totale E = (A+B+C+D)	+ 0,91% F = (E*1,0091)	Straordinario lordo Stato G	+ 0,91% H = (G*1,0091)
	Stipendio	IMP	IIS	Ind.Dirig./Posiz.				
	A	B	C	D				
Gen.B. cl. Iniziale	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 123.243,69	€ 124.365,21	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 1^ cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 126.496,51	€ 127.647,63	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 2^ cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 129.749,33	€ 130.930,05	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 3^ cl.	€ 63.972,21	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 133.002,16	€ 134.212,48	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 4^ cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 136.254,98	€ 137.494,90	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 5^ cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 139.507,81	€ 140.777,33	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 6^ cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 142.760,63	€ 144.059,75	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 7^ cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 146.013,46	€ 147.342,18	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 8^ cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 149.266,28	€ 150.624,60	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 8^ cl./1	€ 82.242,24	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 151.272,19	€ 152.648,77	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 8^ cl./2	€ 84.248,15	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 153.278,10	€ 154.672,93	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.D. cl. Iniziale	€ 63.426,37	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 146.405,61	€ 147.737,90	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 1^ cl.	€ 67.231,95	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 150.211,19	€ 151.578,11	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 2^ cl.	€ 71.037,53	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 154.016,77	€ 155.418,32	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 3^ cl.	€ 74.843,12	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 157.822,36	€ 159.258,54	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 4^ cl.	€ 78.648,70	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 161.627,94	€ 163.098,75	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 5^ cl.	€ 82.454,28	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 165.433,52	€ 166.938,97	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 6^ cl.	€ 86.259,86	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 169.239,10	€ 170.779,18	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 7^ cl.	€ 90.065,44	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 173.044,68	€ 174.619,39	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 8^ cl.	€ 93.871,03	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 176.850,27	€ 178.459,61	€ 46.993,44	€ 47.421,08
Gen.D. 8^ cl./1	€ 96.217,80	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 179.197,04	€ 180.827,73	€ 46.993,44	€ 47.421,08

DVTIA*	Assegnamenti (p. base F019)	Grado	Oneri Annuali (parametri regionali da rilevare)																								
			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
			TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE			
1	+ 0,91%	Gen.D.	Stipendio	€ 61.003,55	€ 64.002,53	€ 67.041,76	€ 70.243,77	€ 73.513,97	€ 76.857,97	€ 80.280,97	€ 83.789,97	€ 87.380,97	€ 91.060,97	€ 94.837,97	€ 98.710,97	€ 102.687,97	€ 106.767,97	€ 110.950,97	€ 115.237,97	€ 119.630,97	€ 124.130,97	€ 128.740,97	€ 133.463,97	€ 138.303,97	€ 143.263,97		
			IMP	€ 21.979,30	€ 22.879,30	€ 23.799,30	€ 24.739,30	€ 25.699,30	€ 26.679,30	€ 27.679,30	€ 28.699,30	€ 29.739,30	€ 30.799,30	€ 31.879,30	€ 32.979,30	€ 34.099,30	€ 35.239,30	€ 36.399,30	€ 37.579,30	€ 38.779,30	€ 39.999,30	€ 41.239,30	€ 42.499,30	€ 43.779,30	€ 45.079,30	€ 46.399,30	
			IIL	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	€ 17.609,68	
			Ind. Posizione	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	€ 43.085,37	
			Spese	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08	€ 47.431,08
			<b>Totale oneri</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>	<b>€ 138.110,98</b>
		Gen.B.	Stipendio	€ 54.213,74	€ 57.466,56	€ 60.719,38	€ 64.002,53	€ 67.330,15	€ 70.709,38	€ 74.147,20	€ 77.642,71	€ 81.194,11	€ 84.800,40	€ 88.460,59	€ 92.173,68	€ 95.938,67	€ 99.764,56	€ 103.651,25	€ 107.597,74	€ 111.604,13	€ 115.670,42	€ 119.796,61	€ 123.982,70	€ 128.228,69	€ 132.534,48	€ 136.899,97	
			IMP	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	€ 20.929,24	
			IIL	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	
			Ind. Dirigenza	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	€ 31.496,54	
			Spese	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	
			<b>Totale oneri</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>	<b>€ 118.107,81</b>
<b>DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO</b>			<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>	<b>€ 20.003,08</b>				
<b>Totale maggior onere</b>			<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>	<b>€ 33.011,08</b>			

\* Il trattamento economico di dirigente (L.S.) del personale con il grado di Generale di brigata e di Generale di divisione è stato adeguato dello 0,91%, tenuto conto della progressione per classi economiche biennali.

### 5) generale di brigata del ruolo tecnico:

– la modifica del ciclo promozionale, oggi articolato su un ciclo di 4 anni per ogni singolo comparto mediante n. 1 promozione il:

- 4° anno e nessuna promozione il 1°, 2° e 3° anno per quello sanitario e psicologico;
- 3° anno e nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno per quello amministrativo;
- 2° anno e nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno per quello tecnico scientifico;

che determinerà l'incremento di n. 1 promozione:

- per ogni anno dal 2024 al 2026, in forza di un ciclo di 5 anni per ogni singolo comparto - decorrente dal 1° gennaio 2022 (e fino al 31 dicembre 2026) - che prevede n. 1 promozione il:
  - “ 3° e 4° anno e nessuna promozione il 1°, 2° e 5° anno per quello sanitario e psicologico;
  - “ 3° e 5° anno e nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno per quello amministrativo;
  - “ 2° e 4° anno e nessuna promozione il 1°, 3° e 5° anno per quello tecnico scientifico;
- ogni 4 anni (2027, 2031, 2035, 2039 e 2043 e 2047), in forza di un ciclo di 3 anni per ogni singolo comparto - decorrente dal 1° gennaio 2027 - che prevede n. 1 promozione il:
  - “ 1° anno per quello sanitario e psicologico;
  - “ 3° anno per quello amministrativo;
  - “ 2° anno per quello tecnico scientifico;

– l'immediato incremento organico derivante dalla norma, che si tradurrà - nel 2022 - al più, in n. 3 ulteriori promozioni (già prudenzialmente conteggiate nei relativi oneri), a cui si aggiungono,



quale effetto di trascinamento, n.1 promozione nel 2023, n. 1 promozione nel 2024 e n. 1 promozione nel 2032.

L'onere discendente è pari a euro 51.342,82 nel 2022, euro 68.457,10 nel 2023, euro 102.685,64 nel 2024, euro 119.799,92 nel 2025, euro 136.914,19 nel 2026, euro 154.028,46 nel 2027, euro 154.029,10 nel 2028, euro 154.029,31 nel 2029, euro 154.029,10 nel 2030, euro 171.143,37 nel 2031 ed euro 188.257,44 nel 2032, nonché un onere a regime pari a euro 256.714,11 a decorrere dal 2047.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri (per quelli derivanti dalla modifica del ciclo di promozione e dall'immediato incremento organico si inseriscono gli stralci delle tabelle sino all'anno 2032):

	Base				Base totale E = (A+B+C+D)	+ 0,91% F = (E*1,0091)	Straordinario lordo Stato G	+ 0,91% H = (G*1,0091)
	Stipendio	IMP	IIS	Ind.Dirig./Posiz.				
	A	B	C	D				
Col. +23	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 111.075,45	€ 112.086,24	€ 32.610,64	€ 32.907,39
Col. +23 1^ cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 114.328,27	€ 115.368,66	€ 32.610,64	€ 32.907,39
Col. +23 2^ cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 117.581,09	€ 118.651,08	€ 32.610,64	€ 32.907,39
Col. +23 3^ cl.	€ 63.972,00	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 120.833,71	€ 121.933,30	€ 32.610,64	€ 32.907,39
Col. +23 4^ cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 124.086,74	€ 125.215,93	€ 32.610,64	€ 32.907,39
Col. +23 5^ cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 127.339,57	€ 128.498,36	€ 32.610,64	€ 32.907,39
Col. +23 6^ cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 130.592,39	€ 131.780,78	€ 32.610,64	€ 32.907,39
Col. +23 7^ cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 133.845,22	€ 135.063,21	€ 32.610,64	€ 32.907,39
Col. +23 8^ cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 137.098,04	€ 138.345,63	€ 32.610,64	€ 32.907,39
Col. +23 8^ cl./1	€ 82.242,24	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 139.103,95	€ 140.369,80	€ 32.610,64	€ 32.907,39
Col. +23 8^ cl./2	€ 84.248,15	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 141.109,86	€ 142.393,96	€ 32.610,64	€ 32.907,39
Gen.B. cl. iniziale	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 123.243,69	€ 124.365,21	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 1^ cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 126.496,51	€ 127.647,63	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 2^ cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 129.749,33	€ 130.930,05	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 3^ cl.	€ 63.972,21	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 133.002,16	€ 134.212,48	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 4^ cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 136.254,98	€ 137.494,90	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 5^ cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 139.507,81	€ 140.777,33	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 6^ cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 142.760,63	€ 144.059,75	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 7^ cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 146.013,46	€ 147.342,18	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 8^ cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 149.266,28	€ 150.624,60	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 8^ cl./1	€ 82.242,24	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 151.272,19	€ 152.648,77	€ 37.402,34	€ 37.742,70
Gen.B. 8^ cl./2	€ 84.248,15	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 153.278,10	€ 154.672,93	€ 37.402,34	€ 37.742,70

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
GEN.B. RT - TOT	€ 51.342,82	€ 68.457,10	€ 102.685,64	€ 119.799,92	€ 136.914,19	€ 154.028,46	€ 154.029,10	€ 154.029,31	€ 154.029,10	€ 171.143,37	€ 188.257,44
di cui ORG	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.343,46	€ 51.343,46	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82
di cui CICLI	€ -	€ 17.114,27	€ 51.342,82	€ 68.457,10	€ 85.571,37	€ 102.685,64	€ 102.685,64	€ 102.685,85	€ 102.686,28	€ 119.800,55	€ 136.914,61

2022	ENVEA	Allegato n° 10 (art. 102)	Grado	Onere annuo <sup>1</sup> (base di partenza da rivedere)																								
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
				mensili	onere complessivo	mensili	onere complessivo	mensili	onere complessivo	mensili	onere complessivo	mensili	onere complessivo	mensili	onere complessivo	mensili	onere complessivo	mensili	onere complessivo	mensili	onere complessivo	mensili	onere complessivo	mensili	onere complessivo			
	3	+ 0,91%	Gen.B.	Stipendio	€ 54.207,69	€ 54.702,09	€ 57.813,51	€ 57.989,51	€ 61.271,93	€ 61.271,93	€ 64.554,35	€ 64.554,35	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 71.119,20	€ 71.119,20	€ 74.401,63	€ 74.401,63	€ 77.684,05	€ 77.684,05	€ 80.966,48	€ 80.966,48	€ 84.248,91	€ 84.248,91	€ 87.531,34	€ 87.531,34		
				IMP	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70		
				IIS	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81		
				Ind.Dirigibile	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54	€ 31.495,54		
				Straordinario	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	€ 37.742,70	
				Totale oneri	€ 142.507,44	€ 146.159,84	€ 156.503,37	€ 156.637,27	€ 165.182,27	€ 165.182,27	€ 174.969,25	€ 174.969,25	€ 185.969,65	€ 185.969,65	€ 197.172,82	€ 197.172,82	€ 208.376,00	€ 208.376,00	€ 219.579,17	€ 219.579,17	€ 230.782,35	€ 230.782,35	€ 241.985,52	€ 241.985,52	€ 253.188,70	€ 253.188,70	€ 264.391,87	€ 264.391,87
			Col.	Stipendio	€ 54.207,69	€ 54.702,09	€ 57.813,51	€ 57.989,51	€ 61.271,93	€ 61.271,93	€ 64.554,35	€ 64.554,35	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 71.119,20	€ 71.119,20	€ 74.401,63	€ 74.401,63	€ 77.684,05	€ 77.684,05	€ 80.966,48	€ 80.966,48	€ 84.248,91	€ 84.248,91	€ 87.531,34	€ 87.531,34	€ 90.813,77	€ 90.813,77
				IMP	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	
				IIS	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	€ 17.041,81	
				Ind.Dirigibile	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	€ 19.215,57	
				Straordinario	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	€ 32.907,39	
				Totale oneri	€ 144.503,87	€ 148.086,47	€ 159.287,90	€ 159.342,82	€ 168.802,92	€ 168.802,92	€ 179.924,41	€ 179.924,41	€ 191.045,90	€ 191.045,90	€ 202.167,39	€ 202.167,39	€ 213.288,88	€ 213.288,88	€ 224.410,37	€ 224.410,37	€ 235.531,86	€ 235.531,86	€ 246.653,35	€ 246.653,35	€ 257.774,84	€ 257.774,84	€ 268.896,33	€ 268.896,33
<b>DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO</b>				€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82				
<b>Totale maggior onere</b>				€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82				

<sup>1</sup> Il trattamento economico dirigenziale (L.S.) del personale con il grado di Colonnello e Generale di brigata è stato adeguato dello 0,91%, tenuto conto della progressione per classi economiche biennali.





con n. 2 promozioni il 1° e 3° anno e n. 1 promozione il 2°, 4° e 5° anno, a decorrere dal 1° gennaio 2027;

- per quello amministrativo, con n. 1 promozione per ogni anno;
- per quello tecnico scientifico, su un ciclo di 5 anni con n. 1 promozione il 2° 3° e 5° anno e n. 2 promozioni il 1° 4° anno fino al 31 dicembre 2026 e su un ciclo di pari anni, con n. 1 promozione il 1°, 3° e 5° anno e n. 2 promozione il 2° e 4° anno, a decorrere dal 1° gennaio 2027;

che determinerà l'incremento di:

- n. 1 promozione per ogni anno dal 2024 al 2026 in forza di un ciclo (fino al 31 dicembre 2026):
    - di 5 anni, con n. 1 promozione il 1° e 3° anno e n. 2 promozioni il 2°, 4° e 5° anno per il comparto sanitario e psicologico;
    - con n. 1 promozione per ogni anno e n. 2 promozioni il 3° anno per quello amministrativo;
    - di 5 anni con n. 1 promozione il 2° e 3° anno e n. 2 promozioni il 1° 4° e 5° anno per quello tecnico scientifico;
  - n. 2 promozioni ogni 5 anni (2027, 2029, 2031, 2034, 2036, 2039 e 2041, 2044, 2046 e 2049) in forza di un ciclo – decorrente dal 1° gennaio 2027:
    - di 5 anni, con n. 2 promozioni il 1°, 3° e 5° anno e n. 1 promozione il 2° e 4° anno per il comparto sanitario e psicologico;
    - con n. 2 promozioni il 1° anno e n. 1 promozione il 2°, 3°, 4° e 5° anno per quello amministrativo;
    - di 5 anni con n. 2 promozioni il 2°, 3° e 4° anno e n. 1 promozione il 1° e 5° anno per quello tecnico scientifico;
- l'immediato incremento organico derivante dalla norma, che si tradurrà - nel 2022 - al più, in n. 6 ulteriori promozioni (già prudenzialmente conteggiate nei relativi oneri).

L'onere discendente è pari a euro 112.964,72 nel 2022, euro 112.964,72 nel 2023, euro 131.792,17 nel 2024, euro 150.619,62 nel 2025, euro 169.447,08 nel 2026, euro 188.274,53 nel 2027, euro 188.273,26 nel 2028, euro 207.100,71 nel 2029, euro 207.101,77 nel 2030, euro 225.929,01 negli anni 2031 e 2032, nonché un onere a regime pari a euro 338.893,94 a decorrere dal 2046.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri (per quelli derivanti dalla modifica del ciclo di promozione e dall'immediato incremento organico si inseriscono gli stralci delle tabelle sino all'anno 2032:

	Base				Base totale E = {A+B+C+D}	+0,91% F = {E*1,0091}	Straordinario lordo Stato G	+0,91% H = {G*1,0091}	Fondino Lordo Stato I
	Stipendio	IMP	IS	Ind.Dirig./Posiz.					
	A	B	C	D					
Ten.Col. + 23	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 96.356,78	€ 97.233,63	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 1° cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 99.609,60	€ 100.516,05	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 2° cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 102.862,42	€ 103.798,47	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 3° cl.	€ 63.972,21	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 106.115,25	€ 107.080,90	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 4° cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 109.368,07	€ 110.363,32	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 5° cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 112.620,90	€ 113.645,75	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 6° cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 115.873,72	€ 116.928,17	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 7° cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 119.126,55	€ 120.210,60	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 8° cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 122.379,37	€ 123.493,02	€ 26.292,01	€ 26.531,27	€ 2.401,29
Col. + 23	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 111.075,45	€ 112.086,24	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 1° cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 114.328,27	€ 115.368,66	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 2° cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 117.581,09	€ 118.651,08	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 3° cl.	€ 63.972,00	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 120.833,71	€ 121.933,30	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 4° cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 124.086,74	€ 125.215,93	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 5° cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 127.339,57	€ 128.498,36	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 6° cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 130.592,39	€ 131.780,78	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 7° cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 133.845,22	€ 135.063,21	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 8° cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 137.098,04	€ 138.345,63	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 8° d./1	€ 82.242,24	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 139.103,95	€ 140.369,80	€ 32.610,64	€ 32.907,39	
Col. + 23 8° d./2	€ 84.248,15	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 141.109,86	€ 142.393,96	€ 32.610,64	€ 32.907,39	

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>COL RT - TOT</b>	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 131.792,17	€ 150.619,62	€ 169.447,08	€ 188.274,53	€ 188.273,26	€ 207.100,71	€ 207.101,77	€ 225.929,01	€ 225.929,01
<b>di cui ORG</b>	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.963,45	€ 112.963,45	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72
<b>di cui CICLI</b>	€ -	€ -	€ 18.827,45	€ 37.654,91	€ 56.482,36	€ 75.309,81	€ 75.309,81	€ 94.137,26	€ 94.137,05	€ 112.964,29	€ 112.964,29

ENTITA'	Adeguamenti (Dalla 2022)	Grado	oneri annuo* (per natura e affonari da rioridire)																								
			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
			milioni	oneri complessivi	milioni	oneri complessivi	milioni	oneri complessivi	milioni	oneri complessivi	milioni	oneri complessivi	milioni	oneri complessivi	milioni	oneri complessivi	milioni	oneri complessivi	milioni	oneri complessivi	milioni	oneri complessivi	milioni	oneri complessivi			
2022	6	+ 0,91%	Col.	Stipendio	€ 54.707,09	€ 54.707,09	€ 57.593,51	€ 57.593,51	€ 61.271,59	€ 61.271,59	€ 64.554,31	€ 64.554,31	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 67.836,78	€ 67.836,78			
				L.M.P.	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	
				I.L.S.	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	
				Ind. Dignitativa	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	€ 19.217,57	
				Strordinario	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	€ 12.507,39	
				<b>Totale oneri</b>	12	€ 146.293,43	12	€ 146.293,43	12	€ 168.276,05	12	€ 168.276,05	12	€ 179.558,47	12	€ 179.558,47	12	€ 194.400,69	12	€ 194.400,69	12	€ 194.400,69	12	€ 194.400,69	12	€ 194.400,69	12
			Ten.Col.	Stipendio	€ 14.707,09	€ 14.707,09	€ 15.593,51	€ 15.593,51	€ 16.271,59	€ 16.271,59	€ 16.554,31	€ 16.554,31	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	€ 16.836,78	
				L.M.P.	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	€ 21.119,70	
				I.L.S.	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	€ 17.041,88	
				Ind. Dignitativa	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	€ 4.364,96	
				Stron. + Fondo	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	€ 28.932,55	
				<b>Totale oneri</b>	12	€ 112.964,72	12	€ 112.964,72	12	€ 129.446,60	12	€ 129.446,60	12	€ 139.770,01	12	€ 139.770,01	12	€ 154.013,41	12	€ 154.013,41	12	€ 154.013,41	12	€ 154.013,41	12	€ 154.013,41	12
<b>DIFFERENZA TRATTAMENTO ECONOMICO</b>				€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72				
<b>Totale maggior oneri</b>				€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72				







comma 961- *sexies* del dispositivo - che l'Arma intende effettuare non prima del 1° settembre di ciascun anno al fine di ripianare i livelli di forza organica, come incrementati dalla presente norma. In particolare, l'incremento di:

- 239 ufficiali del ruolo normale, che si realizzerà gradualmente nel tempo, grazie all'immissione annua di ulteriori 8 unità nel ruolo fino al 2049 e 4 unità nel 2050 - e nel quale è stato ricompreso anche l'allargamento degli organici dei vari gradi, tra cui quelli apicali sopra richiamati. Pertanto, nello sviluppo della manovra, è stata considerata l'immissione nel ruolo di n. 228 ufficiali del ruolo normale, che si completerà del 2050, a cui sono stati aggiunti i n. 2 generali di divisione e n. 3 generali di brigata a partire dal 2022, nonché n. 6 colonnelli a partire dal 2024 derivanti dalle alimentazioni conseguenti ai nuovi cicli di promozione.

Esso comporta oneri pari a euro 73.976,64 per l'anno 2022, euro 247.906,56 per l'anno 2023, euro 514.681,20 per l'anno 2024, euro 967.145,29 per l'anno 2025, euro 1.428.559,60 per l'anno 2026, euro 1.942.401,00 per l'anno 2027, euro 2.504.579,67 per l'anno 2028, euro 3.066.758,34 per l'anno 2029, euro 3.638.696,15 per l'anno 2030, euro 4.230.152,26 per l'anno 2031 ed euro 4.821.608,37 per l'anno 2032, nonché un onere a regime pari a euro 16.856.499,15 a decorrere dal 2060.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri (per il solo incremento organico si inserisce lo stralcio della tabella sino all'anno 2032):

	Base			Straordinario lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
	D	E = (D*1,0286)	F			
Allievo Uff.	€ 21.041,24					
Sottotenente	€ 38.531,44	€ 15.298,01	€ 192,66			€ 1.835,90
Tenente	€ 41.701,31	€ 15.924,74	€ 208,51	€ 10.069,98	€ 10.357,99	€ 1.379,79
Capitano	€ 42.405,72	€ 16.089,49	€ 212,03	€ 11.301,53	€ 11.624,75	€ 2.900,02







TIPOLOGIA ONERI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€ 78.952,46	€ 315.805,85	€ 571.357,46	€ 864.285,52	€ 1.157.213,57	€ 1.450.141,63	€ 1.743.069,68	€ 2.035.997,74	€ 2.328.925,79	€ 2.622.197,17	€ 2.915.468,55
vestiario/armamento/formazione*	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
vettovagliamento**	€ 933,33	€ 3.733,33	€ 6.533,33	€ 9.333,33	€ 12.133,33	€ 14.933,33	€ 17.733,33	€ 20.533,33	€ 23.333,33	€ 26.133,33	€ 28.933,33
Totale oneri di funzionamento	€ 8.933,33	€ 11.733,33	€ 14.533,33	€ 17.333,33	€ 20.133,33	€ 22.933,33	€ 25.733,33	€ 28.533,33	€ 31.333,33	€ 34.133,33	€ 36.933,33
Totale oneri annui	€ 87.885,80	€ 337.549,19	€ 585.890,80	€ 881.618,85	€ 1.177.346,91	€ 1.473.074,96	€ 1.768.803,02	€ 2.064.531,07	€ 2.360.259,13	€ 2.656.330,50	€ 2.952.401,88

\* Importo pro-capite, calcolato per il solo primo anno di arruolamento

\*\* Quota costante degli oneri di funzionamento (spese per mensa e/o buoni pasto) su base annua come da conto annuale 2019

- 34 ufficiali del ruolo forestale, attraverso l'immissione annua di 1 ulteriore unità fino al 2055, che comporta oneri in euro 21.971,45 per l'anno 2022, euro 81.885,80 per l'anno 2023, euro 146.472,70 per l'anno 2024, euro 220.404,71 per l'anno 2025, euro 294.336,73 per l'anno 2026, euro 368.268,74 per l'anno 2027, euro 442.200,75 per l'anno 2028, euro 516.132,77 per l'anno 2029, euro 590.064,78 per l'anno 2030, euro 664.082,63 per l'anno 2031 ed euro 738.100,47 per l'anno 2032, nonché un onere a regime pari a euro 2.516.840,02 a decorrere dal 2064.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri (per il solo incremento organico si inserisce lo stralcio della tabella sino all'anno 2032):

	Base			Straordinario lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Allievo Uff.	€ 21.041,24					
Sottotenente	€ 38.531,44	€ 15.298,01	€ 192,66			€ 1.835,90
Tenente	€ 41.701,31	€ 15.924,74	€ 208,51	€ 10.069,98	€ 10.357,99	€ 1.379,79
Capitano	€ 42.405,72	€ 16.089,49	€ 212,03	€ 11.301,53	€ 11.624,75	€ 2.900,02

	Base				Base totale	+ 0,91%	Straordinario lordo Stato	+ 0,91%	Fondino Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IIS	Ind.Dirig.					
RT - RF	A	B	C	D	E = (A+B+C+D)	F = (E*1,0091)	G	H = (G*1,0091)	I
Maggiore -13	€ 27.317,20	€ 14.922,34	€ 14.042,93	€ 4.135,46	€ 60.417,93	€ 60.967,73	€ 9.967,32	€ 10.058,02	€ 2.292,09
Magg. + 3	€ 28.136,82	€ 14.922,34	€ 14.042,93	€ 4.135,46	€ 61.237,55	€ 61.794,81	€ 8.122,57	€ 8.196,48	€ 2.292,09
Magg. + 13 1° d.	€ 39.553,73	€ 18.065,17	€ 16.031,02	€ 4.135,46	€ 77.725,38	€ 78.432,68	€ 22.727,75	€ 22.934,57	€ 2.292,09
Magg. + 13 2° d.	€ 41.792,62	€ 18.065,17	€ 16.031,02	€ 4.135,46	€ 79.964,27	€ 80.681,94	€ 22.727,75	€ 22.934,57	€ 2.292,09





	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>GEN.D. RN - TOT</b>	€ 66.102,16	€ 66.102,16	€ 67.217,74	€ 67.217,74	€ 101.384,40	€ 101.384,40	€ 103.057,77	€ 103.057,77	€ 104.731,14	€ 137.782,22	€ 139.455,57
di cui ORG	€ 66.102,16	€ 66.102,16	€ 67.217,74	€ 67.217,74	€ 68.333,32	€ 68.333,32	€ 69.448,90	€ 69.448,90	€ 70.564,48	€ 70.564,48	€ 71.680,04
di cui CICU	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 33.051,08	€ 33.051,08	€ 33.608,87	€ 33.608,87	€ 34.166,66	€ 67.217,74	€ 67.775,53
<b>GEN.D. RT</b>	€ 33.051,08	€ 33.051,08	€ 33.608,87	€ 33.608,87	€ 34.166,66	€ 34.166,66	€ 34.724,45	€ 34.724,45	€ 35.282,24	€ 35.282,24	€ 35.840,02
<b>GEN.B. RN - TOT</b>	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 68.457,10	€ 68.457,10	€ 68.457,10	€ 68.457,73	€ 68.457,73	€ 68.457,10	€ 68.457,31	€ 68.457,31
di cui ORG	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.343,46	€ 51.343,46	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82
di cui CICU	€ -	€ -	€ -	€ 17.114,27	€ 17.114,27	€ 17.114,27	€ 17.114,27	€ 17.114,27	€ 17.114,27	€ 17.114,49	€ 17.114,49
<b>GEN.B. RT - TOT</b>	€ 51.342,82	€ 68.457,10	€ 102.685,64	€ 119.799,92	€ 136.914,19	€ 154.028,46	€ 154.029,10	€ 154.029,31	€ 154.029,10	€ 171.143,37	€ 188.257,44
di cui ORG	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.343,46	€ 51.343,46	€ 51.342,82	€ 51.342,82	€ 51.342,82
di cui CICU	€ -	€ 17.114,27	€ 51.342,82	€ 68.457,10	€ 85.571,37	€ 102.685,64	€ 102.685,64	€ 102.685,85	€ 102.686,28	€ 119.800,55	€ 136.914,61
<b>COL. RN</b>			€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.963,45	€ 112.963,45	€ 112.964,72
<b>COL. RT - TOT</b>	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 131.792,17	€ 150.619,62	€ 169.447,08	€ 188.274,53	€ 188.273,26	€ 207.100,71	€ 207.101,77	€ 225.929,01	€ 225.929,01
di cui ORG	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.963,45	€ 112.963,45	€ 112.964,72	€ 112.964,72	€ 112.964,72
di cui CICU	€ -	€ -	€ 18.827,45	€ 37.654,91	€ 56.482,36	€ 75.309,81	€ 75.309,81	€ 94.137,26	€ 94.137,05	€ 112.964,29	€ 112.964,29
<b>U. RN</b>	€ 56.109,97	€ 224.439,89	€ 485.614,53	€ 932.478,62	€ 1.388.292,94	€ 1.896.534,33	€ 2.453.113,00	€ 3.009.691,67	€ 3.576.029,48	€ 4.161.885,59	€ 4.747.741,71
<b>U. RT</b>	€ 78.952,46	€ 315.809,85	€ 571.357,46	€ 864.285,52	€ 1.157.213,57	€ 1.450.141,63	€ 1.743.069,68	€ 2.035.997,74	€ 2.328.925,79	€ 2.622.197,17	€ 2.915.468,55
<b>U. RF</b>	€ 19.738,12	€ 78.952,46	€ 142.839,37	€ 216.071,38	€ 289.303,39	€ 362.535,41	€ 435.767,42	€ 508.999,43	€ 582.231,45	€ 655.549,29	€ 728.867,14
<b>TOTALE UFF.</b>	€ 469.604,15	€ 951.120,08	€ 1.699.423,33	€ 2.565.503,48	€ 3.458.144,04	€ 4.368.487,24	€ 5.293.457,13	€ 6.235.023,53	€ 7.169.751,52	€ 8.191.189,66	€ 9.162.914,45
<b>FUNZIONAMENTO</b>	€ 29.033,33	€ 38.133,33	€ 47.233,33	€ 56.333,33	€ 65.433,33	€ 74.533,33	€ 83.633,33	€ 92.733,33	€ 101.833,33	€ 110.933,33	€ 120.033,33
<b>TOTALE MANOVRA</b>	€ 498.637,49	€ 989.253,42	€ 1.746.656,66	€ 2.621.836,81	€ 3.523.577,37	€ 4.443.020,57	€ 5.377.090,47	€ 6.327.756,87	€ 7.271.584,85	€ 8.302.122,99	€ 9.283.014,78

2. alle lettere l) e m), comporta oneri finanziari connessi con le assunzioni necessarie per ripianare la forza organica, ridotta a seguito dell'incremento della consistenza del contingente di personale in soprannumero del Comando carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

Le disponibilità di bilancio necessarie al potenziamento di personale dei Comandi carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica e per la tutela agroalimentare saranno allocate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente su appositi capitoli di bilancio del Ministero della transazione ecologica e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, traendole dalle disponibilità finanziarie di quello della difesa.

In particolare, quanto all'aumento dell'extraorganico del personale dell'Arma dei Carabinieri da destinare al Comando carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica, pari a 125 unità (105 del ruolo Ispettori e 20 nel ruolo appuntati e carabinieri) e previsto alla lettera l), si rappresenta che l'onere correlato alle corrispondenti facoltà assunzionali straordinarie è pari a euro 231.177,00 per l'anno 2022, euro 1.881.353,65 per l'anno 2023, euro 5.041.619,55 per l'anno 2024, euro 6.062.629,55 per l'anno 2025, euro 6.885.920,15 per l'anno 2026, euro 7.145.473,00 per l'anno 2027, euro 7.145.632,83 per l'anno 2028, euro 7.188.879,17 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, euro 7.218.600,71 per l'anno 2032 ed euro 7.259.680,72 annui a decorrere dall'anno 2033.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri:



	Base			Straordinario Lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
	D			E = (D*1,0286)	F	
Allievo Car.	€ 21.041,24					
Carabinieri	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 2.006,94	€ 2.064,34	€ 1.211,82
Car. scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 2.996,36	€ 3.082,06	€ 1.928,99
Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 3.085,92	€ 3.174,18	€ 1.750,12
App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 2.916,06	€ 2.999,46	€ 1.667,79

	Base			Straordinario lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
	D			E = (D*1,0286)	F	
Al. Car.Al.Mar.	€ 21.041,24					
Car.Al.Mar.	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28			€ 1.211,82
Maresciallo	€ 35.150,25	€ 13.985,73	€ 175,75	€ 6.993,08	€ 7.193,09	€ 2.868,03
Mar.Ord.	€ 36.911,29	€ 14.438,74	€ 184,56	€ 5.472,33	€ 5.628,84	€ 1.672,84
Mar.Ca.	€ 37.615,71	€ 14.901,41	€ 188,08	€ 6.544,51	€ 6.731,68	€ 1.777,11

ANNO	CATEGORIA	QUALIFICA	Onere annuo* (parametri e geometri da standard)																							
			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			
			base	imp	base	imp	base	imp	base	imp	base	imp	base	imp	base	imp	base	imp	base	imp	base	imp	base	imp		
2022	25	ACAM	€ 11.041,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.041,24	2	€ 17.111,81																		
		CAM	€ 19.615,82	€ 2.044,54	€ 2.211,82	€ 23.872,18	10	€ 11.473,30	€ 110.414,29																	
		Mar.	€ 43.311,73	€ 7.193,09	€ 8.140,00	€ 59.572,81	6	€ 652.247,05	11	€ 1.394.407,64	€ 742.150,04															
		Mar.Ord.	€ 31.557,75	€ 5.918,84	€ 6.672,84	€ 38.148,43	4																			
		Mar.Ca.	€ 32.765,20	€ 7.918,84	€ 7.973,31	€ 41.216,81	4																			
Totale oneri			€ 119.312,47	€ 12.936,67	€ 13.664,15	€ 139.312,47	11	€ 1.394.407,64	€ 1.394.407,64	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29	€ 1.477.413,29		
2023	80	ACAM	€ 11.041,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.041,24	4	€ 58.169,71	€ 110.414,29																	
		CAM	€ 19.615,82	€ 2.044,54	€ 2.211,82	€ 23.872,18	10	€ 1.374.716,21	€ 1.834.819,74																	
		Mar.	€ 43.311,73	€ 7.193,09	€ 8.140,00	€ 59.572,81	6	€ 2.087.199,55	11	€ 4.452.104,51	€ 2.374.314,04															
		Mar.Ord.	€ 31.557,75	€ 5.918,84	€ 6.672,84	€ 38.148,43	4																			
		Mar.Ca.	€ 32.765,20	€ 7.918,84	€ 7.973,31	€ 41.216,81	4																			
Totale oneri			€ 119.312,47	€ 12.936,67	€ 13.664,15	€ 139.312,47	11	€ 2.872.010,23	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51	€ 4.452.104,51		
2024	20	Allievo Car.	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.041,24	4	€ 140.274,81	€ 70.117,41																	
		Carabinieri	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 40.658,92	10	€ 715.584,65	€ 138.701,58	€ 684.701,58	11	€ 618.791,51	€ 572.447,71													
		Car. Scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 41.167,50	4																			
		Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 42.958,02	4																			
		Totale oneri			€ 119.312,47	€ 12.936,67	€ 13.664,15	€ 139.312,47	11	€ 140.274,81	€ 715.584,65	€ 684.701,58	€ 618.791,51	€ 572.447,71	€ 500.000,00	€ 430.571,10	€ 360.000,00	€ 290.000,00	€ 220.000,00	€ 150.000,00	€ 80.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

\* Per il calcolo dell'onere annuo si è tenuto conto dei miglioramenti economici consentiti per il personale del Comparto "Sicurezza-Difesa" in relazione al biennio 2019/2021 e dell'IVC, parametrata allo stipendio tabellare, spettante a decorrere dal 2022.

TIPOLOGIA ONERI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€ 375.343,67	€ 1.640.520,32	€ 4.954.119,55	€ 5.975.129,55	€ 6.798.420,15	€ 7.057.973,00	€ 7.058.131,63	€ 7.101.379,17	€ 7.101.379,17	€ 7.101.379,17	€ 7.131.100,71
vestiario/armamento/formazione*	€ 50.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
vettovagliamento**	€ 5.833,33	€ 40.833,33	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00
Totale oneri di funzionamento	€ 55.833,33	€ 240.833,33	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00	€ 87.500,00
Totale oneri annui	€ 231.177,00	€ 1.881.353,65	€ 5.041.619,55	€ 6.062.629,55	€ 6.885.920,15	€ 7.145.473,00	€ 7.145.631,63	€ 7.188.879,17	€ 7.188.879,17	€ 7.188.879,17	€ 7.218.600,71

\* Importo medio pro-capite, calcolato per il solo primo anno di arruolamento

\*\* Quota costante degli oneri di funzionamento (spese per mensa e/o buoni pasto) su base annua come da conto annuale 2019

Con riferimento alle assunzioni in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, pari a 50 unità (34 del ruolo Ispettori e 16 del ruolo iniziale) nell'anno 2023 e prevista dalla **lettera m)**, si rappresenta che l'onere correlato si quantifica in euro 485.687,33 per l'anno 2023, euro 1.940.815,78 per l'anno 2024, euro 2.303.819,89 per l'anno 2025, euro 2.618.355,71 per l'anno 2026, euro 2.731.516,27 per l'anno 2027, euro 2.739.692,89 per l'anno 2028, euro 2.774.289,97 per ogni anno dal 2029 al 2032 ed euro 2.783.376,74 a decorrere dall'anno 2033.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri:



	Base			Straordinario Lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Allievo Car.	€ 21.041,24					
Carabiniere	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 2.006,94	€ 2.064,34	€ 1.211,82
Car. scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 2.996,36	€ 3.082,06	€ 1.928,99
Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 3.085,92	€ 3.174,18	€ 1.750,12
App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 2.916,06	€ 2.999,46	€ 1.667,79

	Base			Straordinario lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Al. Car.Al.Mar.	€ 21.041,24					
Car.Al.Mar.	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28			€ 1.211,82
Maresciallo	€ 35.150,25	€ 13.985,73	€ 175,75	€ 6.993,08	€ 7.193,09	€ 2.868,03
Mar.Ord.	€ 36.911,29	€ 14.438,74	€ 184,56	€ 5.472,33	€ 5.628,84	€ 1.672,84
Mar.Ca.	€ 37.615,71	€ 14.901,41	€ 188,08	€ 6.544,51	€ 6.731,68	€ 1.777,11

ANNO	DOTAZ.	qualifica	onere annuo* (parametri aggiornati da 2020)				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032					
			base	imp	ivc	totale	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo	complessivo				
2023	34	ACAM	€21.041,24	€0,00	€0,00	€21.041,24	4	€78.164,96	2	€42.082,48	10	€138.000,40	5	€69.000,20	12	€82.800,24	12	€99.360,28	12	€119.232,32	12	€143.078,36	12	€171.694,04	12	€205.632,08	12	€244.761,72	12	€289.491,36		
		CCAM	€33.658,83	€3.064,34	€1.211,82	€42.935,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00
		Mar.	€43.331,23	€7.391,09	€2.868,03	€53.590,35	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20
		Mar.Ord.	€31.557,75	€5.628,84	€1.672,84	€42.859,43	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16
		Mar.Ca.	€12.725,29	€6.731,68	€1.777,11	€21.234,08	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96
Totale oneri						4	€107.407,39	12	€2.277.218,69	12	€2.512.851,62	12	€2.768.119,89	12	€3.033.315,71	12	€3.298.516,27	12	€3.563.716,83	12	€3.828.917,39	12	€4.094.117,95	12	€4.359.318,51	12	€4.624.519,07	12	€4.889.719,63			
2023	16	Allievo Car.	€21.041,24	€0,00	€0,00	€21.041,24	4	€78.164,96	2	€42.082,48	10	€138.000,40	5	€69.000,20	12	€82.800,24	12	€99.360,28	12	€119.232,32	12	€143.078,36	12	€171.694,04	12	€205.632,08	12	€244.761,72	12	€289.491,36		
		Carabiniere	€33.658,83	€3.064,34	€1.211,82	€42.935,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00	10	€429.350,00
		Car. scelto	€43.331,23	€7.391,09	€2.868,03	€53.590,35	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20	12	€643.084,20
		Appuntato	€31.557,75	€5.628,84	€1.672,84	€42.859,43	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16	12	€514.313,16
		Mar.Ca.	€12.725,29	€6.731,68	€1.777,11	€21.234,08	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96	12	€254.808,96
Totale oneri						4	€107.407,39	12	€2.277.218,69	12	€2.512.851,62	12	€2.768.119,89	12	€3.033.315,71	12	€3.298.516,27	12	€3.563.716,83	12	€3.828.917,39	12	€4.094.117,95	12	€4.359.318,51	12	€4.624.519,07	12	€4.889.719,63			
Totale oneri stipendiali						0	€0,00	4	€112.119,25	12	€1.018.577,63	12	€1.018.577,63	12	€1.018.577,63	12	€1.018.577,63	12	€1.018.577,63	12	€1.018.577,63	12	€1.018.577,63	12	€1.018.577,63	12	€1.018.577,63	12	€1.018.577,63	12	€1.018.577,63	

\* Per il calcolo dell'onere annuo si è tenuto conto dei miglioramenti economici assenti per il personale del Comparto "Sicurezza-Difesa" in relazione al triennio 2019/2021 e dell'IVC, parametrata allo stipendio tabellare, spettante a decorrere dal 2022.

TIPOLOGIA ONERI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€0,00	€350.687,33	€1.905.815,78	€2.268.819,89	€2.583.355,71	€2.696.516,27	€2.704.692,89	€2.739.289,97	€2.739.289,97	€2.739.289,97	€2.739.289,97
vestitolo/armamento/formazione*	€0,00	€300.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
vettovagliamento**	€0,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00
Totale oneri di funzionamento	€0,00	€135.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00	€35.000,00
Totale oneri annui	€0,00	€485.687,33	€1.940.815,78	€2.303.819,89	€2.618.355,71	€2.731.516,27	€2.739.692,89	€2.774.289,97	€2.774.289,97	€2.774.289,97	€2.774.289,97

\* Importo medio pro-capite, calcolato per il solo primo anno di arruolamento

\*\* Quota costante degli oneri di funzionamento (spese per mensa e/o buoni pasto) su base annua come da conto annuale 2019

Gli oneri complessivi fino al 2032 derivanti dalle modifiche introdotte dalle lettere l) e m) sono riepilogati nella seguente tabella:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
TOTALE IBAC - TATE	€ 175.343,67	€ 1.640.520,32	€ 4.954.119,55	€ 5.975.129,55	€ 6.798.420,15	€ 7.057.973,00	€ 7.058.132,83	€ 7.101.379,17	€ 7.101.379,17	€ 7.101.379,17	€ 7.131.100,71
TOTALE IBAC - TAA		€ 350.687,33	€ 1.905.815,78	€ 2.268.819,89	€ 2.583.355,71	€ 2.696.516,27	€ 2.704.692,89	€ 2.739.289,97	€ 2.739.289,97	€ 2.739.289,97	€ 2.739.289,97
FUNZIONAMENTO	€ 55.833,33	€ 375.833,33	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00
TOTALE MANOVRA	€ 231.177,00	€ 2.367.040,99	€ 6.982.435,33	€ 8.366.449,44	€ 9.504.275,86	€ 9.876.989,27	€ 9.885.325,72	€ 9.963.169,14	€ 9.963.169,14	€ 9.963.169,14	€ 9.992.890,68

3. alla lettera a), numero 2), l'incremento di 36 unità della dotazione organica del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri è accompagnato nell'anno 2023 da una manovra assunzionale





straordinaria di un pari numero di unità così come previsto dal nuovo, successivo comma 961-*sexies* del presente dispositivo.

L'onere correlato si quantifica in euro 332.894,88 per l'anno 2023, euro 1.439.499,81 per l'anno 2024, euro 1.570.862,84 per ogni anno dal 2025 al 2027, euro 1.609.784,55 per l'anno 2028, euro 1.687.627,98 per ogni anno dal 2029 al 2032 ed euro 1.708.073,22 a decorrere dal 2033.

Di seguito il dettaglio degli anzidetti oneri:

	Base			Straordinario Lordo Stato	Straordinario + 2,86%	FESI Lordo Stato
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
	D			E = (D*1,0286)	F	
Allievo Car.	€ 21.041,24					
Carabiniere	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 2.006,94	€ 2.064,34	€ 1.211,82
Car. scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 2.996,36	€ 3.082,06	€ 1.928,99
Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 3.085,92	€ 3.174,18	€ 1.750,12
App. Scelto	€ 32.825,69	€ 12.286,16	€ 164,13	€ 2.916,06	€ 2.999,46	€ 1.667,79

INTELL.	qualifica stipendiale	onere annuo* (parametri aggiornati da ritardo)				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032			
		base	straordinario	FESI	TOTALE	PREZ	onere complessivo	PREZ	onere complessivo	PREZ	onere complessivo	PREZ	onere complessivo	PREZ	onere complessivo	PREZ	onere complessivo	PREZ	onere complessivo	PREZ	onere complessivo	PREZ	onere complessivo	PREZ	onere complessivo	PREZ	onere complessivo		
36	Allievo Car.	€ 21.041,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.041,24			4	€ 151.414,88	2	€ 126.217,44																		
	Carabiniere	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 1.211,82	€ 40.722,46			10	€ 1.238.051,30	11	€ 1.345.662,84	11	€ 1.545.662,84	12	€ 1.545.662,84	12	€ 1.545.662,84	4	€ 1.010.441,80										
	Car. Scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 1.928,99	€ 42.943,63			4	€ 554.142,66																				
	Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 1.750,12	€ 44.550,35			4	€ 512.414,88	11	€ 1.411.139,81	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84
Totale oneri		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 151.414,88	11	€ 1.411.139,81	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84
Totale oneri stipendiali		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	4	€ 151.414,88	11	€ 1.411.139,81	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84	11	€ 1.545.662,84

Per il calcolo dell'onere annuo si è tenuto conto dei miglioramenti economici assentiti per il personale del Comparto "Sicurezza-Difesa" in relazione al triennio 2019/2021 e dell'IVC, parametrata allo stipendio tabellare, spettante a decorrere dal 2022.

TIPOLOGIA ONERI	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
Onere stipendiale	€ 0,00	€ 252.494,88	€ 1.414.299,81	€ 1.545.662,84	€ 1.545.662,84	€ 1.545.662,84	€ 1.584.584,55	€ 1.662.427,98	€ 1.662.427,98	€ 1.662.427,98	€ 1.662.427,98
vestituario/armamento/formazione*	€ 0,00	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
vettovagliamento**	€ 0,00	€ 8.400,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00
Totale oneri di funzionamento	€ 0,00	€ 80.400,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00
Totale oneri annuali	€ 0,00	€ 332.894,88	€ 1.439.499,81	€ 1.570.862,84	€ 1.570.862,84	€ 1.570.862,84	€ 1.609.784,55	€ 1.687.627,98	€ 1.687.627,98	€ 1.687.627,98	€ 1.687.627,98

\* Importo medio pro-capite, calcolato per il solo primo anno di arruolamento

\*\* Quota costante degli oneri di funzionamento (spese per mensa e/o buoni pasto) su base annua come da conto annuale 2019



## GUARDIA DI FINANZA

Gli interventi di cui ai commi 961-*quater* e 961-*sexies*, per la quota di assunzioni riferita alla Guardia di finanza, determinano un maggior onere annuo “*lordo Stato*” - a regime (dal 2042) - pari a euro 19.492.031.

In particolare, l'incremento organico di:

- a. 1 unità nel grado di generale di divisione genera un maggior onere “*lordo Stato*” pari a euro 28.088 nel 2026, euro 28.088 nel 2027, euro 28.646 nel 2028, euro 28.646 nel 2029, euro 29.204 nel 2030, euro 29.204 nel 2031 ed euro 29.762 nel 2032.

Al termine della manovra (2042), l'onere a regime sarà pari a euro 30.877 annui.

Gli importi di cui sopra sono stati calcolati tenendo conto:

- (1) delle vacanze nello specifico grado che si verranno a creare, per effetto dell'incremento in parola, alla data del 1° gennaio 2026, e del conseguente ripianamento della nuova posizione organica, attraverso una promozione aggiuntiva per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 69/2001;
- (2) della differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo [stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale e indennità di posizione] e accessorio (straordinario) spettante a un generale di divisione e quello di un generale di brigata, entrambi inquadrati nella rispettiva classe stipendiale iniziale;
- (3) dell'assenza di “*effetti indotti*” sul grado di colonnello, atteso che l'organico dei generali di brigata risulta, a oggi, saturo e, pertanto, la promozione aggiuntiva al grado di generale di divisione non determinerà avanzamenti in eccedenza rispetto a quelli previsti dalle pertinenti tabelle allegate al D.Lgs. n. 69/2001.

Al riguardo, si evidenzia che, in prospettiva, lo sviluppo del grado dei generali di brigata nel prossimo decennio determinerà il raggiungimento di una forza effettiva tendenzialmente pari all'organico previsto dalle pertinenti tabelle (75 unità).

Ciò in considerazione del fatto che il numero degli “*esodi*” per promozione al grado superiore (generale di divisione) e dei congedi per età risulta in prospettiva pari, se non addirittura inferiore, a quello delle immissioni (promozioni da conferire ai colonnelli) nell'organico del grado in parola.

Pertanto, l'incremento di una unità organica di generale di divisione non determinerebbe un maggior numero di promozioni al grado di generale di brigata rispetto a quelle in atto previste, ma potrebbe al contrario compensare eventuali eccedenze che dovessero verificarsi nel ruolo dei citati generali di brigata.

Nella seguente tabella è riportato l'onere conseguente all'intervento normativo in parola:

	Base 2020 (L.S.)				Base totale E = (A+B+C+D)	+ 0,91% F = (E*1,0091)	Straordinario G	+ 0,91% (L.S.) H = (G*1,0091)*1,327
	Stipendio A	IMP B	IIS C	Ind.Dirig./Postz. D				
Gen.B. cl. Iniziale	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 123.243,69	€ 124.365,20	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 1 <sup>a</sup> cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 126.496,51	€ 127.647,63	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 2 <sup>a</sup> cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 129.749,33	€ 130.930,05	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 3 <sup>a</sup> cl.	€ 63.972,21	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 133.002,16	€ 134.212,48	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 4 <sup>a</sup> cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 136.254,98	€ 137.494,90	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 5 <sup>a</sup> cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 139.507,81	€ 140.777,33	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 6 <sup>a</sup> cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 142.760,63	€ 144.059,75	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 7 <sup>a</sup> cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 146.013,46	€ 147.342,18	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 8 <sup>a</sup> cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 149.266,28	€ 150.624,60	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 8 <sup>a</sup> cl./1	€ 82.242,24	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 151.272,19	€ 152.648,77	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 8 <sup>a</sup> cl./2	€ 84.248,15	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 153.278,10	€ 154.672,93	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.D. cl. Iniziale	€ 63.426,37	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 146.405,60	€ 147.737,89	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 1 <sup>a</sup> cl.	€ 67.231,95	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 150.211,19	€ 151.578,11	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 2 <sup>a</sup> cl.	€ 71.037,53	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 154.016,77	€ 155.418,32	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 3 <sup>a</sup> cl.	€ 74.843,12	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 157.822,35	€ 159.258,53	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 4 <sup>a</sup> cl.	€ 78.648,70	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 161.627,94	€ 163.098,75	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 5 <sup>a</sup> cl.	€ 82.454,28	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 165.433,52	€ 166.938,96	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 6 <sup>a</sup> cl.	€ 86.259,86	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 169.239,10	€ 170.779,17	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 7 <sup>a</sup> cl.	€ 90.065,44	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 173.044,68	€ 174.619,38	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 8 <sup>a</sup> cl.	€ 93.871,03	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 176.850,27	€ 178.459,60	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 8 <sup>a</sup> cl./1	€ 96.217,80	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 179.197,04	€ 180.827,73	€ 27.563,70	€ 36.909,89





- b. 69 unità del ruolo normale (comparti ordinario e aeronavale) determina un maggior onere “*lordo Stato*” pari a euro 44.612 nel 2022, euro 175.059 nel 2023, euro 354.978 nel 2024, euro 683.311 nel 2025, euro 1.017.362 nel 2026, euro 1.402.234 nel 2027, euro 1.820.772 nel 2028, euro 2.239.309 nel 2029, euro 2.659.156 nel 2030, euro 3.082.929 nel 2031 ed euro 3.506.703 nel 2032.

Il suddetto onere tiene conto, altresì, delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 “*una tantum*” all’atto del reclutamento [comprensivi dei costi di formazione “*variabili*” (quali costi di formazione didattica e attività esterne) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale] ed euro 700 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

Al termine della manovra (2042), l’onere a regime sarà pari a euro 4.873.395 annui.

Si evidenzia, al riguardo, che l’incremento delle dotazioni organiche degli Ufficiali del ruolo normale rispetto alle attuali dotazioni tiene conto anche della devoluzione ai gradi inferiori (da sottotenente a maggiore) di 117 posizioni da tenente colonnello, le cui consistenze si riducono, pertanto, da 911 a 794 unità.

In particolare, si rappresenta che la dotazione organica dei tenenti colonnelli del comparto speciale:

- era stata rideterminata in sede di “ *riforma Madia*” alla luce della riduzione da 35 a 30 anni dell’età minima per poter accedere al relativo concorso interno;
- è risultata parzialmente sovrastimata rispetto alle proiezioni di carriera, tenuto conto che l’età media di effettivo ingresso in ruolo attraverso i citati concorsi interni si è rivelata superiore rispetto alle previsioni iniziali.

Tale situazione ha determinato:

- la riduzione temporale della permanenza degli anzidetti Ufficiali del comparto speciale nel grado di tenente colonnello;
- in diversi casi, la cessazione dal servizio per limiti ordinamentali prima della promozione a tale grado;
- la conseguente difficoltà a colmare il relativo organico.

In particolare, le modifiche alle tabelle 1a e 1 determinano le seguenti variazioni delle dotazioni organiche dei gradi da sottotenente a colonnello:

- tenente colonnello: - 117;
- maggiore: + 44;
- capitano: + 77;
- tenente: + 40;
- sottotenente: + 20,

per complessive + 64 unità, cui si aggiungono le + 5 unità nel grado di colonnello.

Sul punto, si segnala che non si è ritenuto necessario procedere al calcolo del “*rapporto di conversione*” tra il grado di tenente colonnello (“*cedente*”) e i gradi inferiori (“*beneficiari*” della devoluzione delle dotazioni organiche) in quanto la “*conversione*”, effettuata con rapporto “1:1”, non comporta in prospettiva maggiori oneri (ma, al contrario, un potenziale risparmio, essendo le posizioni ridotte finanziariamente più onerose di quelle incrementate).

Gli effetti finanziari della manovra in parola sono stati calcolati in considerazione delle assunzioni nel ruolo *de quo* che il Corpo prevede di effettuare annualmente al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, come incrementati dalla presente norma.

Nello specifico, per assicurare un armonico sviluppo di carriera del personale arruolato ai sensi del comma 961-*sexies*, è stato ipotizzato l’incremento delle assunzioni nella misura di 6 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2032 e 3 unità per il 2033, da avviare al corso di formazione accademico (della durata di cinque anni).

Il calcolo dei connessi oneri ha tenuto conto, per il periodo 2022/2032, del trattamento economico fisso da riconoscere ai frequentatori del corso di formazione (i quali non percepiscono, per la durata del percorso addestrativo di 5 anni, compensi accessori, sotto forma né di straordinario né di FESI) e di quello fisso e accessorio spettante agli ufficiali immessi in servizio.

Si evidenzia, in merito, che nell’onere relativo alle assunzioni aggiuntive in parola è ricompreso anche quello derivante dall’incremento organico delle dotazioni nel grado di colonnello (+ 5 unità a decorrere



dal 30 settembre 2025). Ciò tenuto conto che il Corpo provvederà, in prospettiva, al ripianamento di tali posizioni attraverso le assunzioni in rassegna, non potendo procedere, in ragione del vigente sistema di avanzamento c.d. “normalizzato” [vincolato al numero massimo di promozioni attribuibili ogni anno secondo le tabelle 1 e 1a di cui alle lett. a) e b) del comma 961-*quater*], all’immediata copertura delle nuove dotazioni organiche.

L’impatto finanziario complessivo dell’intervento è riportato nelle seguenti tabelle:

	Base contratto 2019-2021 (L.S.)			Straordinario	Straordinario + 2,86% (L.S.)	FESI (L.S.)
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C	D	$E = (D * 1,0286) * 1,327$	F
Allievo Uff.	€ 21.041,24					
Sottotenente	€ 38.531,44	€ 15.298,01	€ 192,66			
Tenente	€ 41.701,31	€ 15.924,74	€ 208,51	€ 6.693,10	€ 9.135,77	€ 2.085,91
Capitano	€ 42.405,72	€ 16.089,49	€ 212,03	€ 6.693,10	€ 9.135,77	€ 2.085,91





- c. 40 unità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo determina un maggior onere “*lorde Stato*” pari a euro 27.512 nel 2022, euro 256.681 nel 2023, euro 548.197 nel 2024, euro 830.713 nel 2025, euro 1.113.228 nel 2026, euro 1.395.744 nel 2027, euro 1.678.259 nel 2028, euro 1.960.775 nel 2029, euro 2.243.291 nel 2030, euro 2.527.834 nel 2031 ed euro 2.807.170 nel 2032.

Il suddetto onere tiene conto, altresì, delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 “*una tantum*” all’atto del reclutamento [comprensivi dei costi di formazione “*variabili*” (quali costi di formazione didattica e attività esterne) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale] ed euro 700 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

Al termine della manovra (2042), l’onere a regime sarà pari a euro 3.068.471 annui.

Gli effetti finanziari della manovra sono stati calcolati sulla scorta delle assunzioni nel ruolo *de quo* che il Corpo prevede di disporre annualmente al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, come incrementati dalla presente norma.

In particolare, nella seguente tabella è riportato il costo effettivo relativo all’assunzione annuale di 4 unità di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, autorizzate ai sensi del comma 961-*sexies*. L’anzidetta base di alimentazione del ruolo è stata così determinata al fine di consentire un armonico sviluppo di carriera del personale interessato.

La quantificazione dell’onere è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile e indennità integrativa speciale) spettante a ciascun grado, dell’indennità dirigenziale (ove prevista) e dell’importo dello straordinario e dei fondi per l’efficienza del servizio maturato (a eccezione, per tali ultimi compensi accessori, del personale che, frequentando con il grado di tenente il corso di formazione, non percepisce né straordinario né FESI).

L’impatto finanziario complessivo dell’intervento è riportato nelle seguenti tabelle:

	Base contratto 2019-2021 (L.S.)			Straordinario D	Straordinario + 2,86% (L.S.) E = (D*1,0286)*1,327	FESI (L.S.) F
	Stipendio A	IMP B	IVC C			
	Tenente	€ 41.701,31	€ 15.924,74			
Capitano	€ 42.405,72	€ 16.089,49	€ 212,03	€ 6.693,10	€ 9.135,77	€ 2.085,91

	Base 2020 (L.S.)				Base totale E = (A+B+C+D)	+ 0,91% F = (E*1,0091)	Straordinario G	+ 0,91% (L.S.) H = (G*1,0091)*1,327	Fondino (L.S.) I
	Stipendio A	IMP B	IIS C	Ind.Dirig. D					
T.L.A. Maggiore	€ 27.317,20	€ 14.922,34	€ 14.042,93	€ 4.135,46	€ 60.417,93	€ 60.967,73	€ 9.522,96	€ 12.751,96	€ 2.292,09







Il comma 961-*quater* sostituisce le tabelle 1a e 1 di cui, rispettivamente, alle tabelle 11.1 e 11.2 allegate al D.Lgs. n. 172/2019, prevedendo, quale necessaria conseguenza tecnica della manovra *de qua*, specifiche modifiche dei cicli di promozione a taluni gradi, le quali, a loro volta, determinano maggiori oneri finanziari, rivenienti dai seguenti avanzamenti, ulteriori rispetto a quelli stabiliti a legislazione vigente:

- d. attraverso le modifiche apportate alla citata tabella 1, le promozioni al grado di generale di divisione sono "stabilizzate" in quattro all'anno, a decorrere dal 2026, a fronte dell'attuale ciclo di promozioni articolato, a decorrere dal 2028, su base biennale, con alternanza di tre promozioni il primo anno e quattro promozioni il secondo. Ciò determina l'incremento, a decorrere dal 2026, di una unità ogni due anni delle promozioni tabellari oggi previste, per un onere pari a euro 28.088 nel 2026, euro 56.177 nel 2027, euro 84.823 nel 2028, euro 85.380 nel 2029, euro 114.584 nel 2030, euro 115.142 nel 2031 ed euro 144.904 nel 2032.

Al termine della manovra (2042), l'onere a regime sarà pari a euro 154.386 annui.

L'onere correlato a tale incremento è stato calcolato tenendo conto della differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo [stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale e indennità di posizione] e accessorio (straordinario) spettante a un generale di divisione e quello di un generale di brigata, inquadrati nella rispettiva classe stipendiale iniziale.

Di seguito, il dettaglio degli anzidetti oneri:

	Base 2020 (L.S.)				Base totale	+ 0,91%	Straordinario	+ 0,91% (L.S.)
	Stipendio	IMP	IIS	Ind.Dirig./Posiz.				
	A	B	C	D	E = (A+B+C+D)	F = (E*1,0091)	G	H = (G*1,0091)*1,327
Gen.B. cl. iniziale	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 123.243,69	€ 124.365,20	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 1 <sup>a</sup> cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 126.496,51	€ 127.647,63	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 2 <sup>a</sup> cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 129.749,33	€ 130.930,05	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 3 <sup>a</sup> cl.	€ 63.972,21	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 133.002,16	€ 134.212,48	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 4 <sup>a</sup> cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 136.254,98	€ 137.494,90	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 5 <sup>a</sup> cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 139.507,81	€ 140.777,33	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 6 <sup>a</sup> cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 142.760,63	€ 144.059,75	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 7 <sup>a</sup> cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 146.013,46	€ 147.342,18	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 8 <sup>a</sup> cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 149.266,28	€ 150.624,60	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 8 <sup>a</sup> cl./1	€ 82.242,24	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 151.272,19	€ 152.648,77	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 8 <sup>a</sup> cl./2	€ 84.248,15	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 153.278,10	€ 154.672,93	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.D. cl. Iniziale	€ 63.426,37	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 146.405,60	€ 147.737,89	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 1 <sup>a</sup> cl.	€ 67.231,95	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 150.211,19	€ 151.578,11	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 2 <sup>a</sup> cl.	€ 71.037,53	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 154.016,77	€ 155.418,32	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 3 <sup>a</sup> cl.	€ 74.843,12	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 157.822,35	€ 159.258,53	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 4 <sup>a</sup> cl.	€ 78.648,70	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 161.627,94	€ 163.098,75	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 5 <sup>a</sup> cl.	€ 82.454,28	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 165.433,52	€ 166.938,96	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 6 <sup>a</sup> cl.	€ 86.259,86	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 169.239,10	€ 170.779,17	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 7 <sup>a</sup> cl.	€ 90.065,44	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 173.044,68	€ 174.619,38	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 8 <sup>a</sup> cl.	€ 93.871,03	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 176.850,27	€ 178.459,60	€ 27.563,70	€ 36.909,89
Gen.D. 8 <sup>a</sup> cl./1	€ 96.217,80	€ 22.772,07	€ 17.510,34	€ 42.696,83	€ 179.197,04	€ 180.827,73	€ 27.563,70	€ 36.909,89





e. attraverso le modifiche apportate alla citata tabella 1, le promozioni al grado di generale di brigata sono "stabilizzate" in nove all'anno, a decorrere dal 2028, a fronte dell'attuale ciclo di promozioni articolato, a decorrere dal medesimo anno, su base biennale, con alternanza di otto promozioni il primo anno e nove promozioni il secondo. Ciò determina l'incremento, a decorrere dal 2028, di una unità ogni due anni delle promozioni tabellari oggi previste, per un onere pari a euro 15.057 nel 2028, euro 15.057 nel 2029, euro 30.113 nel 2030, euro 30.113 nel 2031 ed euro 45.169 nel 2032.

Al termine della manovra (2042), l'onere a regime sarà pari a euro 45.169 annui.

L'onere correlato a tale incremento è stato calcolato tenendo conto della differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale e indennità dirigenziale) e accessorio (straordinario) spettante a un generale di brigata e quello di un colonnello +23, inquadrati nella rispettiva classe stipendiale iniziale.

Di seguito, il dettaglio degli anzidetti oneri:

	Base 2020 (L.S.)				Base totale E = (A+B+C+D)	+ 0,91% F = (E*1,0091)	Straordinario G	+ 0,91% (L.S.) H = (G*1,0091)*1,327
	Stipendio A	IMP B	IIS C	Ind.Dirig./Posiz. D				
	Col. +23	€ 54.213,54	€ 20.929,24	€ 16.888,20				
Col. + 23 1ª cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 114.328,27	€ 115.368,66	€ 21.968,04	€ 29.416,86
Col. + 23 2ª cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 117.581,09	€ 118.651,08	€ 21.968,04	€ 29.416,86
Col. + 23 3ª cl.	€ 63.972,00	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 120.833,71	€ 121.933,30	€ 21.968,04	€ 29.416,86
Col. + 23 4ª cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 124.086,74	€ 125.215,93	€ 21.968,04	€ 29.416,86
Col. + 23 5ª cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 127.339,57	€ 128.498,36	€ 21.968,04	€ 29.416,86
Col. + 23 6ª cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 130.592,39	€ 131.780,78	€ 21.968,04	€ 29.416,86
Col. + 23 7ª cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 133.845,22	€ 135.063,21	€ 21.968,04	€ 29.416,86
Col. + 23 8ª cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 137.098,04	€ 138.345,63	€ 21.968,04	€ 29.416,86
Col. + 23 8ª cl./1	€ 82.242,24	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 139.103,95	€ 140.369,80	€ 21.968,04	€ 29.416,86
Col. + 23 8ª cl./2	€ 84.248,15	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 141.109,86	€ 142.393,96	€ 21.968,04	€ 29.416,86
Gen.B. cl. iniziale	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 123.243,69	€ 124.365,20	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 1ª cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 126.496,51	€ 127.647,63	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 2ª cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 129.749,33	€ 130.930,05	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 3ª cl.	€ 63.972,21	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 133.002,16	€ 134.212,48	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 4ª cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 136.254,98	€ 137.494,90	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 5ª cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 139.507,81	€ 140.777,33	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 6ª cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 142.760,63	€ 144.059,75	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 7ª cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 146.013,46	€ 147.342,18	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 8ª cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 149.266,28	€ 150.624,60	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 8ª cl./1	€ 82.242,24	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 151.272,19	€ 152.648,77	€ 24.042,18	€ 32.194,31
Gen.B. 8ª cl./2	€ 84.248,15	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 31.212,51	€ 153.278,10	€ 154.672,93	€ 24.042,18	€ 32.194,31





f. attraverso le modifiche apportate alle citate tabelle 1a e 1, per le promozioni al grado di colonnello del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, si registrano taluni effetti incrementativi. In particolare, l'attuale ciclo di promozioni al grado di colonnello prevede, per gli ufficiali del comparto:

- (1) ordinario, 15 avanzamenti in c.d. "1^ aliquota" (in cui rientrano i tenenti colonnelli con 5, 6 e 7 anni di anzianità nel grado), 10 in "2^ aliquota" (tenenti colonnelli con 8 e 9 anni di anzianità) e 5 in "3^ aliquota" (tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni);
- (2) aeronavale, 1 avanzamento in "1^" e "2^ aliquota" e un avanzamento ogni quattro anni (fino al 2027) in "3^ aliquota" (la promozione in tale aliquota è disposta una volta ogni due anni a partire dal 2028). L'art. 36, comma 41, del D.Lgs. n. 95/2017 ha previsto una disciplina transitoria in tema di avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale del Corpo, stabilendo, fino al 2027, un ciclo biennale di promozioni articolato in una promozione per il primo anno e 2 promozioni per il secondo.

Le modifiche apportate determinano:

- (3) un incremento delle promozioni conferite ai tenenti colonnelli inseriti nelle "2^ aliquote" di valutazione pari a una unità:
  - (a) all'anno per il comparto ordinario, a decorrere dal 2022;
  - (b) per gli anni 2024, 2026 e 2031 per il comparto aeronavale, tenuto conto delle modifiche alla disciplina transitoria previste dalla lett. c) del comma 961-*quater*;
- (4) un risparmio correlato alla mancata promozione di un tenente colonnello del comparto aeronavale in "3^ aliquota" per l'anno 2028, in ragione dell'entrata in vigore a regime dei "cicli" di avanzamento tabellari nell'anno 2030.

Gli oneri rivenienti dai suddetti interventi ammontano a euro 16.495 nel 2022, euro 32.990 nel 2023, euro 65.979 nel 2024, euro 82.474 nel 2025, euro 115.464 nel 2026, euro 131.959 nel 2027, euro 131.959 nel 2028, euro 148.454 nel 2029, euro 164.949 nel 2030, euro 197.939 nel 2031 ed euro 214.434 nel 2032.

Al termine della manovra (2042), l'onere a regime sarà pari a euro 214.435 annui.

Gli stessi sono stati calcolati tenendo conto della differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale e indennità dirigenziale) e accessorio (straordinario) spettante a un colonnello +23 e quello fisso e continuativo (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale e indennità dirigenziale) e accessorio (straordinario e "fondino") di un tenente colonnello +23, inquadrati nella rispettiva classe stipendiale iniziale.

Di seguito, il dettaglio degli anzidetti oneri:

	Base 2020 (L.S.)				Base totale	+ 0,91%	Straordinario	+ 0,91% (L.S.)	Fondino (L.S.)
	Stipendio	IMP	IIS	Ind.Dirig./Postz.					
	A	B	C	D	E = (A+B+C+D)	F = [E*1,0091]	G	H = [G*1,0091]*1,927	I
Ten.Col. + 23	€ 54.213,74	€ 20.929,21	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 96.356,75	€ 97.233,60	€ 18.948,29	€ 25.373,19	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 1^ cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 99.609,60	€ 100.516,05	€ 18.948,29	€ 25.373,19	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 2^ cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 102.862,42	€ 103.798,47	€ 18.948,29	€ 25.373,19	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 3^ cl.	€ 63.972,21	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 106.115,25	€ 107.080,90	€ 18.948,29	€ 25.373,19	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 4^ cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 109.368,07	€ 110.363,32	€ 18.948,29	€ 25.373,19	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 5^ cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 112.620,90	€ 113.645,75	€ 18.948,29	€ 25.373,19	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 6^ cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 115.873,72	€ 116.928,17	€ 18.948,29	€ 25.373,19	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 7^ cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 119.126,55	€ 120.210,60	€ 18.948,29	€ 25.373,19	€ 2.401,29
Ten.Col. + 23 8^ cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 4.325,60	€ 122.379,37	€ 123.493,02	€ 18.948,29	€ 25.373,19	€ 2.401,29
Col. + 23	€ 54.213,74	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 111.075,25	€ 112.086,03	€ 21.968,04	€ 29.416,86	
Col. + 23 1^ cl.	€ 57.466,56	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 114.328,27	€ 115.368,66	€ 21.968,04	€ 29.416,86	
Col. + 23 2^ cl.	€ 60.719,38	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 117.581,09	€ 118.651,08	€ 21.968,04	€ 29.416,86	
Col. + 23 3^ cl.	€ 63.972,20	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 120.833,71	€ 121.933,30	€ 21.968,04	€ 29.416,86	
Col. + 23 4^ cl.	€ 67.225,03	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 124.086,74	€ 125.215,93	€ 21.968,04	€ 29.416,86	
Col. + 23 5^ cl.	€ 70.477,86	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 127.339,57	€ 128.498,36	€ 21.968,04	€ 29.416,86	
Col. + 23 6^ cl.	€ 73.730,68	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 130.592,39	€ 131.780,78	€ 21.968,04	€ 29.416,86	
Col. + 23 7^ cl.	€ 76.983,51	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 133.845,22	€ 135.063,21	€ 21.968,04	€ 29.416,86	
Col. + 23 8^ cl.	€ 80.236,33	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 137.098,04	€ 138.345,63	€ 21.968,04	€ 29.416,86	
Col. + 23 8^ cl./1	€ 82.242,24	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 139.103,95	€ 140.369,80	€ 21.968,04	€ 29.416,86	
Col. + 23 8^ cl./2	€ 84.248,15	€ 20.929,24	€ 16.888,20	€ 19.044,27	€ 141.109,86	€ 142.393,96	€ 21.968,04	€ 29.416,86	







Gli interventi sugli organici dei ruoli ufficiali della Guardia di finanza e le conseguenti modifiche dei cicli di promozione contemplati nella presente manovra non comportano effetti in termini di collocamento in “*aspettativa per riduzione quadri*”.

Per quanto concerne le assunzioni straordinarie di 242 unità nei ruoli di base di cui al comma 961-*sexies*, tale ultimo intervento determina un maggior onere “*lorido Stato*” pari a euro 190.589 nel 2022, euro 2.277.585 nel 2023, euro 4.990.515 nel 2024, euro 7.855.366 nel 2025, euro 10.482.672 nel 2026, euro 10.710.398 nel 2027, euro 10.787.335 nel 2028, euro 10.881.244 nel 2029, euro 10.979.302 nel 2030, euro 11.069.188 nel 2031 ed euro 11.076.649 nel 2032.

Il suddetto onere tiene conto, altresì, delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 “*una tantum*” all’atto del reclutamento [comprensivi dei costi di formazione “*variabili*” (quali costi di formazione didattica e attività esterne) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell’arma individuale] ed euro 700 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

Al termine della manovra (2042), l’onere a regime sarà pari a euro 11.105.297 annui.

In particolare, il costo delle assunzioni straordinarie volte al ripianamento dell’incremento organico di 242 unità del ruolo “*appuntati e finanziari*”, ripartite nel quadriennio 2022/2025, tiene conto del trattamento economico fondamentale (stipendio e indennità mensile pensionabile) e accessorio (straordinario e fondi per l’efficienza del servizio maturato) spettante al personale dalla data di arruolamento e fino al 31 dicembre 2031 (per gli allievi, durante il periodo di formazione, non sono stati considerati gli oneri accessori, in quanto non corrisposti).

L’impatto finanziario complessivo dell’intervento è riportato nelle seguenti tabelle:

	Base contratto 2019-2021 (L.S.)			Straordinario	Straordinario + 2,86% (L.S.) E=(D*1,0286)*1,327	FESI (L.S.)
	Stipendio	IMP	IVC			
	A	B	C			
Allievo Fin.	€ 21.041,24					
Finziere	€ 29.655,83	€ 9.854,81	€ 148,28	€ 2.031,82	€ 2.773,34	€ 1.099,61
Fin. Scelto	€ 30.571,57	€ 10.443,07	€ 152,86	€ 2.031,82	€ 2.773,34	€ 1.099,61
Appuntato	€ 31.557,75	€ 11.242,48	€ 157,79	€ 2.031,82	€ 2.773,34	€ 1.099,61





**Assunzione straordinaria di Allievi Franchisti**

Anno	Cognome	Nome	Data di nascita	Titolo	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
					Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
2023	50	M. P. S.	C. S.	C. S.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2025	67	M. P. S.	C. S.	C. S.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2024	65	M. P. S.	C. S.	C. S.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2025	65	M. P. S.	C. S.	C. S.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

\* Per il calcolo dell'importo S.V. si è tenuto conto del regolamento concernente i rapporti del Comparto "Comparto-Franch" in relazione al periodo 2022/2023 e dell'art. 1, paragrafo 3 del presente regolamento. Il presente importo è riferito al corso normale 2023, e potrà risultare da 2,5%.

**Assunzione straordinaria di Allievi Franchisti**

Anno	Cognome	Nome	Data di nascita	Titolo	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
					Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	
2023	50	M. P. S.	C. S.	C. S.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2025	67	M. P. S.	C. S.	C. S.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2024	65	M. P. S.	C. S.	C. S.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2025	65	M. P. S.	C. S.	C. S.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

\* Importo lordo netto per ogni candidato per il solo primo anno di assunzione.  
 \*\* Quote assolute degli oneri di funzionamento fissate per anno e di base applicabili in base annua.



La manovra organica complessiva per il Corpo della guardia di finanza di cui ai commi 961-*quater* e 961-*sexies* determina i seguenti oneri complessivi:



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
A GEN.C. (ORC)				€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	€ 28.088,27	
B GEN.C. (IAB)																						
C GEN.C. (IAB)																						
D COL.CO (IAB)	€ 16.094,82	€ 32.089,64	€ 49.084,63	€ 65.979,62	€ 82.874,61	€ 99.869,60	€ 116.864,58	€ 133.859,57	€ 150.854,56	€ 167.849,55	€ 184.844,54	€ 201.839,53	€ 218.834,52	€ 235.829,51	€ 252.824,50	€ 269.819,49	€ 286.814,48	€ 303.809,47	€ 320.804,46	€ 337.799,45	€ 354.794,44	
E COL.CO (IAB)																						
F RH.CO (CA)	€ 31.451,86	€ 157.809,30	€ 16.694,82	€ 657.660,71	€ 987.512,04	€ 1.388.844,42	€ 1.782.524,83	€ 2.186.889,23	€ 2.622.505,66	€ 3.022.078,14	€ 3.451.652,63	€ 3.855.465,18	€ 4.196.214,02	€ 4.664.704,41	€ 4.654.352,19	€ 4.786.993,68	€ 4.791.945,31	€ 4.813.313,90	€ 4.815.549,98	€ 4.823.131,35	€ 4.823.131,35	€ 4.823.131,35
G RTA	€ 19.278,19	€ 34.647,86	€ 54.026,53	€ 84.076,19	€ 109.294,85	€ 137.373,50	€ 165.225,16	€ 193.294,82	€ 221.257,48	€ 249.400,76	€ 279.169,72	€ 297.278,66	€ 297.278,66	€ 296.510,15	€ 290.041,64	€ 296.517,13	€ 296.517,13	€ 296.517,13	€ 296.517,13	€ 296.517,13	€ 296.517,13	€ 296.517,13
H TOTALE IUFF.	€ 7.334,87	€ 45.446,82	€ 93.871,09	€ 159.214,24	€ 252.947,85	€ 357.319,15	€ 466.232,40	€ 580.338,43	€ 684.013,17	€ 798.877,54	€ 898.080,81	€ 998.103,96	€ 1.098.126,95	€ 1.198.149,51	€ 1.298.172,06	€ 1.398.194,57	€ 1.498.217,03	€ 1.598.239,50	€ 1.698.262,00	€ 1.798.284,50	€ 1.898.307,00	€ 1.998.329,50
I TOTALE APP./FIN.	€ 87.871,83	€ 211.496,15	€ 479.323,08	€ 757.674,19	€ 1.033.272,22	€ 1.304.977,78	€ 1.617.955,36	€ 1.917.184,46	€ 2.209.902,16	€ 2.499.786,39	€ 2.791.669,91	€ 3.081.553,46	€ 3.371.437,01	€ 3.661.320,56	€ 3.951.204,11	€ 4.241.087,66	€ 4.530.971,21	€ 4.820.854,76	€ 5.110.738,31	€ 5.400.621,86	€ 5.690.505,41	€ 5.980.388,96
K TOTALE ASS./PRON.	€ 15.006,70	€ 2.560.414,97	€ 5.712.194,11	€ 9.151.888,59	€ 12.566.220,07	€ 16.088.916,59	€ 19.598.313,33	€ 23.108.709,89	€ 26.619.106,45	€ 30.129.503,01	€ 33.649.899,57	€ 37.170.297,13	€ 40.690.694,69	€ 44.211.092,25	€ 47.731.489,81	€ 51.251.887,37	€ 54.772.284,93	€ 58.292.682,49	€ 61.813.080,05	€ 65.333.477,61	€ 68.853.875,17	€ 72.374.272,73
L FUNZIONAMENTO	€ 124.200,00	€ 190.900,00	€ 247.610,00	€ 299.975,00	€ 318.683,33	€ 325.683,33	€ 332.683,33	€ 339.683,33	€ 346.683,33	€ 353.683,33	€ 360.683,33	€ 367.683,33	€ 374.683,33	€ 381.683,33	€ 388.683,33	€ 395.683,33	€ 402.683,33	€ 409.683,33	€ 416.683,33	€ 423.683,33	€ 430.683,33	€ 437.683,33
M ONERE MANOVRA	€ 279.206,70	€ 2.751.314,97	€ 5.959.566,11	€ 9.451.865,53	€ 12.794.903,40	€ 16.270.598,67	€ 19.824.748,86	€ 23.454.444,05	€ 27.109.140,24	€ 30.783.835,43	€ 34.488.530,62	€ 38.223.225,81	€ 41.987.920,00	€ 45.782.615,19	€ 49.612.310,38	€ 53.477.005,57	€ 57.371.700,76	€ 61.306.395,95	€ 65.281.090,14	€ 69.295.785,33	€ 73.350.480,52	€ 77.445.175,71



## POLIZIA PENITENZIARIA

Il comma 961-*quinquies* sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, che a livello normativo contiene l'indicazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori della Polizia Penitenziaria. Nello specifico viene incrementata di 245 unità – dalle attuali 28.352 a 28.597 la dotazione organica degli agenti-assistenti uomini; di 25 unità – dalle attuali 3.038 a 3.063 la dotazione organica degli agenti-assistenti donne. Di conseguenza si incrementa di 270 unità – da 31.390 a 31.660 – la dotazione organica degli agenti-assistenti e sempre di 270 unità – da 40.880 a 41.150 – la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori. Ciò al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza delle strutture, alla luce anche dei nuovi tassi di crescita della popolazione detenuta.

Il comma 961-*sexies* per la parte relativa alla Polizia Penitenziaria, si inserisce nell'alveo delle modificazioni apportate con il precedente comma 961-*quinquies* alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti, prevedendo un apposito piano di assunzioni straordinarie che assicuri il reclutamento, entro le date del 1° ottobre 2022, 1° ottobre 2023, 1° ottobre 2024, 1° ottobre 2025, 1° ottobre 2026, 1° ottobre 2027, 1° ottobre 2028, 1° ottobre 2029, 1° ottobre 2030, 1° ottobre 2031 e 1° ottobre 2032 del contingente di personale della Polizia Penitenziaria, individuato nei limiti delle complessive 270 unità del ruolo iniziale. In particolare, viene prevista l'assunzione, nel rispetto delle nuove dotazioni organiche così come determinate dalle modifiche, per il ruolo di base, operate alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, di 20 unità, per l'anno 2022; di 20 unità, per l'anno 2023; di 20 unità, per l'anno 2024; di 20 unità, per l'anno 2025; di 20 unità, per l'anno 2026; 20 unità, per l'anno 2027, di 20 unità, per l'anno 2028; di 20 unità, per l'anno 2029; di 20 unità, per l'anno 2030, di 20 unità, per l'anno 2031 e di 70 unità, per l'anno 2032.

Gli interventi di cui ai commi 961-*quinquies* e 961-*sexies*, per la quota riferita alla Polizia Penitenziaria generano un maggior onere "*lordo Stato*" pari a euro 122.690 nel 2022, a euro 995.428 nel 2023, a euro 1.868.167 nel 2024, a euro 2.740.905 nel 2025, a euro 3.613.644 nel 2026, a euro 4.502.020 nel 2027, a euro 5.437.310 nel 2028, a euro 6.372.600 nel 2029, a euro 7.307.890 nel 2030, a euro 8.243.180 nel 2031, a euro 9.492.667 nel 2032.

Il suddetto onere tiene conto, altresì, delle spese di funzionamento in misura di euro 2.000 "*una tantum*" all'atto dell'assunzione [comprensivi dei costi di formazione "variabili" (quali costi di formazione didattica) nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale] ed euro 780 per ciascuno degli anni di servizio (a titolo di fornitura del vettovagliamento).

La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile e indennità integrativa speciale) spettante per ciascuna qualifica, e rinvenibile dal D.P.R. 20 aprile 2022 che ha recepito il Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Sicurezza e Difesa, sottoscritto il 23 dicembre 2021. Ha tenuto, altresì, conto dell'importo dello straordinario e dei fondi per l'efficienza del servizio maturato (a eccezione, per tali ultimi compensi accessori, del personale che, frequentando con la qualifica di allievo agente il corso di formazione, non percepisce né straordinario né FESI) rinvenibile dal conto annuale 2019.

Al termine della manovra (2042), l'onere a regime sarà pari a euro 12.727.294 annui.

L'impatto finanziario complessivo dell'intervento è riportato nelle seguenti tabelle:



TABELLA ONERE COMPLESSIVO

		Tabella aumento organico n. 270 agenti - POLIZIA PENITENZIARIA																			
	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
POLIZIA PENITENZIARIA	270	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000
AZIENDA DI FUNZIONAMENTO		€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000	€ 10.000.000
TOTALE		€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000	€ 12.438.000





## CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Tenuto conto delle finalità illustrate si prevede l'assunzione straordinaria di n. 95 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco così distinte:

- n. 30 unità di personale nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali con le seguenti decorrenze:
  - n. 9 unità a decorrere dal 15 novembre 2022;
  - n. 8 unità a decorrere dal 15 novembre 2023;
  - n. 13 unità a decorrere dal 15 novembre 2024;
- n. 65 unità di personale che espleta funzioni specialistiche, di cui:
  - n. 18 piloti di aeromobile con le seguenti decorrenze:
    - n. 7 unità a decorrere dal 15 novembre 2024;
    - n. 2 unità a decorrere dal 15 novembre 2025;
    - n. 7 unità a decorrere dal 15 novembre 2026;
    - n. 2 unità a decorrere dal 15 novembre 2031;
  - n. 27 specialisti di aeromobile con le seguenti decorrenze:
    - n. 8 unità a decorrere dal 15 novembre 2024;
    - n. 2 unità a decorrere dal 15 novembre 2025;
    - n. 6 unità a decorrere dal 15 novembre 2026;
    - n. 7 unità a decorrere dal 15 novembre 2029;
    - n. 4 unità a decorrere dal 15 novembre 2031;
  - n. 15 elisoccorritori a decorrere dal 15 novembre 2032;
  - n. 5 sommozzatori a decorrere dal 15 novembre 2032.

In particolare, per l'attuazione delle predette disposizioni la spesa è individuata nel limite massimo di euro 69.190 per l'anno 2022, di euro 601.092 per l'anno 2023, di euro 1.201.746 per l'anno 2024, di euro 2.514.636 per l'anno 2025, di euro 2.889.986 per l'anno 2026, di euro 3.493.393 per l'anno 2027, di euro 3.619.060 per l'anno 2028, di euro 3.674.323 per l'anno 2029, di euro 3.958.481 per l'anno 2030, di euro 4.067.203 per l'anno 2031 e di euro 4.413.752 per l'anno 2032, di euro 5.243.622 per l'anno 2033, di euro 5.383.508 per l'anno 2034, di euro 5.400.214 per l'anno 2035, di euro 5.411.634 per l'anno 2036, di euro 5.438.634 per l'anno 2037, di euro 5.447.017 per l'anno 2038, di euro 5.448.079 per l'anno 2039, di euro 5.458.729 per l'anno 2040 e di euro 5.482.755 a decorrere dall'anno 2041.

Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie in argomento, comprese le spese per mense e buoni pasto, è prevista la spesa complessiva di euro 2.959 per l'anno 2022, euro 11.630 per l'anno 2023, euro 45.705 per l'anno 2024, euro 51.515 per l'anno 2025, euro 70.174 per l'anno 2026, euro 62.000 per gli anni 2027 e 2028, euro 73.401 per l'anno 2029, euro 69.000 per l'anno 2030, euro 78.773 per l'anno 2031, euro 107.575 per l'anno 2032 e euro 95.000 a decorrere dall'anno 2033.

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dal recente rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di bilancio 2022) relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale.



Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, il personale specialista, il trattamento economico accessorio tiene conto delle risorse che andranno ad incrementare dall'anno 2022 il sistema indennitario di questa peculiare categoria di personale. Nello specifico, si tratta delle risorse all'uopo destinate dal decreto legislativo n. 127 del 2018, nonché dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020.

In merito, invece, agli oneri connessi al trattamento economico accessorio, si chiarisce che, per quanto riguarda il personale direttivo derivano dal valore medio unitario del Fondo di Produttività (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), mentre, per entrambi i ruoli, è stato altresì calcolato l'incremento pro capite annuo di n. 20 ore di lavoro straordinario, come da annuale decreto interministeriale di autorizzazione allo svolgimento dello stesso.

L'onere complessivo del sopracitato piano assunzionale si evince sinteticamente e compiutamente dalla tabella che segue.

Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Anno	Onere assunzione n. 30 Vice direttori tecnico professionali	Onere assunzione n. 18 piloti di aeromobile vvf	Onere assunzione n. 27 specialisti di aeromobile vvf	Onere assunzione n. 15 ellsoccorritori vvf	Onere assunzione n. 5 sommatori vvf	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento	Onere complessivo con spese di funzionamento
2022	69.190	-	-	-	-	69.190	2.959	72.149
2023	601.092	-	-	-	-	601.092	11.630	612.722
2024	1.127.389	34.700	39.657	-	-	1.201.746	45.705	1.247.452
2025	1.840.120	318.037	356.480	-	-	2.514.636	51.515	2.566.151
2026	1.870.612	493.685	525.689	-	-	2.889.986	70.174	2.960.160
2027	1.925.336	790.780	777.276	-	-	3.493.393	62.000	3.555.393
2028	1.932.661	857.745	828.654	-	-	3.619.060	62.000	3.681.060
2029	1.932.661	867.142	874.521	-	-	3.674.323	73.401	3.747.724
2030	1.937.409	871.038	1.150.034	-	-	3.958.481	69.000	4.027.481
2031	1.944.384	890.079	1.232.740	-	-	4.067.203	78.773	4.145.975
2032	1.953.661	970.265	1.389.305	75.391	25.130	4.413.752	107.575	4.521.327
2033	1.957.670	997.058	1.432.106	645.640	211.149	5.243.622	95.000	5.338.622
2034	1.957.670	1.000.692	1.444.551	743.451	237.144	5.383.508	95.000	5.478.508
2035	1.957.670	1.009.454	1.452.496	743.451	237.144	5.400.214	95.000	5.495.214
2036	1.957.670	1.012.022	1.457.632	746.237	238.073	5.411.634	95.000	5.506.634
2037	1.957.670	1.012.022	1.458.871	765.558	244.513	5.438.634	95.000	5.533.634
2038	1.957.670	1.012.022	1.467.254	765.558	244.513	5.447.017	95.000	5.542.017
2039	1.957.670	1.012.376	1.467.962	765.558	244.513	5.448.079	95.000	5.543.079
2040	1.957.670	1.014.771	1.472.752	768.157	245.379	5.458.729	95.000	5.553.729
2041	1.957.670	1.014.771	1.472.752	786.176	251.386	5.482.755	95.000	5.577.755
2042	1.957.670	1.014.771	1.472.752	786.176	251.386	5.482.755	95.000	5.577.755

La stima delle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie, comprensiva delle spese per mense e buoni pasto, è stata calcolata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento relativa al vettovagliamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio.







ONERE ASSUNZIONE STRAORDINARIA E DIRETTORI TECNICO-PROFESSIONALI - ANNO 2023

ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				Anni/Persona				ONERI (lordo Stato)				TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (riferito al Fondo di Produttività)		STRAORDINARIO (in 2023 prorogato come da decreto interministeriale del 13.03.2022)		TOTALE COMPLESSIVO		SPESE DI FUNZIONAMENTO		ONERE COMPLESSI VO CON FUNZIONAMENTO			
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	TOT GIORNI ANNO	Vice direttore	Direttore	Direttore e vicepresidi e altri	Vice direttore	Direttore	Direttore e vicepresidi e altri	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	LORDO STATO	LORDO DIP	
2023	8	15/12/2023	31/12/2023	47,00				47,00	1,03	-	-	1,03	61,281	-	-	61,281	47,743	34,183	13,537	10,202	451	302	61,735	34,485	13,537	10,202	451	302	61,735	34,485
2024	8	01/01/2024	31/12/2024	365,00				365,00	8,00	-	-	8,00	477,737	-	-	477,737	374,606	265,307	105,131	79,224	3.526	2.657	481,263	267,964	105,131	79,224	3.526	2.657	481,263	267,964
2025	8	01/01/2025	31/12/2025	365,00	8	15/11/2025	31/12/2025	47,00	1,03	-	-	1,03	481,344	-	-	481,344	376,503	265,307	105,131	79,224	3.526	2.657	481,263	267,964	105,131	79,224	3.526	2.657	481,263	267,964
2026	8	01/01/2026	31/12/2026	365,00	8	01/01/2026	31/12/2026	365,00	8,00	-	-	8,00	505,668	-	-	505,668	400,537	285,165	105,131	79,224	3.526	2.657	505,668	285,165	105,131	79,224	3.526	2.657	505,668	285,165
2027	8	01/01/2027	31/12/2027	365,00	8	01/01/2027	31/12/2027	365,00	8,00	-	-	8,00	509,607	-	-	509,607	404,476	285,165	105,131	79,224	3.526	2.657	509,607	285,165	105,131	79,224	3.526	2.657	509,607	285,165
2028	8	01/01/2028	31/12/2028	365,00	8	01/01/2028	31/12/2028	365,00	8,00	-	-	8,00	511,560	-	-	511,560	406,429	285,165	105,131	79,224	3.526	2.657	511,560	285,165	105,131	79,224	3.526	2.657	511,560	285,165
2029	8	01/01/2029	31/12/2029	365,00	8	01/01/2029	31/12/2029	365,00	8,00	-	-	8,00	511,560	-	-	511,560	406,429	285,165	105,131	79,224	3.526	2.657	511,560	285,165	105,131	79,224	3.526	2.657	511,560	285,165
2030	8	01/01/2030	31/12/2030	365,00	8	01/01/2030	31/12/2030	365,00	8,00	-	-	8,00	511,560	-	-	511,560	410,610	288,097	105,131	79,224	3.526	2.657	511,560	288,097	105,131	79,224	3.526	2.657	511,560	288,097
2031	8	01/01/2031	31/12/2031	365,00	8	01/01/2031	31/12/2031	365,00	8,00	2,94	5,06	8,00	377,896	-	-	377,896	410,610	288,097	105,131	79,224	3.526	2.657	511,560	288,097	105,131	79,224	3.526	2.657	511,560	288,097
2032	8	01/01/2032	31/12/2032	365,00	8	01/01/2032	31/12/2032	365,00	8,00	-	-	8,00	518,166	-	-	518,166	413,035	289,797	105,131	79,224	3.526	2.657	518,166	289,797	105,131	79,224	3.526	2.657	518,166	289,797
2033	8	01/01/2033	31/12/2033	365,00	8	01/01/2033	31/12/2033	365,00	8,00	-	-	8,00	518,166	-	-	518,166	413,035	289,797	105,131	79,224	3.526	2.657	518,166	289,797	105,131	79,224	3.526	2.657	518,166	289,797

Qualifica	2023				2024				2025				2026				2027				2028											
	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI	N.	DAL	AL	GG LAVORATI
VICE DIRETTORE T.P.	46	01/01/2023	31/12/2023	46,575,83	46	01/01/2024	31/12/2024	46,575,83	46	01/01/2025	31/12/2025	46,575,83	46	01/01/2026	31/12/2026	46,575,83	46	01/01/2027	31/12/2027	46,575,83	46	01/01/2028	31/12/2028	46,575,83	46	01/01/2029	31/12/2029	46,575,83	46	01/01/2030	31/12/2030	46,575,83
DIRETTORE T.P.	49	01/01/2023	31/12/2023	49,835,50	49	01/01/2024	31/12/2024	49,835,50	49	01/01/2025	31/12/2025	49,835,50	49	01/01/2026	31/12/2026	49,835,50	49	01/01/2027	31/12/2027	49,835,50	49	01/01/2028	31/12/2028	49,835,50	49	01/01/2029	31/12/2029	49,835,50	49	01/01/2030	31/12/2030	49,835,50
DIRETTORE VICEDIRENTE T.P.	50	01/01/2023	31/12/2023	50,860,58	50	01/01/2024	31/12/2024	50,860,58	50	01/01/2025	31/12/2025	50,860,58	50	01/01/2026	31/12/2026	50,860,58	50	01/01/2027	31/12/2027	50,860,58	50	01/01/2028	31/12/2028	50,860,58	50	01/01/2029	31/12/2029	50,860,58	50	01/01/2030	31/12/2030	50,860,58























TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Fondi di incentivazione	anni persona 2022	Importo fondi				valore medio (lordo oneri Stato) (incrementato del 4,26% come da rinnovo contrattuale 2019-2021)
		importo lordo dipendente	oneri a carico dello Stato	importo lordo complessivo	valore medio (lordo oneri Stato)	
Fondo di produttività del personale direttivo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco**	1.485,77	14.112.478	4.614.780	18.727.258	12.604	13.141

\*\* importi stanziamenti 2022



**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SPECIALISTA**

<b>Qualifiche</b>	<b>Indennità specialistiche attualmente in godimento</b> <i>Importi annui lordo dipendente</i>	<b>Ipotesi incremento indennità specialistiche armonizzate ex art. 20 D.L. 76/20</b> <i>(da definirsi con accordo integrativo di I livello)</i> <i>Importi annui lordo dipendente</i>	<b>Indennità specialistiche armonizzate ex art. 20 D.L. 76/20</b> <i>(da definirsi con accordo integrativo di I livello)</i> <i>Importi annui lordo Stato</i>
Pilota di aeromobile vigile del fuoco	7.996,80	1.327,32	<b>12.373,11</b>
Specialista di aeromobile vigile del fuoco	6.785,40	1.159,77	<b>10.543,24</b>
Elisoccorritore vigile del fuoco	-	6.336,52	<b>8.408,56</b>
Sommozzatore vigile del fuoco	3.838,08	889,80	<b>6.273,90</b>



**Art. 17-ter**

**17.0.1 testo 2 - 17.0.11 Testo 2**

La presente misura è tesa a ridurre il ricorso ai contratti a termine da parte del Ministero della giustizia e a valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico.

Nello specifico il comma 1, autorizza il Ministero della giustizia, fino al 31 dicembre 2023, ad assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale II, posizione economica F1. I destinatari di tale procedura di reclutamento sono i dipendenti in servizio presso l'amministrazione giudiziaria in data successiva al 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato con la qualifica di operatore giudiziario, reclutati a tempo determinato con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria, che abbiano maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito (ossia, in altri termini, il personale con qualifica di operatore giudiziario a tempo determinato assunto all'esito della selezione per titoli e prova pratica bandita dalla Direzione generale del personale e della formazione, unico a possedere tali requisiti). In considerazione della particolarissima storia curricolare del personale assunto nell'ambito di quest'ultima procedura, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi di tirocinio o collaborazione svolti presso gli uffici giudiziari che avevano già legittimato la partecipazione alla suddetta selezione.

Il comma 2 prevede che il personale assunto nei termini sopra specificati sia assegnato, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa, per far fronte agli oneri assunzionali predetti, di euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Gli oneri sono stati quantificati come rappresentato nella seguente tabella:

n. unità di personale	Emolumenti					Oneri Amministrazione			TOTALE	Totale onere	Trattamento economico accessorio lordo stato (FRD)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)	Onere totale annuo
	Stipendio	I.V.C. 2022-2024	13 <sup>a</sup>	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP					
Tab. C1						24,20 %	5,68%	8,50 %					



Seconda Area – F1	1.200	19.202,04	96,00	1,608,17	3.960,72	24.866,93	6,017,80	1.412,44	2,113,69	9,543,93	34,410,86	1.580,13	35.990,99	43,189,188
-------------------	-------	-----------	-------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	------------

### Riepilogo

n. unità di personale Area II F1	onere unitario annuo	2023 e regime
1.200	euro 35.990,99	euro 43.189.188,00

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 858, il primo periodo viene opportunamente riformulato al fine di ridurre i contingenti di personale da assumere, per fornire idonea copertura finanziaria alla presente disposizione normativa.

Nello specifico, non si prevede più l'assunzione del contingente di 610 unità di personale di Area II, posizione economica F1 e del contingente di 498 unità di personale di II Area, posizione economica F2, mentre il contingente di 123 unità di personale di area III, posizione economica F1 viene rimodulato in 120 unità.

I risparmi derivanti dalla riduzione dei predetti contingenti ammontano complessivamente ad euro 43.233.291,70, calcolati come rappresentato nella seguente tabella:

Area/Fascia	Unità	Emolumenti					Elemento perequativo	Totale lordo dipendente	Oneri Amministrazione			TOTALE	Totale onere emolumenti fissi	Oneri trattamento accessorio	Oneri Totali	Onere complessivo annuo
		Stipendio	I.V.C.	13 <sup>A</sup>	Indennità di amministrazione e/ retribuzione di posizione e fissa e variabile	F.do pens.			Opera prev.	IRAP						
Terza Area – Fascia 1	3	22.291,78	15,60	1.870,65	5.192,93	-	29.511,36	7,141,75	1,676,25	2,508,47	11,326,66	40,837,82	5,928,81	46,766,63	140,299,88	
Seconda Area – Fascia 2	498	19.132,15	13,392	1.605,51	4.083,30	267,60	25.222,48	6,103,84	1,417,44	2,143,91	9,665,19	34,887,66	5,185,50	40,073,16	19,956,434,86	



Seconda Area – Fascia 1	610	18.203,28	127,44	1.527,56	3.714,69	258,00	23.830,97	5.767,09	1.338,94	2.025,63	9.131,67	32.962,64	4.966,14	37.928,78	23.136.556,95
	1.111														43.233.291,70

	Unità	Competenze fisse	Competenze accessorie	Totale onere
III F1	3	122.513,45	17.786,43	140.299,88
II F2	498	17.374.055,86	2.582.379,00	19.956.434,86
II F1	610	20.107.211,55	3.029.345,40	23.136.556,95
	1.111	37.603.780,87	5.629.510,83	43.233.291,70

**Riepilogo copertura finanziaria:**

	CONTINGENTI DA ASSUMERE		TOTALE ONERI
II Area F1	1.200		43.189.188
	CONTINGENTI RIDOTTI	RIDUZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA	
III Area F1	3	140.299,88	
II Area F2	498	19.956.434,86	
II Area F1	610	23.136.556,95	
	<b>RISPARMI</b>		<b>43.233.291,70</b>

**Art. 18, comma 01**

**Em. 18.4 (testo 2), 18.3 (testo 2), 18.6 e 18.9 (testo 2)**

L'emendamento propone di modificare l'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici". In particolare, il nuovo comma 01 dispone di modifiche all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che prevede per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di accettare pagamenti





effettuati, almeno, attraverso carte di debito e di credito. Nel dettaglio, si aggiungerebbe il richiamo, oltre alle carte di debito e di credito, anche alle carte prepagate. La disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 18, comma 4-bis**

##### **18.77 (già 18.0.10 testo 2)**

La disposizione in commento, pur non attuando direttamente misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), può considerarsi connessa alla Milestone MIC1-103 - Riforma 1.12: Riforma dell'amministrazione fiscale (scadenza giugno 2022), nell'ambito della quale è prevista "l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuano azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta all'omessa fatturazione".

Secondo quanto riportato nella relazione del 20 dicembre 2021 per "orientare le azioni del governo volte a ridurre l'evasione fiscale", predisposta dal MEF a supporto del PNRR, dall'analisi statistica delle presumibili motivazioni che hanno generato, nel secondo semestre dello scorso anno, un trend decrescente nell'emissione degli scontrini associati alla lotteria degli scontrini, emerge che la lotteria, nella sua fase iniziale, si è rivelata poco efficace a modificare le abitudini di acquisto dei consumatori e che l'introduzione di vincite istantanee, in luogo dei premi mensili di importo maggiore, può rappresentare un utile modo per incentivare maggiormente la partecipazione alla lotteria. La norma in esame permetterebbe di attivare la c.d. lotteria degli scontrini istantanea, ovvero quella tipologia di lotteria con modalità di estrazione immediata nella quale il contribuente può conoscere, subito, l'eventuale vincita e il suo preciso ammontare.

L'intervento normativo scaturisce dall'evidenza che le lotterie ad estrazione istantanea, nel settore del gioco pubblico, hanno un'attrazione, rispetto al contribuente/giocatore, di molto superiore rispetto alle lotterie tradizionali differite (circa 1 a 10). Le best practice internazionali dimostrano, infatti, che la modalità di partecipazione alla lotteria più efficace al fine di incentivare l'utente a richiedere lo scontrino fiscale è proprio quella che comporta una conoscenza celere e contestuale del risultato.

Nel particolare settore del gioco, l'utente, normalmente, risulta essere più soddisfatto, seppur le vincite delle lotterie istantanee siano di più limitato valore, allorché conosca l'esito con immediatezza. Con l'intervento legislativo si chiariranno, inoltre, le modalità di partecipazione alla lotteria, specificando l'obbligo normativo di associazione del codice lotteria - ovvero il codice "pseudonimo" alfanumerico, composto da 8 caratteri, generato randomicamente e associato univocamente al codice fiscale della persona fisica/giocatore finale - con la titolarità dello strumento di pagamento elettronico ovvero dei fondi detenuti su rapporti di credito o debito bancari o postali propri della persona fisica che ha effettuato l'acquisto.

In altri termini, la nuova formulazione rende più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone, al fine di partecipare regolarmente alla lotteria, l'obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l'acquisto.

Nella proposta normativa viene inoltre eliminato ogni riferimento alla dizione "contribuente" in modo tale da assicurare la possibilità di far partecipare alla lotteria soggetti che acquistano beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, che pagano con strumenti elettronici a loro riferibili ma che traggono fondi su rapporti di credito o debito bancari o postali a loro non intestati



e che pertanto di diritto non assolverebbero al pagamento delle imposte indirette unica condizione per acquisire la qualifica di contribuente nel caso specifico. Per maggior chiarezza è utile proporre un esempio: si pensi alla moglie, al figlio o al nipote, anche non conviventi, di una determinata persona. Questi soggetti utilizzano la carta di loro titolarità, perché regolarmente rilasciata e assegnata dall'istituto di credito o debito su cui è aperto il rapporto, ma traggono comunque fondi di titolarità, rispettivamente, del marito, del padre o del nonno. In questo modo potrà essere assicurato il pagamento di quei premi riferibili a quei nuclei di persone che, per diverse ragioni, potrebbero aver scelto di avere un solo conto corrente, intestato ad un solo soggetto, ma hanno in uso più carte assegnate in titolarità ai diversi componenti del nucleo. In tale direzione, si aumenterebbero le transazioni risultate vincenti che possono essere assicurate nell'erogazione del premio. Infatti al momento la dizione contribuente impone l'assolvimento dell'imposta indiretta.

Da ultimo si precisa che, al fine di evitare possibili truffe perpetrate da soggetti che sono di fatto nella disponibilità di strumenti di pagamento elettronici non di propria titolarità e che non traggono fondi da propri rapporti di credito o debito, rimangono invece non erogabili gli importi di potenziale vincita di tutti quei casi in cui il codice lotteria, in quanto identificativo del codice fiscale, non coincida né con il titolare dello strumento di pagamento elettronico né dei fondi sul rapporto di credito o di debito utilizzato per corrispondere quanto dovuto per l'acquisto.

La corrispondenza univoca dei due codici serve a eliminare, alla fonte, le possibili truffe che possono generarsi da parte di soggetti che tentino di abbinare il proprio codice lotteria a transazioni effettuate da altri, ovvero possibili contenziosi tra il titolare delle risorse finanziarie impiegate nell'acquisto e il titolare del codice lotteria. Sotto tale profilo la disposizione si pone, pertanto, in coerenza con i principi regolatori del diritto tributario e del diritto penale, individuando in modo puntuale, non equivoco e inderogabile il soggetto privato del rapporto obbligatorio.

La norma è ad invarianza finanziaria atteso che i premi erogati sono quelli che trovano capienza negli strumenti normativi già in vigore e che dalla disposizione proposta non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 18, comma 4-ter**

#### **Em. 18.76**

La disposizione interviene all'articolo 119 del DL 34/2020 per consentire ai soggetti che abbiano stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato e che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato al meno in categoria F/4, di poter stipulare l'atto definitivo di compravendita anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.

Al riguardo, si stima che la modifica non determini effetti rispetto a quanto già ascritto nelle previsioni del Bilancio dello Stato, dato che la stessa consente ai soggetti interessati dalla fattispecie in esame (acquirenti delle cc.dd. case antisismiche che hanno sottoscritto un contratto preliminare di vendita registrato, versando acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo



credito d'imposta) di avere a disposizione un maggior lasso temporale prima della stipulazione dell'atto di compravendita, che in ogni caso deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

**Art. 18-bis**  
**(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)**

**Em. 18.0.21 (testo 4)**

Il comma 1 autorizza una spesa pari ad euro 250.000 per l'anno 2022 e ad euro 500.000 annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e all'assegnazione di borse di ricerca, da attribuire mediante procedure competitive per la realizzazione del programma del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2022 e ad euro 500.000 annui dal 2023 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il comma 3 ~~e 6~~ disciplina la richiesta del parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica sulle operazioni di partenariato pubblico privato e definiscono e le modalità di presentazione di tale richiesta. Si prevede al comma 6 l'istituzione di un Comitato di Coordinamento per la verifica delle richieste di cui al comma 3, composto da sei membri e tali componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La disposizione di cui al comma 7 primo periodo autorizza il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza – posizione economica F1.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di 4 unità di personale sono stati quantificati sulla base delle seguenti retribuzioni pro capite (lordo Stato):

Amministrazione	UNITA' (Area III- F1/Categoria A-F1)	Retribuzione pro capite (lordo stato)	Oneri prima annualità (rateo - maggio 2022-dic 2022)	Oneri a regime dall'anno 2023
Ministero dell'Economia e delle Finanze	4	47.004,44	94.009	188.017,76

**Pro capite (dettaglio) area III-F1 MEF**



Area	Fasce	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	13 <sup>a</sup>	Indennità di amministrazione e (x 12 mensilità)	Totale	Oneri riflessi			Totale	O.R. %	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
							Pensione	Buonuscita	Irapp				
Terza	1	23.299,78	116,52	1.951,36	5.535,88	30.603,64	7.478,66	1.755,32	2.626,60	42.764,32	38,38	4.240,12	47.004,44

Il comma 7 secondo periodo per le finalità ivi previste, autorizza l'Agenzia delle Entrate a reclutare, mediante concorsi pubblici, personale a tempo indeterminato nei limiti dei budgets assunzionali disponibili a legislazione vigente, già autorizzati o da autorizzare entro il 31 dicembre 2022 mediante l'adozione del d.P.C.M. ex articolo 35, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001. Nel dettaglio, sulla base dei budgets assunzionali dell'Agenzia delle Entrate attualmente disponibili riferiti agli anni 2020 (cessati - anno 2019), 2021 (cessati - anno 2020) e 2022 (cessati - anno 2021), il contingente di personale non dirigenziale che si prevede di assumere in applicazione della norma in esame è pari a complessive 7.158 unità, di cui 6.498 da inquadrare nell'Area Terza – posizione economica F1 e 660 da inquadrare nell'Area Seconda – posizione economica F1. Le predette assunzioni di personale sono coerenti con i posti vacanti della dotazione organica dell'Agenzia delle Entrate, pari a 7.162 unità in Area Terza e a 7.420 unità in Area Seconda (dato rilevato alla data del 1° gennaio 2022).

Gli oneri derivanti dal reclutamento del contingente di personale in questione sono stati quantificati sulla base delle seguenti retribuzioni pro – capite:

Area	Fascia economica	Stipendio CCNL 2019-2021 - Tabella C3	IVC 2022-2024	Tredicesima	Totale	Oneri riflessi 38,38%	Retribuzione pro capite fondamentale - lordo Agenzia
Terza	F1	23.299,68	116,52	1.951,35	25.367,55	9.736,07	35.103,62
Seconda	F1	19.201,99	96,00	1.608,17	20.906,16	8.023,78	28.929,94

Gli oneri assunzionali a regime sono riportati nella tabella seguente:

Area/fascia economica	Retribuzione pro capite fondamentale - lordo Agenzia	Unità da assumere	Oneri a regime
Terza-F1	35.103,62	6.498	228.103.322,76
Seconda-F1	28.929,94	660	19.093.760,40
<b>TOTALI</b>		<b>7.158</b>	<b>247.197.083,16</b>

La copertura finanziaria dei suddetti oneri è garantita dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente relative ai seguenti budgets assunzionali:



<i>Budget</i>	<i>Disponibilità attuale</i>	<i>Oneri/Utilizzo</i>	<i>Residuo</i>
2020	83.645.525,85	247.197.083,16	4.133.200,49
2021	97.308.864,46		
2022	70.375.893,34		
<i>Totale</i>	<i>251.330.283,65</i>		

Poiché gli oneri assunzionali (euro 247.197.083,16) trovano capienza nelle facoltà assunzionali dell’Agenzia delle Entrate disponibili a legislazione vigente (budgets 2020-2021-2022 pari ad euro 251.330.283,65) la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il quarto periodo prevede che le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell’Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l’anno 2022 ed a 4.004.709 per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 3.856.086 euro per l’anno 2022, ed a 2.062.426 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Inoltre si prevede che l’Agenzia delle Entrate può conferire incarichi a unità di personale di Agenzia delle entrate – Riscossione che ha già un’esperienza professionale consolidata sulle attività istituzionali da svolgere in forma sinergica, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell’Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. La norma non aumenta i costi a carico della finanza pubblica in quanto il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001 a dipendenti di Agenzia delle entrate – Riscossione è comunque effettuato nei limiti della dotazione organica complessiva dei dirigenti dell’Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti al comma 7, primo periodo, pari a euro 94.009 per l’anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Si precisa che per la prima annualità (2022) è stato quantificato un rateo di spesa pari a 6 mesi (luglio-dicembre), attesa la facoltà per l’amministrazione di reclutare il contingente di personale di cui al comma 7 mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Il comma 9 precisa che le disposizioni recate dall’articolo non si applicano alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l’espressione del CIPESS.

Il comma 10 non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto introduce una deroga ai tetti di spesa imposti dalle disposizioni vigenti su alcune tipologie di beni e servizi che riguarda soltanto le spese finanziate con i fondi provenienti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall’Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e



2021/2027. La soppressione dell'articolo 1, comma 24 quinquies, del DL n. 181/2006, d non comporta oneri aggiuntivi

Il comma 11 è finalizzato a reclutare un contingente di 50 unità A3F1 necessario allo svolgimento in capo alle RTS delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR e del contestuale sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR. Si tratta di funzioni assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi della normativa vigente.

L'onere complessivo annuo è quantificato in euro 2.350.222 a decorrere dall'anno 2023 sulla base dei dati indicati nella tabella riferita al primo periodo del comma 7. Per l'anno 2022 si è ipotizzato un rateo di sei mesi (da luglio) ed è pari a euro 1.175.111, attesa la facoltà per l'amministrazione di reclutare il contingente di personale di cui al comma 7 mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 12 riferendosi agli oneri di pubblicazione e di pubblicità legale che la disposizione di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce siano rimborsati dall'aggiudicatario dell'appalto pubblico alla stazione appaltante. Tale disposizione è efficace, come noto, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Orbene, al fine di assicurare maggiore speditezza ed efficientare l'attuazione degli investimenti di cui al decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, qualora una centrale di committenza aggiudicasse una o più procedure di gara o concludesse accordi quadro per la realizzazione dei suddetti interventi, i costi di pubblicazione e pubblicità legale non dovranno essere sopportati e recuperati, ad opera delle singole stazioni appaltanti, dagli aggiudicatari delle gare d'appalto, ma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, saranno posti a carico delle risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.

#### **Articolo 18-ter**

#### ***(Disposizioni in materia di gioco pubblico)***

##### ***Em. 18.0.100***

La norma in esame ha ad oggetto la proroga - a titolo oneroso - delle concessioni per la raccolta delle scommesse sino al 30 giugno 2024. Le concessioni per la raccolta delle scommesse su rete fisica sono scadute tutte in data 30 giugno 2016 e con vari interventi normativi si è proceduto alla proroga delle medesime, prima con l'articolo 1, comma 933, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, con altre norme primarie che hanno previsto, annualmente una proroga onerosa delle concessioni sino al 31 dicembre 2020. Nel 2020, a causa dei provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fare fronte alla pandemia - che hanno comportato la chiusura, per circa sei mesi (cioè da marzo a giugno e poi dalla fine di ottobre al 31 dicembre), dei luoghi in cui avviene la raccolta delle scommesse in rete fisica, l'articolo 69 del decreto-legge n.18/2020, convertito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato le concessioni ed i disciplinari per la raccolta delle scommesse in rete fisica sino al 30 giugno 2021. Si precisa, inoltre, che, sempre a causa della



situazione derivante dalla pandemia, la raccolta in rete fisica è stata sospesa per l'intero primo semestre del 2021.

La sospensione della raccolta per un così lungo lasso di tempo ha avuto gravi effetti sull'equilibrio finanziario dei concessionari che, pur in assenza di raccolta, hanno dovuto far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla concessione non strettamente collegati alla raccolta (versamento canone di concessione, prestazione garanzia etc.)

Nel mese di giugno 2021, in vista dell'approssimarsi del termine di scadenza delle concessioni e non essendo stata adottata specifica norma primaria di ulteriore proroga, l'Agenzia, dopo approfondimenti, ha ritenuto applicabile l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020.

Tale disposizione di legge, stabilisce che: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."

Pertanto sono state ritenute efficaci le concessioni sino ai novanta giorni successivi alla cessazione dello stato stesso (all'epoca coincidente con il 31 luglio 2021), dandone comunicazione ai concessionari.

Tale interpretazione ha consentito, tra l'altro, una più completa tutela delle ragioni erariali nonché dell'ordine e sicurezza pubblica che, altrimenti, sarebbero state gravemente penalizzate dall'interruzione della raccolta legale del gioco.

In forza delle successive proroghe dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, l'efficacia delle concessioni perdura sino al 29 giugno 2022.

Allo stato, tuttavia, cessato lo stato di emergenza, non è più applicabile l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 18/2020.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nella raccolta delle scommesse, con grave nocimento all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e, da ultimo, a detrimento delle entrate erariali, si palesa, quindi, necessario procedere ad una proroga delle concessioni per il periodo di tempo occorrente per l'approvazione ed attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi. Di seguito vengono illustrate le misure contenute nella norma.

Le concessioni per la raccolta delle scommesse in rete fisica sono prorogate – a titolo oneroso – sino al 30 giugno 2024.

Gli oneri concessori sono confermati nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205, come modificato, dapprima, dall'articolo 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124.

In species, la norma sopracitata stabilisce che gli oneri per la proroga delle concessioni siano annualmente pari ad euro 7.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati, e ad euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Allo stato, i dati in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli indicano esistenti n.5754 negozi e punti di raccolta e n.4526 corner.



Ne consegue che il calcolo delle maggiori entrate dovrebbe essere il seguente:

euro 7500\*5754 negozi =43.155.000.

euro 4500\*4526 corner= 20.367.000 euro.

Totale di euro 63.522.000 (43.155.000 + 20.367.000) annui

Si stima, dunque, un introito derivante dalla proroga di euro 63.522.000 per ciascun anno di proroga, tenendo presente che la proroga avrà effetti dal 30 giugno 2022.

Si specifica che, in funzione delle scadenze temporali dei versamenti, l'introito per il 2022 dovrebbe essere di euro 31.761.000, per il 2023 di euro 63.522.000, per il 2024 di euro 31.761.000.

Infine, con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia saranno definite le modalità di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali, onde garantire l'assolvimento degli obblighi di pagamento scaturenti dalle concessioni.

Dal comma 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**«Art. 19-bis.**

***(Proroga dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35)***

**19.0.8**

La disposizione ha carattere meramente ordinamentale in quanto differisce al 31 dicembre 2022 l'efficacia di misure in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati.

**Art. 20, comma 1**

**20.1 (testo 2), id. 20.2**

La disposizione emendativa prevede che l'INAIL, nel promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza operi il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La norma in discorso ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 21, comma 2-bis**

**21.6 e id. 21.7 (testo 2)**

La disposizione in esame, con l'obiettivo di perseguire il migliore risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi sul mercato internazionale, introduce una novella al disposto del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sancendo che - limitatamente a tali diritti - non si debba più procedere con procedure competitive e abolendo, conseguentemente, il limite triennale alla commercializzazione degli stessi diritti televisivi. Eliminando tali restrizioni e vincoli all'acquisto di tali diritti, la disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allinea la normativa italiana sul tema a quella dei principali Paesi europei, consentendo di adottare condizioni di offerta innovative ai potenziali acquirenti e, quindi, agevolando la commercializzazione e valorizzazione dei diritti. Resta immutato, per il resto, l'impianto normativo, sia per quel che concerne la titolarità dei diritti audiovisivi, che rimangono in capo all'organizzatore





di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione medesima, nonché le disposizioni del Titolo III in materia di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti, con particolare riferimento al sistema della mutualità alle leghe inferiori. In linea generale, vertendosi in materia contrattuale, il Testo unico sui servizi media e audiovisivi non si applica né la disposizione impatta sulle modalità di trasmissione degli eventi sportivi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 23, commi 5-bis e 5-ter**

##### **23.24 (testo 4)**

Il **comma 5-bis** modifica l'alinea dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, prevedendo che le procedure indicate nel medesimo comma si applicano, oltre alla realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno, anche per le infrastrutture connesse; si tratta di una specificazione di quanto già previsto nella medesima disposizione, atteso che l'art. 38, comma 1, lettera b) fa espresso riferimento agli elettrolizzatori e alle infrastrutture connesse; si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento al **comma 5-ter**, che introduce il comma 9-ter all'articolo 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, si prevede che nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, la procedura abilitativa semplificata è presentata presso tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle opere connesse; il Comune su cui insiste la parte prevalente dell'impianto coordina la procedura, anche mediante, ove ritenuto necessario, la convocazione di una conferenza di servizi. Si tratta pertanto di una disposizione volta a precisare la modalità di presentazione e di sviluppo della procedura abilitativa semplificata nel caso in cui l'intervento per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici coinvolga più Comuni; trattandosi di una norma a carattere ordinamentale, volta a fornire agli operatori un quadro giuridico definito sull'iter della procedura abilitativa semplificata, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

#### **Art. 23-bis**

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)*

##### **23.0.14**

La disposizione estende anche alla produzione di energia elettrica da biomasse la possibilità di lavorare alla massima capacità. La disposizione è rivolta ad imprese private e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 24, comma 1**

##### **24.1**

La disposizione chiarisce che la trasmissione delle informazioni ad ENEA deve essere effettuata a conclusione degli interventi e non per stati di avanzamento dei lavori. Si tratta, dunque, di una misura finalizzata a chiarire un aspetto procedurale che non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 24-bis.**



*(Contributo in favore di impianti sportivi e piscine)*

**24.0.6 (testo 2)**

La disposizione reca un onere di 60 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere, per la medesima annualità, sulle risorse FSC relative al ciclo di programmazione 2021-2027.

Il predetto Fondo Sviluppo e Coesione, 2021-2027 reca, per l'annualità 2023, le occorrenti disponibilità finanziarie al netto delle riduzioni di legge sinora intervenute, delle assegnazioni disposte dal CIPRESS e delle risorse destinate al PNRR.

**Art. 25-bis.**

*(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)*

**25.0.5**

L'articolo si pone l'obiettivo di evitare che i sistemi autonomi o i consorzi possano sottrarsi agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggi da essi prodotti che in ogni caso confluiscono nella raccolta differenziata, gravando economicamente sui comuni e di converso sui cittadini. Gli oneri delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio devono essere assolti dai sistemi di EPR in proporzione ai rispettivi imballaggi immessi sul mercato e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata. Questo deve avvenire anche quando questi ultimi sono in grado di raggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclo attraverso la gestione dei soli rifiuti di imballaggio che derivano da un canale diverso dalla consueta raccolta urbana, conferendo però a quest'ultima una parte dei propri rifiuti. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli obblighi ricadono sui sistemi di EPR di gestione dei rifiuti.

**Art. 26-bis**

**26.0.10 (già 26.1 testo 2)**

La misura, di carattere ordinamentale, non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 27, comma 1**

**27.3 (testo 4)**

La disposizione reca modifiche all'articolo 27 introducendo le infezioni che possono essere trasmesse direttamente o indirettamente tra gli animali e l'uomo, tra i rischi che il SNPS mira a prevenire. La norma, di carattere ordinamentale, è neutra finanziariamente e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che amplia lo spettro delle malattie che il SNPS mira a prevenire

**Art. 27, comma 3**

**27.1 (testo 3 – testo corretto)**



La misura, di carattere strettamente ordinamentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 28, comma 2**

##### **28.7 (testo 2)**

La disposizione interviene all'articolo 28 del decreto, che prevede la costituzione della società 3-I S.p.A.. In particolare, il nuovo comma 7-bis prevede che tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte delle amministrazioni nei confronti della nuova società che dovrà svolgere le proprie attività a loro favore, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

*La disposizione, sotto l'aspetto strettamente finanziario, configura una rinuncia a maggior gettito, trattandosi dell'esenzione di atti e operazioni effettuati nei confronti di una società di nuova costituzione, a fronte dei quali nessun gettito è ascritto nelle attuali previsioni del Bilancio dello Stato.*

#### **Art. 30, commi 5, 8 e 8-ter**

##### **30.4 (testo 3)**

La modifica al comma 5 comporta maggiori oneri pari a euro 20.900 per l'anno 2022 ed euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, in termini di spese per gli organi dell'ente, posti a carico del bilancio dell'ASI che presenta le necessarie risorse. L'utilizzo di tali risorse determina effetti negativi in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189." Le modifiche introdotte al capoverso 8-bis, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi a carattere ordinamentale. L'introducendo comma 8-ter trova, invece, copertura nel Fondo complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In particolare, l'importo complessivo di 90 milioni di euro è così ripartito: 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e, infine, 17 milioni di euro per l'anno 2025. La norma offre copertura normativa ad una iniziativa di investimento già deliberata dalla PCM con CDP (giusta DPCM del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29/03/2022, al n. 748), in senso assolutamente analogo a quanto già previsto dal comma 7-sexies del medesimo articolo 10, CDP Venture Capital Sgr è già abilitata alla gestione di fondi di venture capital a decorrere dal 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 145/2018. In ogni caso, ove vi fosse esigenza di maggiore chiarezza e distinzione rispetto al ruolo di CDP previsto al comma 7-quinquies, si può ipotizzare che la previsione trovi collocazione in un comma distinto e separato (si allega in calce ipotesi di riformulazione). Si evidenzia, inoltre, che la proposta normativa è abilitante per una delle misure previste in attuazione dell'investimento 4.2 "Osservazione della Terra" della Misura 1 Componente 2 del PNRR. La misura prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri



sottoscriva quote di un fondo chiuso di co-investimento, costituito e gestito da CDP Venture Capital SGR, finalizzato a sostenere imprese dell'industria spaziale e aerospaziale dalle fasi di incubazione/accelerazione a quelle di crescita, attraverso vari strumenti di supporto e di investimento nel capitale di rischio. In particolare, il fondo è rivolto al sostegno di un ecosistema di servizi e tecnologie basati su dati di osservazione della Terra o che utilizzino infrastrutture spaziali, così come indicato nella linea di investimento del PNRR sopraindicata. La struttura del fondo, le modalità operative e i termini di ingaggio di CDP VC SGR previsti, ricalcano in modo quasi identico quelli del fondo di co-investimento del Ministero dello Sviluppo Economico e con un focus settoriale esclusivamente sull'industria spaziale. Viene, inoltre, indicato che i rapporti tra le parti sono definiti mediante la stipula di apposita convenzione che riporti l'indicazione del perimetro di attività del fondo e la definizione degli aspetti operativi, inclusa la remunerazione della società di gestione.

### **Art. 31, comma 2**

#### **Em. 31.100**

La misura è di mero coordinamento normativo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 32, comma 1**

#### **Em. 32.1 (testo 2)**

Le modifiche proposte non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi a carattere ordinamentale.

#### **Em. 32.6 (testo 2), id. al 32.4 (testo 2)**

Le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di interventi di semplificazione, a carattere ordinamentale.

#### **Em. 32.13**

La proposta intervenendo sul tenore applicativo dell'art.54 del Codice delle telecomunicazioni e avendo carattere ordinamentale pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Em. 32.19**

La disposizione, nell'inserire il comma 3-bis all'art. 40 del d.l. 77/2021 stabilisce che al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, definito nel piano "NextGenerationEU fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del dPR 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Stante il carattere ordinamentale, la misura non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

#### **Em. 32.25**



L'articolo 15 del decreto legislativo n. 50 del 2016 già prevede l'esclusione agli appalti e alle concessioni di reti e comunicazione elettroniche, ricalcando in modo pedissequo le previsioni di cui agli articoli 8 della direttiva 2014/24/UE e 11 della direttiva 2014/23/UE. La disposizione, dunque, inserisce una nuova lettera c-quater) al comma 1 dell'articolo 32 con l'obiettivo di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE. A tal fine si prevede che i contratti e le concessioni relative al settore delle comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 15 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. Si stabilisce, inoltre, che i soggetti titolari dei contratti o delle suddette concessioni, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 32, comma 1-bis**

##### ***Em. 32.31 (testo 2), id. al 32.32 (testo 2)***

La misura, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 32, comma 1-ter**

##### ***Em. 32.53 (testo 2)***

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 32-bis**

##### ***Em. 32.0.12 (testo 3)***

La proposta normativa risulta funzionale e collegata all'attuazione della Missione 1, componente 1 (M1C1) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) con l'obiettivo di potenziare e implementare l'interconnessione del Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, la cui titolarità è incardinata nelle competenze del MEF, con le banche dati delle amministrazioni pubbliche al fine di realizzare un servizio centralizzato, integralmente digitalizzato e compiutamente conforme alla regolamentazione europea sulla privacy, attraverso il quale le informazioni richieste dalle imprese aderenti possano essere fornite in modo immediato, semplice ed efficace.

Inoltre, la norma in parola prevede l'ampliamento della platea degli istituti che dovranno e potranno accedere alla fruizione dei servizi forniti dal citato Sistema di prevenzione delle frodi con evidenti risparmi in termini di tempi e costi.

Nello specifico, con il comma 1, lettera c), si provvede ad annoverare, nell'ambito dei soggetti aderenti al Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del



credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, gli intermediari finanziari che svolgono attività di istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, al fine di rendere lo strumento antifrode in grado di rispondere ai crescenti rischi legati ai comportamenti fraudolenti online, peraltro intensificati dalla transizione digitale e dall'emergenza epidemiologica. Attraverso l'integrazione, difatti, dei predetti prestatori di servizi di pagamento, il Sistema può contare su una base informativa più consistente e il mercato può garantirsi un comune livello di protezione contro le frodi identitarie. Considerato, inoltre, che il Sistema di prevenzione è integralmente finanziato dai soggetti che lo utilizzano, senza oneri a carico della finanza pubblica, l'incremento delle richieste di accesso determinerebbe ulteriori introiti economici che, ragionevolmente, saranno reinvestiti nel potenziamento ed evoluzione dello strumento, data la continua mutevolezza delle tipologie di frode nei settori di interesse.

In aggiunta a quanto sopra descritto, la presente disposizione si rende necessaria per ottemperare al nuovo quadro giuridico in materia di protezione dei dati personali, secondo cui la base giuridica richiesta dall'art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, ai sensi dell'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in relazione al trattamento in capo ai soggetti di cui all'articolo 30-ter, comma 5-bis, della disposizione che si novella.

Con il comma 1, lettere e) e i), sono recepite tali necessità, individuando nel decreto di cui all'articolo 30-octies, adottato in forma regolamentare, la sede idonea ove collocare la disciplina di cui al predetto trattamento.

Sono stati, infine, introdotti ulteriori affinamenti del testo volti a:

- tramite la lettera a), integrare le funzioni svolte dal sistema in aderenza alle previsioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- tramite la lettera b), rafforzare l'obbligo di partecipazione al sistema di prevenzione relativamente ai soggetti, denominati aderenti, di cui all'articolo 30-ter, comma 5;
- per mezzo delle lettere d) ed f), ampliare i riferimenti includendo le nuove categorie di soggetti aderenti;
- con le lettere g) e h), estendere l'obbligo di contribuzione all'intera platea dei soggetti di cui all'articolo 30-ter, abilitati alla partecipazione (relativamente ai commi 5 e 6) o all'accesso (relativamente al comma 5-bis).

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il sistema di prevenzione di cui all'articolo 30-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 è interamente sostenuto dai soggetti che vi accedono attraverso la corresponsione del contributo di cui all'articolo 30-sexies, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 141/2010.

Il comma 2 abroga il vincolo normativo relativo alla composizione del consiglio di amministrazione di AMCO S.p.A. (già S.G.A. S.p.A.) e non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### *Art. 33-bis.*

#### *(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)*

##### **33.0.4 (testo 2)**

La disposizione consente, al **comma 1**, di ammettere a finanziamento, nel limite massimo di 75 milioni di euro, gli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 luglio 2022 per interventi relativi al trasporto rapido di massa. Al riguardo si



rappresenta che le Province autonome di Trento e Bolzano non hanno potuto usufruire dei contributi assegnati dal PNRR in quanto non avevano la facoltà di proporre istanze in occasione dell'Avviso 2, pubblicato il 16 maggio 2019, per la ripartizione del Fondo Investimenti. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 200 mila euro per l'anno 2023 e a euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

Il **comma 2** reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri previsti dal comma 1, stabilendo che ai relativi oneri, pari a complessivi 75 milioni, da destinarsi al finanziamento di interventi presentati dalle Province autonome di Trento e Bolzano e ripartiti in 2 milioni di euro per l'anno 2022, 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:

- a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 – 2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Al **comma 3** si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1.

#### **Art. 33-ter**

#### **(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)**

**33.0.12 (testo 2), id. a 33.0.10 (testo 2), id. a 33.0.11 (testo 2), id. a 33.0.13 (testo 2), id. a 33.0.14 (testo 2)**  
La disposizione comporta una mera proroga di termini ed ha dunque carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 35, comma 1-bis**

##### **35.2 (testo 2)**

La disposizione introduce, con riguardo ai compensi dei componenti del Collegio consultivo tecnico (CCT) di cui all'articolo 6 del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto Semplificazioni), parametri di calcolo ulteriori per l'appalto di lavori eccedente l'importo dei lavori ai 100 milioni di euro. In particolare, nel caso di CCT con 3 componenti, sono previsti i seguenti limiti percentuali al compenso, rispetto al valore dell'appalto:

- 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro) e fino a 200 milioni di euro;
- 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.

In caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, si prevedono i seguenti limiti percentuali:

- 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.



Di seguito si riporta una tabella che evidenzia il risparmio di spesa derivante dall'applicazione dei parametri liquidatori introdotti.

Valore appalto	Tetto massimo INTERO COLLEGIO ai sensi DL	Tetto massimo INTERO COLLEGIO ai sensi DL modificato	delta	delta %
4.000.000.000,00 €	10.350.000	4.800.000	5.550.000	54%
3.000.000.000,00 €	7.850.000	3.800.000	4.050.000	52%
2.000.000.000,00 €	5.350.000	2.800.000	2.550.000	48%
1.000.000.000,00 €	2.850.000	1.800.000	1.050.000	37%
500.000.000,00 €	1.600.000	1.300.000	300.000	19%
400.000.000,00 €	1.350.000	1.150.000	200.000	15%
300.000.000,00 €	1.100.000	1.000.000	100.000	9%
200.000.000,00 €	850.000	850.000	0	0%
100.000.000,00 €	600.000	600.000	0	0%
50.000.000,00 €	400.000	400.000	0	0%

#### Art. 36, commi 2-bis e 2-ter

##### 36.8, id. a 36.8 (testo 4)

Il comma 2-bis consente l'intestazione, in capo al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024 – nominato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2022 – di una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2-ter estende l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici esercitate dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio n. 77 del 2021 ai casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'esercizio delle funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici per il caso in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero, avverrà invero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per come individuate dall'articolo 29, del decreto-legge n. 77 del 2021.

#### Art. 37, commi 1 e 1-bis





### **37.2 (testo 2)**

La disposizione precisa, correttamente, che la modifica della perimetrazione delle ZES può essere sia in aumento che in diminuzione, purché sia rispettato il limite massimo regionale. Si prevede, inoltre, un termine massimo per l'approvazione della proposta del Commissario che è utile a dare certezza e celerità al processo. Infine, la disposizione chiarisce che in caso di richiesta di personale da parte del Commissario ZES le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. La disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo per lo Stato, trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale.

### **Art. 37, comma 3**

#### **37.10**

Si prevede che con il DPCM con il quale verrà chiarito il quadro normativo relativo alle ZLS, vengano richiamate anche le specifiche misure di semplificazione previste dall'art. 5-bis in materia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali e di autorizzazione unica. L'obiettivo è di rispondere a esigenze di chiarimenti in merito alle misure che effettivamente possono trovare applicazione in ambito ZLS. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

### **Art. 37-bis**

#### **37.0.8**

La disposizione interviene nel codice civile attraverso una modifica ordinamentale in materia di appalto. Stante la natura tipicamente ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 37-ter**

#### **37.0.10 (testo 3)**

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 43, comma 3**

#### **43.2 (testo 4), 43.1 (testo 2), id. a 43.4 (testo 2), e id. al 43.8 (testo 2), 43.9 (testo 2)**

Con la disposizione si interviene nella definizione dell'ambito di applicazione della disposizione in esame, stabilendo che acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1 le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dell'articolo in esame, in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed inserendo l'impossibilità di iniziare o proseguire le azioni risarcitorie in presenza di sentenze straniere di condanna della Repubblica federale di Germania relative al risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti (lettera a). Viene, inoltre, proposto che in sede di erogazione degli importi agli aventi diritto, siano detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della



legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94 (lettera b). Gli interventi citati incidono sulle condizioni procedurali relative alle azioni risarcitorie indicate e nella introduzione della previsione di conteggiare in sede di erogazione degli importi a titolo risarcitorio le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Le proposte, che mirano ad assicurare che non ci sia una duplicazione o sovrapposizione di benefici o indennità erogate in presenza dei danni sopraindicati, non hanno effetti negativi sulla finanza pubblica dal momento che il ristoro sarà comunque corrisposto a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 43.

Da ultimo si interviene sul termine decadenziale fissato nel comma 6, per proporre l'azione di accertamento e di liquidazione dei danni prevista dall'articolo in esame estendendolo a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione in luogo dei trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022.

La modifica al comma 6 non comporta un ampliamento della platea, e pertanto non si ascrivono maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Articolo 44.**

##### ***(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)***

###### ***Em. 44.126 (Testo 5)***

Interviene novellando il decreto legislativo n. 59, del 2017.

Comma 1, lett. b), capoverso "Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti)". Per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 1, si tratta di norme a carattere ordinamentale che non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Vengono ricompresi, infatti, negli obiettivi del percorso di formazione iniziale, selezione e prova, anche competenze psicopedagogiche e di orientamento con attenzione particolare alla sinergia col territorio e con la comunità educante ed alla soggettività e ai bisogni educativi specifici degli studenti. Per quanto riguarda l'ultimo periodo del comma 3, in base al quale le iniziative formative sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, si precisa che il limite di spesa della formazione continua obbligatoria è fissato dalla novella riguardante l'introduzione del nuovo articolo 16-ter del d.lgs n. 59/2017 ed in ogni caso le attività formative sono svolte fuori dall'orario d'insegnamento.

Comma 1, lett. c), capoverso "Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo)". Le modifiche apportate all'articolo 2 non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norme a carattere strettamente ordinamentale sul Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, sulle competenze da acquisire nel percorso di formazione iniziale e sulla natura della prova conclusiva del percorso di formazione iniziale.

Comma 1, lett. d), capoverso "Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale)". Le modifiche apportate all'art. 2-bis non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modifiche ai commi 1-5 hanno carattere ordinamentale. Segnatamente:

- il comma 1 precisa che la frequenza dei percorsi di formazione iniziale è obbligatoria e si svolge interamente in presenza, fatta eccezione per una percentuale non superiore al venti per cento del totale esclusivamente per attività diverse da quelle di tirocinio e laboratorio;
- il comma 2 disciplina l'accesso ai percorsi di formazione iniziale;



- il comma 3 inserisce delle condizioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione da parte dei soggetti che sono iscritti al corso di studio senza aver ancora conseguito il titolo di laurea;
- il comma 4 si occupa della strutturazione dell'offerta formativa per quanto riguarda il numero minimo di crediti di area pedagogica, l'impegno minimo del tirocinio, il riconoscimento dei 24 CFU/CFA riconosciuti secondo il previgente ordinamento;
- i commi 5 e 5-bis specificano che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 stabilisce gli standard professionali minimi del docente abilitato e il Profilo conclusivo delle competenze professionali del medesimo docente.

La modifica al comma 6 prevede, infine, che ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Comma 1, lett. d), capoverso "Art. 2-ter – (Abilitazione all'insegnamento)". La modifica apportata al comma 1 ha carattere ordinamentale in quanto si limita a precisare che si può accedere alla prova finale del percorso di formazioni iniziale solo dopo il conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato. La modifica al comma 5, volta a definire i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non genera nuovi o maggiori per la finanza pubblica in quanto si precisa che gli oneri sono a carico dei partecipanti. È presente in ogni caso apposita clausola di salvaguardia.

Comma 1, lett. d-bis. L'introduzione della nuova lettera d-bis) non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso avviene con le risorse strumentali, finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente. La norma precisa che tale revisione e aggiornamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lett. e), capoverso "Art. 5 – (Requisiti di partecipazione al concorso)". Le modifiche apportate all'articolo 5 hanno carattere ordinamentale. Si precisa, infatti, che per gli insegnanti teorico-pratici resta ferma la disciplina transitoria sul possesso dei requisiti di partecipazione al concorso dettata dall'art. 22, comma 2, del medesimo d.lgs n. 59/2017. Con riferimento all'accesso al concorso di coloro che abbiano svolto un servizio nelle istituzioni scolastiche almeno triennale, si specifica, invece, che almeno uno di tali anni deve essere stato svolto nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.

Comma 1, lett. g), capoverso "Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo)". Le modifiche all'articolo 13 hanno carattere strettamente ordinamentale, riguardando la tipologia di prova scritta che deve essere svolta, a conclusione del periodo di formazione iniziale, dai vincitori del concorso che abbiano potuto accedere al concorso medesimo in virtù del servizio pregresso svolto nelle istituzioni scolastiche statali. Gli oneri del percorso di formazione iniziale sono a carico dei partecipanti.

Comma 1, lett. h), capoverso "Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione)". Le modifiche al comma 1 meglio definiscono le funzioni svolte dalla Scuola nell'ambito della dotazione e delle risorse già individuate ai commi 8 e 9. Al comma 9 – ferma la quantificazione già effettuata (2 milioni di euro a decorrere dal 2023) – viene modificata parzialmente la copertura. A decorrere dal 2027, invece che all'autorizzazione di spesa della c.d. Card docente, si farà ricorso al Fondo per le esigenze



indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 1, lett. h), capoverso "Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti)". Le modifiche apportate ai primi tre commi dell'art. 16-ter non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché esse sono volte a chiarire che il sistema di formazione e aggiornamento permanente è diretto anche alle figure di sistema di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale nei limiti di spesa già individuati dal comma 9. Commi 4 e 5. L'art. 16-ter, comma 5, istituisce il Fondo per l'incentivo alla formazione previa adozione del decreto annuale con il quale si accertano i risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione dell'organico dell'autonomia a partire dal 2026. Tale fondo è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Nei limiti della dotazione del Fondo, è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico che partecipano ai percorsi formativi di cui al comma 1 dell'art. 16-ter e conseguono una valutazione individuale positiva in base a una graduazione definita dagli indicatori di performance e dai criteri in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8, il riconoscimento di un elemento retributivo a tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento, la cui attribuzione ha carattere selettivo e non di generale riconoscimento. La copertura finanziaria per la costituzione del Fondo per l'incentivo alla formazione dall'a.s. 2025/2026 è rinvenuta:

- nella riduzione dei posti di organico dell'autonomia in relazione alle cessazioni che si prevede si verifichino a partire dall'anno scolastico 2026/27 ed a terminare nell'a.s. 2031/32;
- mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 a partire dall'anno 2026 e fino all'anno 2032.

Di seguito si riporta una tabella sintetica della dotazione del Fondo e delle relative modalità di copertura:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dotazione Fondo	40.000.000,00 €	85.000.000,00 €	160.000.000,00 €	236.000.000,00 €	311.000.000,00 €	387.000.000,00 €
Copertura da riduzione dei posti di organico	10.000.000,00 €	52.000.000,00 €	118.000.000,00 €	184.000.000,00 €	250.000.000,00 €	316.000.000,00 €
Copertura da riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	30.000.000,00 €	33.000.000,00 €	42.000.000,00 €	52.000.000,00 €	61.000.000,00 €	71.000.000,00 €

Tabella serie storica e previsione delle cessazioni.

Al 1° settembre del	Cessazioni Personale Docente serie storica e previsione				Totale
	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	
2012	1997	5361	5868	7042	20.268
2013	1247	2944	2370	3161	9.722
2014	2.223	4.927	4.401	4.509	16.060



<b>2015</b>	<b>2.707</b>	<b>6.502</b>	<b>5.519</b>	<b>5.985</b>	<b>20.713</b>
<b>2016</b>	<b>2.011</b>	<b>4.354</b>	<b>4.098</b>	<b>5.168</b>	<b>15.631</b>
<b>2017</b>	<b>2.598</b>	<b>5.908</b>	<b>5.534</b>	<b>6.636</b>	<b>20.676</b>
<b>2018</b>	<b>4.031</b>	<b>9.113</b>	<b>7.502</b>	<b>9.944</b>	<b>30.590</b>
<b>2019</b>	<b>3.889</b>	<b>9.116</b>	<b>8.261</b>	<b>12.914</b>	<b>34.180</b>
<b>2020</b>	<b>3.575</b>	<b>9.516</b>	<b>7.582</b>	<b>12.562</b>	<b>33.235</b>
<b>2021</b>	<b>3.414</b>	<b>9.963</b>	<b>7.664</b>	<b>14.326</b>	<b>35.367</b>
<b>2022</b>	<b>2.833</b>	<b>7.284</b>	<b>5.020</b>	<b>9.394</b>	<b>24.531</b>
<b>2023</b>	<b>3.521</b>	<b>8.006</b>	<b>5.390</b>	<b>9.734</b>	<b>26.651</b>
<b>2024</b>	<b>3.680</b>	<b>8.319</b>	<b>5.320</b>	<b>10.355</b>	<b>27.674</b>
<b>2025</b>	<b>3.712</b>	<b>8.686</b>	<b>5.359</b>	<b>10.873</b>	<b>28.630</b>
<b>2026</b>	<b>2.863</b>	<b>6.792</b>	<b>6.455</b>	<b>8.349</b>	<b>24.458</b>
<b>2027</b>	<b>3.456</b>	<b>8.440</b>	<b>7.244</b>	<b>10.626</b>	<b>29.766</b>
<b>2028</b>	<b>3.775</b>	<b>9.360</b>	<b>7.473</b>	<b>12.158</b>	<b>32.766</b>
<b>2029</b>	<b>3.521</b>	<b>9.003</b>	<b>6.974</b>	<b>12.361</b>	<b>31.859</b>
<b>2030</b>	<b>3.347</b>	<b>8.710</b>	<b>6.242</b>	<b>11.468</b>	<b>29.767</b>
<b>2031</b>	<b>3.304</b>	<b>8.293</b>	<b>5.819</b>	<b>10.816</b>	<b>28.231</b>

I risparmi da adeguamento vanno sommati con la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

Fermo restando che, ai sensi di quanto espressamente disposto dalla disposizione normativa al comma 4, le risorse finanziarie stanziare rappresentano il limite di spesa entro il quale viene individuato il numero massimo di docenti destinatari della misura, viene effettuata una stima del numero potenziale di insegnanti di ruolo che a partire dal 2026, dopo un ciclo di formazione triennale e dopo aver superato l'esame finale, possono beneficiare dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento previsto dal comma 4. A tal fine, a titolo esemplificativo, si è calcolata la media ponderata del trattamento stipendiale dei docenti (tabella 1), sulla base della distribuzione per l'a.s. 2022-2023 dei docenti per le fasce stipendiali (tabella 2), da cui è stata espunta l'ultima fascia stipendiale.

Una volta determinata la media ponderata del trattamento stipendiale dei docenti, pari ad euro 40.669, si è ipotizzato di conferire l'elemento retributivo una tantum nella misura percentuale del 15% (valore medio tra il 10 e il 20 % stabilito dalla norma) del trattamento stipendiale, corrispondente ad euro 6.100.



Fasce stipendiali lordo stato				
Fascia	Infanzia	Primaria	I Grado	II Grado
0	33.619	33.619	36.199	36.133
1	36.859	36.859	39.909	40.860
2	40.355	40.355	43.876	45.096
3	43.132	43.132	47.128	49.719
4	46.857	46.857	51.340	53.752
5	48.951	48.951	53.752	56.180

**Tabella 1**

Docenti per fasce di anzianità					
Fasce di anzianità di servizio	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	TOTALE
da 0 a 8 anni	30.395	75.231	61.302	90.865	257.793
da 9 a 14 anni	16.129	27.052	27.940	29.207	100.328
da 15 a 20 anni	13.042	33.664	22.108	31.393	100.207
da 21 a 27 anni	13.485	42.772	18.595	36.119	110.971
da 28 a 34 anni	7.607	31.982	9.900	36.665	86.154
<b>TOTALE</b>	<b>80.658</b>	<b>210.701</b>	<b>139.845</b>	<b>224.249</b>	<b>655.453</b>

**Tabella 2**

Nella seguente **tabella 3** una stima di massima del numero dei potenziali destinatari dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio per gli anni dal 2026 al 2031, fermo restando che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del numero di docenti beneficiari del bonus (dovute all'esatta applicazione della percentuale compresa tra il 10% e il 20% e all'esatta individuazione dei livelli stipendiali in godimento da parte di coloro che in concreto verranno individuati quali destinatari del bonus per ogni annualità) saranno possibili entro il limite delle risorse finanziarie stanziata dalla norma in esame.



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dotazione Fondo	40.000.000,00 €	85.000.000,00 €	160.000.000,00 €	236.000.000,00 €	311.000.000,00 €	387.000.000,00 €
Numero docenti destinatari calcolando elemento retributivo una tantum accessorio pari al 15%	6.557	13.934	26.230	38.689	50.984	63.443

**Tabella 3**

**Art. 18-bis – (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).**

Le modifiche apportate all'articolo 18-bis non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'introduzione del comma 1-bis riguarda l'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. Si precisa che i percorsi di specializzazione sono svolti fuori dall'orario di insegnamento per escludere la presenza di oneri di sostituzione del personale docente.

La modifica al comma 2, volta a precisare che possono far parte della commissione esaminatrice anche i tutor, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è già precisato dalla norma che *“La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato”*.

Il nuovo comma 3-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di assunzioni nell'ambito delle facoltà annualmente autorizzate.

L'allegato B riferito all'articolo 16-ter, comma 8 nella parte 1) Vincoli nel quale il riconoscimento dell'incentivo salariale (da intendersi come elemento retributivo una tantum) deve essere attribuito nel limite delle risorse assegnate garantendo che il complesso degli incentivi riconosciuti non superi in valore l'entità complessiva del fondo fissata per ognuno degli anni in cui lo stesso è riconosciuto.

**Articolo 45**

*(Valorizzazione del personale docente)*

**Em. 45.2 (Testo 3)**

L'articolo 45 interviene a novella sulla legge n. 205 del 2017. La lettera a), capoverso “b-ter prevede che tra i criteri di valorizzazione del personale docente viene introdotto, a risorse invariate, quello del prestare servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica come individuati dal decreto di cui all'art. 1, comma 345, della legge di bilancio per il 2022. La disposizione ha carattere ordinamentale. Con la seconda disposizione si introduce il comma 1-bis all'articolo 45 che, a sua volta, introduce il comma aggiuntivo 83-bis all'articolo 1 della legge n. 107/2015. La disposizione normativa è finalizzata a consentire – dall'anno scolastico 2022/2023 - alle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, individuate su base regionale secondo



parametri, criteri e modalità stabiliti da apposito decreto interministeriale, di avvalersi, dell'istituto dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due docenti nel caso di semi esonero, nel limite di autorizzazione di spesa complessivo pari a 5 milioni i euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Per quanto concerne i profili finanziari, la norma prevede una autorizzazione di spesa limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2022(4/12) e di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2023(10/12), al fine di consentire l'attivazione di esoneri o semiesoneri dall'insegnamento per i docenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza individuate, su base regionale, secondo criteri, parametri modalità demandate ad apposito decreto interministeriale MI-MEF, con priorità per le istituzioni scolastiche con il maggior numero di classi.

Considerato il limite di spesa predetto, poiché l'attivazione dell'esonero o del semi esonero comporta maggiori oneri, con riferimento all'individuazione della supplenza, a copertura dell'esonerato o dell/i semi esonerato/i, si è proceduto alla seguente stima:

	<i>Doc inf e</i>		
	<i>prim</i>	<i>sec I</i>	<i>sec II</i>
<i>da 0 a 8</i>	2.817,38	3.027,79	3.027,79
<i>da 9 a 14</i>	3.088,71	3.344,05	3.423,64
<i>da 15 a 20</i>	3.381,70	3.676,60	3.778,83
<i>da 21 a 27</i>	3.614,28	3.948,98	4.165,93
<i>da 28 a 34</i>	3.926,78	4.302,21	4.504,22
<i>da 35 a</i>	4.102,18	4.504,22	4.707,51

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati, cui vanno aggiunti gli adeguamenti contrattuali, si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri, nel rispetto del limite di spesa individuato, calcolando il numero possibile di docenti da esonerare o semi esonerare e dunque da sostituire.

Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, pari a euro 3.142,24, considerando l'attribuzione di esoneri, nel limite di spesa previsto.

In questo modo, per l'anno 2022, operando come se l'integralità delle risorse dovesse servire per l'applicazione di soli esoneri dall'insegnamento, trattandosi di 4 mensilità (1° settembre-31 dicembre 2022) si è proceduto a suddividere l'importo di 5.000.000 di euro/12.568,96 (pari a 3.142,24\* 4 mesi), individuando una platea massima di 397 possibili docenti da esonerare (esattamente 397,805). A decorrere dall'anno 2023 il calcolo conseguente è di 12.500.000/31.422,4(pari a 3.142,24\* 10 mesi), ai fini del rispetto del limite massimo di 397 docenti da esonerare in modo pieno.

Considerato che secondo il decreto relativo agli organici dei dirigenti scolastici a.s. 2022/2023 le scuole in reggenza, sottodimensionate, che non rientrano nei parametri fissati per l'assegnazione di un dirigente scolastico a tempo indeterminato, sono 619, la norma consente per gran parte di queste, in particolare quelle con un maggior numero di classi, la potenziale concessione dell'esonero dall'insegnamento di un docente collaboratore del DS, con un margine per ulteriori istituzioni scolastiche, da individuarsi secondo parametri indicati dal decreto attuativo.

In ogni caso, il decreto attuativo, ai fini del rispetto del limite di spesa, individua i parametri massimi ai fini della individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie dell'esonero e/o del semiesonero.





Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituiscono limiti di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, dall'anno scolastico 2022/2023.

#### Art. 46

*(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)*

##### *Em. 46.9 (Testo 2)*

Si prevede che la prova scritta del concorso per il reclutamento dei docenti sia svolta con risposta aperta computer based, ma che sino al 31 dicembre 2024 sia possibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto degli obiettivi e degli impegni previsti e assunti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza determinare differenti modalità computer based, anche a risposta multipla o a prova strutturata, di svolgimento della prova scritta.

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la procedura concorsuale risulta interamente coperta dagli stanziamenti ordinari di bilancio che ammontano a 13,4 milioni di euro.

#### Articolo 47

*(Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'Istruzione)*

##### *Em. 47.14 (Testo 3)*

**Comma 1** La disposizione amplia e potenzia il supporto alle scuole e agli enti locali nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, il comma 1 prevede l'incremento di ulteriori 15 unità (rispetto alle 85 già previste dal D.L. n. 36/2022 - A.S. 2598) tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso il Ministero dell'istruzione e gli Uffici scolastici regionali per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, nonché un incremento di 2 dirigenti scolastici (rispetto ai 3 già previsti dal D.L. n. 36/2022 - A.S. 2598).

L'incremento di 15 tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale per svolgere attività di supporto e costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle azioni del PNRR determina un maggiore onere prevedendo una spesa che viene così determinato.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali più alti dei docenti, considerato che gli assistenti amministrativi hanno un parametro stipendiale più basso, infatti per ogni assistente amministrativo



che deve essere sostituito per 12 mesi la spesa è pari ad euro 28.035,24 mentre per ogni docente che è sostituito fino al termine delle lezioni e, quindi, per 10 mesi la spesa è pari ad euro 31.422,40.

Pertanto, per l'anno 2022 ai fini della spesa verranno calcolate 4 mensilità (1° settembre-31 dicembre 2022) per 15 unità aggiuntive di personale docente a tempo pieno in comando  $3.142,24 \times 15 \times 4 =$  euro 188.534,4, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 verranno calcolate 10 mensilità (corrispondenti al periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico ed il termine delle attività didattiche) per cui la spesa è di  $3.142,24 \times 15 \times 10 =$  euro 471.336, invece per l'anno 2026 la spesa è riferita a solo 6 mensilità (1° gennaio 2026-30 giugno 2026) ed è pari a  $3.142,24 \times 15 \times 6 =$  euro 282.801,6.

Alla spesa complessiva precedentemente determinata si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Invece, l'incremento dei dirigenti scolastici per garantire un maggiore coordinamento a livello nazionale dell'intero gruppo di supporto alle scuole per il PNRR non impatta sulla spesa pubblica non determina nuovi o maggiori oneri in quanto le relative reggenze sono a carico del FUN – Fondo unico nazionale.

Inoltre il Ministero dell'Istruzione si avvale fino al 31 dicembre 2026, al solo scopo di garantire l'efficace attuazione delle riforme PNRR collegate al sistema nazionale di istruzione e formazione, rispettando i target e gli obiettivi previsti, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, a supporto dell'ufficio di Gabinetto, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti il sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione.

Per ciò che concerne gli esperti, la spesa è determinata entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui, fino al 31 dicembre 2026, con un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico. Per il 2022, la spesa è quantificata nel limite massimo di euro 140.000, limitatamente al periodo settembre-dicembre 2022. Gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

**Comma 7.** La disposizione rende possibile che i posti di dirigente scolastico e di D.S.G.A. attivati nelle istituzioni scolastiche che raggiungono i parametri numerici introdotti dall'art. 1, comma 978, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il periodo che va dall'a.s. 2022/23 fino all'a.s. 2023/24, siano disponibili per le operazioni di mobilità e per il conferimento di nuovi incarichi senza che si determinino situazioni di esubero per i dirigenti scolastici, in applicazione dell'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e prevedendo espressamente la possibilità che si effettuino le operazioni previste dalla stessa disposizioni solo a condizione che non si determinino situazioni di esubero anche per i DSGA. La norma pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 48, comma 1

### *Em. 48.1*

Alla lettera d-bis), si dispone l'abrogazione espressa del comma 8 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per incompatibilità con la sopravvenuta disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 119 del 2020 in materia di registro unico telematico. Trattasi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla



lettera d-ter) si prevede l'abrogazione dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 relativo all'istituzione di un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 48-bis.**  
**(Clausola di salvaguardia)**

**Em. 48.0.1 e identici 48.0.2, 48.0.3**


La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  **negativo**

**Subordinatamente al recepimento delle seguenti condizioni**

22/06/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



**La relazione tecnica è positivamente verificata ed è subordinata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle condizioni di seguito riportate.**

**RIFORMULAZIONI NECESSARIE**

**PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

**Emendamento 14.7 t3**

Comma 6-vicies ter: al fine di ampliare il più possibile le possibilità di raggiungimento del target di 7.500 alloggi per studenti universitari da conseguire entro dicembre 2022, previsto dalla M4C1-28, è necessario riformulare come segue:

*“6- vicies ter. Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di*



*cui agli commai 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari ~~aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000~~, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98."*

### **Emendamento 15.0.5 T2/15.0.6 T3**

Sono necessarie le seguenti modifiche in quanto l'emendamento risulta scoperto.

#### **«Art. 15-ter**

*(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)*

*1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;*

*b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

*"Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale).*

*1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».*

*2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti*



vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

**3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.**

**4-3.** Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.000.000 ~~121.470~~ per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

#### **Emendamenti 16.0.1 testo 3 16.0.7 testo 3 16.0.8 testo 2 16.0.9 testo 3 16.0.10 testo 2**

**Comma 2:** al fine di evitare onerosi dubbi applicativi è necessaria la seguente modifica :

*2. Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più **posti incarichi** di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".*

#### **Emendamento 17.0.100**

Comma 2 lett. b): è' necessario eliminare la parte in grassetto, in quanto rende l'emendamento privo di copertura; i relativi oneri risultano coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 961 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021.

Dopo l'articolo sono inseriti i seguenti:

#### **Art. 17-bis**

***(Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione)***

[...]



~~2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.”.~~

[...]

### Emendamento 17.0.1 t2/ 17.0.11 t2

Ai fini dell'ulteriore corso sono necessarie le seguenti modifiche.

Va anche inserita la rubrica.

#### *“Art.17-ter* *(manca rubrica)*

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;
- c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:
  - 1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  - 2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  - 3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  - 4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  - 5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in possesso ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica,



anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. ~~Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro quantificati in euro 43.189.18852 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole da "1.231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120".~~

4. ~~All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole da "1.231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120". Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.~~

5. ~~Agli oneri derivanti dal comma 3 pari ad euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."~~

#### Emendamento 30.4 testo 3 – primo periodo (modifica comma 5)

La proposta emendativa in esame interviene modificando il comma 5 prevedendo che il Consiglio di amministrazione dell'ASI venga immediatamente integrato con la nomina dei due nuovi componenti previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

Al riguardo, si evidenzia che la proposta in esame non dispone nulla in ordine al compenso che ai nuovi componenti dovrebbe essere riconosciuto e pertanto l'emendamento va integrato come segue:

*"Al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana" sono inserite le seguenti: ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,";*

*Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

*"5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), n. 4 pari a euro 20.900 per l'anno 2022 ed euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189."*



dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:  
"8-bis. [...]".

**Emendamento 44.126 (testo 5).**

**Comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1", comma 3.**

Si rappresenta che è stato eliminato il periodo che prevedeva che << *Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.*>>. **Parere contrario** posto che la modifica in esame determina nuovi e maggiori oneri per la sostituzione del personale docente che svolge le attività formative. Pertanto è necessaria la modifica che segue:

*"3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dall'orario d'insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva;"*

**Comma 1, lett. d), capoverso "Art. 2-bis".**

Comma 2. Si segnala che appare una mancanza di coordinamento tra il comma 2, ultimo periodo ed il comma 4 in quanto la riserva di posti richiamata nel comma 2 con riferimento al comma 4 non trova definizione tale comma (**occorre inserire un riferimento nel comma 4**).

**Comma 1, lett. d), capoverso "Art. 2 ter".**

Il comma 5, prevede che con il decreto del MI-MUR vengono individuati i costi massimi per la partecipazione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale. Al riguardo va previsto che il decreto tenga conto dei costi sostenuti dalle istituzioni universitarie al fine di evitare eventuali maggiori oneri a carico delle stesse. Pertanto allo stato si esprime **parere contrario**.

In alternativa si propone la seguente riformulazione:

*"5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti."*

**Comma 1, lettera d-bis), comma 2-bis.**

Prevede la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso e la relazione tecnica precisa che avviene con le risorse strumentali, finanziarie e umani disponibili a legislazione vigente. Si ritiene necessario l'inserimento in norma di una clausola di invarianza finanziaria in assenza della quale si esprime **parere contrario**. Pertanto la norma va così modificata:





*“2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.*

**Comma 1, lettera h), capoverso “Art. 16-ter.**

Con riferimento al comma 1, unitamente a quanto previsto al comma 1, lett. b), capoverso “Art. 1”, comma 3, il periodo **“In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita”** è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la sostituzione del personale docente che svolge le attività formative in quanto non prevede che la partecipazione alle attività di formazione si debba svolgere fuori dall'orario di insegnamento. Pertanto, al fine di evitare oneri non coperti è necessario apportare le seguenti modifiche:

*Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).*

*“1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. ~~In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.~~ La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento e possono essere retribuiti a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa”.*

**Comma 5**

Oltre al recupero di alcuni refusi si segnala che le modifiche al quarto periodo sono necessarie al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione atteso che la norma prevede che il fondo per l'incentivo alla formazione si alimenti con risorse finanziarie rivenienti da spese obbligatorie (stipendi del personale docente) aventi natura di onere inderogabile, pertanto è necessario disporre direttamente in norma la modifica dei parametri da cui derivano i suddetti risparmi e cioè il minor numero di sostituzioni in ruolo rispetto al personale cessato, segnalando che il richiamo del predetto numero



solo nella relazione tecnica - con la quale si stimano gli effetti e non prescrivono le citate minori sostituzioni - non è idoneo ai fini dell'invarianza finanziaria ai sensi della vigente legge di contabilità.

Di seguito le modifiche da apportare al comma 5 e l'introduzione del comma 5-bis necessarie al fine di rendere lo stesso tecnicamente assentibile:

*"5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma ~~precedente periodo~~, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma ~~primo periodo~~, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ~~ad euro~~ 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente ~~effettuato a seguito dell'accertamento dei sui minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, effettuato in misura pari a 800 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, 1.750 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, 1.750 posti a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, 1.750 posti a decorrere dall'anno scolastico 2029/2030, 1.750 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031 e a 1.750 posti a decorrere dall'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ~~ad euro~~ 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ~~(da calcolare in relazione alle cessazioni indicate in viola)~~. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al ~~precedente periodo~~ presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al ~~nono successivo~~ periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30~~*



*dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.”.*

**5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:**

**a. al comma 335, alla lettera a) dopo la parola <<titolo>> aggiungere le seguenti parole <<distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno>>;**

**b. al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: <<c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.>>;**

**c. dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-bis: “A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59”.>>**

#### Comma 8

All'Allegato B, punto 1 alinea, sono apportate le seguenti modifiche volte ad evitare l'insorgere di oneri non coperti e a ricondurre la norma nell'ambito delle indicazioni della CE.

#### **Allegato B (articolo 16-ter, comma 8)**

##### **1) Vincoli**

- il riconoscimento dell'incentivo salariale, **nel limite delle risorse assegnate**, è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.



### **Emendamento 47.14 (testo 3)**

**Comma 1.** Circa il previsto avvalimento di esperti a supporto dell'Ufficio di Gabinetto, si fa presente che la proposta andrebbe integrata mediante l'indicazione dell'istituto giuridico che verrebbe utilizzato per il predetto avvalimento (articolo 7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001), con indicazione inoltre nella relazione tecnica di elementi di dettaglio per la quantificazione degli oneri per esperti, dal momento che nel Regolamento del Ministero dell'Istruzione la determinazione del compenso per gli stessi non è specificamente disciplinata ma dipende dalla qualifica cui l'esperto è equiparato.

Ai fini dell'ulteriore corso si riporta di seguito la riformulazione del comma:

*"1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipes formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

**Comma 6:** sono necessarie le modifiche:

*"6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze prevista a legislazione vigente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente previste dalla normativa vigente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'INDIRE.>>*



Comma 7. La disposizione risulta incompleta. Si rende necessaria integrarla come di seguito evidenziato:

*“5. All’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 202, n. 178, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.”.*



